



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

---

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

# **Disposizioni di vigilanza per le banche**

*Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013*



## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

---

### **TITOLO I**

#### **Capitolo 2**

### **GRUPPI BANCARI E VIGILANZA CONSOLIDATA**

TITOLO I – Capitolo 2

**GRUPPI BANCARI E VIGILANZA CONSOLIDATA**

*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Le presenti disposizioni danno attuazione alle norme della direttiva CRD (1) in materia di società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, nonché alle norme del TUB in materia di gruppo bancario e vigilanza su base consolidata (2) per quanto riguarda: la composizione del gruppo, l'individuazione e il ruolo della capogruppo, l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo, l'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale di talune società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, nonché l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che, pur non assumendo il ruolo di capogruppo, sono tenute al rispetto delle regole prudenziali su base sub-consolidata ai sensi del CRR e delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia che si trovano al vertice di gruppi sottoposti alla vigilanza su base consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione europea.

Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie da essa controllate. Capogruppo del gruppo bancario può essere una banca italiana oppure una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea. Nel caso di società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato dell'Unione europea, assumono rilievo anche le corrispondenti disposizioni di attuazione della CRD in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui la società ha sede legale.

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che soddisfano le condizioni per l'assunzione del ruolo di capogruppo presentano apposita istanza di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente per la vigilanza su base consolidata congiuntamente all'autorità di vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui la società ha sede legale, se diversa. Sono inoltre disciplinate le condizioni in presenza delle quali le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista possono essere esentate dall'assunzione del ruolo di capogruppo; in tal caso, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designa una banca italiana controllata o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista controllata perché

---

(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come da ultimo modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance.

(2) Cfr. articoli 59 e ss. del TUB.

questa assuma il ruolo di capogruppo del gruppo bancario. Sono infine illustrate le condizioni in base alle quali le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentate possono anche essere escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale.

La capogruppo, nell'ambito delle funzioni di direzione e coordinamento, assicura il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata ed emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dall'autorità competente per la vigilanza su base consolidata. Le società controllate sono tenute a fornire dati e notizie alla capogruppo per l'emanazione da parte di questa delle predette disposizioni e a prestare la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.

L'attribuzione alla capogruppo delle funzioni di direzione e coordinamento, nonché della responsabilità di assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata richiede che i rapporti di gruppo siano riconoscibili e le posizioni all'interno del gruppo siano definite.

Sotto un profilo di vigilanza, la struttura organizzativa del gruppo si caratterizza per il comune disegno imprenditoriale, per la forte coesione al proprio interno e per la sottoposizione a direzione unitaria della capogruppo. Il riconoscimento che nel gruppo viene a realizzarsi un disegno imprenditoriale unitario, posto in essere attraverso le distinte unità operative che ne fanno parte, richiede l'individuazione di specifici strumenti informativi, regolamentari e ispettivi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. In ogni caso, resta ferma nei confronti delle singole componenti del gruppo l'applicazione delle eventuali discipline specifiche.

In armonia con le disposizioni europee e quelle che regolano il MVU, il ruolo di referente dell'autorità competente per la vigilanza su base consolidata viene attribuito alla capogruppo del gruppo bancario.

Nell'ambito della disciplina del gruppo bancario viene lasciata all'imprenditore la scelta dell'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponda ai suoi obiettivi gestionali. Tale assetto non deve tuttavia contrastare con le esigenze connesse alla vigilanza su base consolidata. In particolare, assumono rilievo gli aspetti di conoscibilità, da parte della autorità di vigilanza competente, sia degli obiettivi fissati, sia dei comportamenti tenuti dalle singole componenti. Di conseguenza vanno assicurate strutture organizzative del gruppo che consentano l'attuazione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dall'autorità di vigilanza e la loro verifica.

## **2. Fonti normative**

La materia è disciplinata

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53-bis, co.3, lett. d), il quale prevede che la Banca d'Italia può adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti, fra l'altro, la restrizione delle attività o della struttura territoriale e il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria;
- art. 67-ter, co. 2, il quale prevede che la Banca d'Italia può impartire provvedimenti di carattere particolare nei confronti della capogruppo di un gruppo bancario riguardanti, fra

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

l'altro, la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, il divieto di effettuare determinate operazioni nonché, per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni in esse detenute e l'alienazione delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie;

- art. 59, il quale definisce le nozioni di "controllo", "società finanziarie", "società di partecipazione finanziaria mista", "società di partecipazione finanziaria", "società strumentali" e "coordinatore del conglomerato finanziario";
- art. 60, il quale definisce la composizione del gruppo bancario e individua la relativa capogruppo;
- art. 60-bis, il quale disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e le condizioni per l'esenzione dal ruolo di capogruppo;
- art. 60-ter, il quale disciplina le condizioni per l'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale delle società di partecipazione finanziaria e della società di partecipazione finanziaria mista esentate;
- art. 61, il quale definisce il ruolo della capogruppo di un gruppo bancario e dispone che alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applichino, tra l'altro, le disposizioni in materia di assunzione di partecipazioni e in materia di requisiti dei partecipanti al capitale ed esponenti aziendali previsti per le banche;
- art. 61-bis, il quale individua le ulteriori disposizioni applicabili alle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo;
- art. 64, co. 3, il quale attribuisce alla Banca d'Italia il potere di procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione all'albo e di determinare la composizione del gruppo medesimo anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo;
- art. 65, il quale individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata;
- art. 69.1, il quale disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo;
- art. 69.2, il quale disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti alla vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea.

Vengono, inoltre, in rilievo:

- il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;
- il decreto del 23 novembre 2020, n. 169 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- il provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021, contenente le “Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti”;
- il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- l'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale disciplina le partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari;
- la CRD;
- il CRR (3);
- il Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea del 14 marzo 2016 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, nonché le successive modificazioni e integrazioni;
- la Guida della Banca centrale europea del 24 marzo 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, nonché le successive modificazioni e integrazioni (“Guida BCE”);
- l'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni;
- la Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi, nonché le successive modificazioni e integrazioni (4) (“Raccomandazione BCE”).

### 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- *"attivo di bilancio"*, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio annuale approvato;
- *"autorità di vigilanza su base consolidata"*, l'autorità competente indicata all'art. 4, par. 1, punto 41, del CRR;
- *"banca"*, l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, definita dall'art. 10 del TUB;

---

(3) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, come modificato Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*.

(4) Si fa in particolare riferimento alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 marzo 2022 e alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025, che modificano la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

- *"banca designata"*, la banca designata all'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 3, lett. c) del TUB;
- *"controllo"*, ai sensi dell'art. 23 TUB: i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante (5);
- *"coordinatore del conglomerato finanziario"*, l'autorità indicata all'art. 5, del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142;
- *"impresa di assicurazione"*, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art. 1, co. 1, lettere da t) a cc) del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private");
- *"partecipazione indiretta"*, la partecipazione individuata dall'art. 22, co. 1, lett. a) e b) TUB;
- *"partecipazione qualificata"*, la partecipazione che attribuisce, direttamente o indirettamente, almeno il 10% dei diritti di voto o del capitale dell'intermediario finanziario o che consente di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 36, del CRR, nonché la partecipazione che consente di esercitare il controllo;
- *"perimetro di consolidamento prudenziale"*, l'insieme delle società tenute a rispettare gli obblighi di cui alle Parti 2, 3, 4, 7 e 7-bis del CRR sulla base della loro situazione finanziaria consolidata, come individuato ai sensi degli artt. 11 e 18 CRR e delle relative disposizioni attuative;
- *"società finanziaria"*, la società indicata all'art. 4, par. 1, punto 26, del CRR (6);
- *"società di partecipazione finanziaria"*, la società indicata all'art. 4, par. 1, punto 20, del CRR;
- *"società di partecipazione finanziaria mista"*, la società indicata all'art. 1, lettera "v", del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142;
- *"società di partecipazione finanziaria designata"* o *"società di partecipazione finanziaria mista designata"*, la società designata all'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 3, lett. c) del TUB;
- *"società strumentale"*, la società indicata all'art. 4, par. 1, punto 18, del CRR;
- *"stretti legami"*, la nozione definita nel Cap. 1 della Parte Prima.

---

(5) Cfr., inoltre, articoli 4, paragrafo 1, punti 15, 16, 37 e 138, e 18 del CRR, nonché dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate della Commissione europea.

(6) Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'Unione Europea oppure di uno Stato terzo indicato nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

#### **4. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano alla capogruppo (7), alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata dal ruolo di capogruppo, nonché alle società bancarie e finanziarie componenti del gruppo bancario.

Limitatamente a quanto previsto dalle Sezioni I e VII del presente Capitolo, le presenti disposizioni si applicano altresì alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi dell'art. 69.1 del TUB, e alle società bancarie e finanziarie da esse controllate, e alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi dell'art. 69.2 del TUB.

#### **5. Procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 1 e 4, TUB* (Sez. III, par. 3; termine: 6 mesi);
- *revoca dell'autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 5, TUB* (Sez. III, par. 4; termine: 6 mesi);
- *esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 3, TUB* (Sez. IV, par. 3; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione all'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 60-ter TUB* (Sez. IV-bis, par. 3; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo ai sensi dell'art. 69.1 TUB* (Sez. VII, par. 1; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 69.2 TUB* (Sez. VII, par. 2; termine: 6 mesi).

---

(7) Le presenti disposizioni si applicano pertanto anche alla banca o alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata all'assunzione del ruolo di capogruppo, nonché alla banca o alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista temporaneamente designata ai sensi dell'art. 67-ter, co. 1, lett. d) TUB.

*SEZIONE II*

**GRUPPO BANCARIO**

**1. Composizione del gruppo e individuazione della capogruppo**

Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie – con sede legale in Italia e all'estero – da questa controllate.

Si considera capogruppo di un gruppo bancario, alternativamente:

- a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi delle presenti disposizioni;
- b) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, individuata ai sensi del paragrafo 1.2 della presente Sezione, che rispetta le seguenti condizioni:
  - non è controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi delle presenti disposizioni;
  - nell'insieme delle società controllate vi sono solo banche italiane oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate è maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure la Banca d'Italia è altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata (1).
- c) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, individuata ai sensi del paragrafo 1.2 della presente Sezione, che rispetta le seguenti condizioni:
  - non è controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia;
  - è ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza dell'autorità di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, in quanto controllata da una banca (2) o da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE (3) e controlla almeno una banca italiana.

L'organo con funzione di gestione della capogruppo, sentito l'organo con funzione di controllo, provvede – con cadenza annuale – a verificare il rispetto delle condizioni di cui alla lett. b) o c) e ne comunica la sussistenza alla Banca d'Italia. Resta fermo il potere della Banca d'Italia di avviare d'ufficio il procedimento d'accertamento dell'esistenza e della composizione del gruppo bancario (4).

---

(1) Cfr. art. 4, par. 1, punto 41, CRR e art. 111 CRD.

(2) Cfr. art. 4, par. 1, punto 29-*quiquies*, CRR.

(3) Cfr., rispettivamente, art. 4, par. 1, punti 31 e 33, CRR.

(4) Nel caso di società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, la Banca d'Italia collabora con l'autorità di vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui la società ha la sede legale.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione II – Gruppo bancario

---

### *1.1 Forma giuridica della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo*

In relazione alle caratteristiche organizzative e strutturali necessarie per lo svolgimento dei compiti attribuiti alle società capogruppo (5), la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia può assumere il ruolo di capogruppo solo se costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa per azioni.

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia possono assumere il ruolo di capogruppo solo se costituite nelle forme societarie ammesse dalla legge nazionale dello Stato in cui hanno sede legale ai fini dell'autorizzazione prevista dalle disposizioni di attuazione della CRD ivi in vigore, a condizione che tali forme societarie siano altresì ammesse dal CRR per l'assunzione della qualifica di società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista (6).

Sono esclusi dall'assunzione del ruolo di capogruppo le amministrazioni centrali, gli enti territoriali e gli altri enti e organismi del settore pubblico (anche se costituiti in forma societaria), nonché le Fondazioni di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

### *1.2 Individuazione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista*

Ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 20, del CRR, una “società di partecipazione finanziaria” è una società finanziaria che, oltre alle condizioni ivi previste (cfr. lett. a), b) e c)), controlla in via esclusiva o principale società bancarie e finanziarie (cfr. lett. d)).

Tale condizione risulta soddisfatta al superamento di uno degli indicatori di seguito indicati: il rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio, o del patrimonio netto, o dei ricavi, o del personale delle banche e delle società finanziarie controllate e, rispettivamente, il totale dell'attivo di bilancio, o del patrimonio netto, o dei ricavi o del personale della società e di tutte le società ed enti da essa controllati è superiore al 50 per cento.

La società indica nell'istanza di autorizzazione (o di esenzione) all'assunzione del ruolo di capogruppo (cfr., rispettivamente, Sez. III, par. 2 e Sez. IV, par. 2) il superamento di uno o più degli indicatori richiamati.

La Banca d'Italia, se ritenuto appropriato per le finalità della vigilanza su base consolidata, può richiedere l'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi. In tali casi la Banca d'Italia indica alla società i criteri da utilizzare oppure effettua direttamente la valutazione e ne comunica i risultati alla società.

La Banca d'Italia può individuare, sentita l'ABE, i casi in cui una società non si qualifica come società di partecipazione finanziaria anche quando sia superato uno degli indicatori richiamati, in quanto l'indicatore non riflette accuratamente le principali attività del gruppo bancario, nonché i principali rischi delle stesse.

---

(5) Cfr. art. 61, co. 1 TUB, il quale dispone, tra l'altro, che la capogruppo assicura il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata; essa è dunque responsabile per il rispetto dei requisiti prudenziali in tutto il gruppo.

(6) Cfr. art. 4, par. 1, punto 20, CRR e, per rinvio, art. 4, par. 1, punti 15 e 37 CRR.

La Banca d'Italia assume la decisione nell'ambito del procedimento amministrativo di "Modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo"; a tal fine, la Banca d'Italia tiene conto del parere dell'ABE e, in caso di parere negativo o condizionato, può non conformarsi, trasmettendo all'ABE le motivazioni della scelta compiuta entro tre mesi dalla data di ricevimento del parere (7).

Al fine di garantire sostanziale stabilità al regime di vigilanza su base consolidata, nel valutare la condizione riguardante il controllo esclusivo o prevalente di società bancarie e finanziarie, la Banca d'Italia può tenere conto della circostanza che il superamento della soglia non si verifichi in maniera stabile (8).

L'organo con funzione di gestione della società, sentito l'organo con funzione di controllo, provvede – con cadenza annuale – a verificare il rispetto di tale condizione. La società dà immediata comunicazione alla Banca d'Italia del venir meno della condizione.

La società di partecipazione finanziaria mista è capogruppo, al ricorrere delle condizioni indicate al par. 1 della presente Sezione, quando sia a capo di un conglomerato finanziario identificato dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 142/2005 e successive modificazioni. Non rileva, a tali fini, che il conglomerato finanziario identificato sia stato eventualmente esonerato dalla vigilanza supplementare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto.

## **2. Società del gruppo**

L'acquisizione di partecipazioni in banche e società finanziarie è soggetta a quanto previsto dagli articoli 57-bis e 61-bis del TUB, nonché dalle disposizioni della presente Circolare.

### *2.1 Società finanziarie*

Sono incluse nel gruppo bancario tutte le società finanziarie (9) direttamente o indirettamente sottoposte a controllo.

Rientrano in tale ambito le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia e le relative attività connesse e strumentali.

Si considerano inoltre finanziarie le società fiduciarie iscritte o tenute a iscriversi nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.

Non rientrano nella definizione di "società finanziaria" le società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (UE) n. 2017/2402; resta invece ferma la necessità di valutare le attività concretamente svolte dalle società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie di garanzia delle obbligazioni bancarie, di cui agli artt. 3 e 7-septies della legge n. 130 del 1999, nonché dagli analoghi veicoli di diritto estero

---

(7) Cfr. art. 4, par. 1, punto 20 del CRR.

(8) A mero titolo esemplificativo, la Banca d'Italia potrebbe considerare che il superamento della soglia non abbia carattere stabile quando non sia verificato per due esercizi consecutivi.

(9) Cfr. art. 4, par. 1, punto 26 del CRR.

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione II – Gruppo bancario

utilizzati per operazioni di cartolarizzazione, di investimento o di raccolta, che non rientrano nella definizione dell'art. 2, punto 2 del regolamento (UE) n. 2017/2402 (10).

Ai fini delle valutazioni relative a queste società, il controllo sussiste nella forma dell'influenza dominante – ai sensi dell'art. 23, co. 2, TUB e indipendentemente dal trattamento di bilancio – anche qualora, indipendentemente dalle partecipazioni detenute e dai poteri di nomina degli organi amministrativi, sussistano rapporti organizzativi e finanziari idonei a:

- conseguire la trasmissione al gruppo bancario degli utili o delle perdite, con ciò determinando, nella sostanza, l'attribuzione in capo al gruppo bancario della maggioranza dei benefici e/o dei rischi delle attività del veicolo (11);
- coordinare la gestione della società con quella di altre società del gruppo, ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
- attribuire poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni detenute, o comunque assoggettare la società a direzione comune.

Resta altresì ferma l'applicazione della disciplina prudenziale su base consolidata con riferimento ai crediti relativi alle operazioni di cartolarizzazione, ai relativi incassi e alle attività finanziarie acquistate con i medesimi, ovvero con riferimento agli attivi idonei o a ogni altro credito maturato nel contesto dell'operazione di cui all'art. 7-sexies della legge n. 130 del 1999, nei casi e secondo le modalità previste dagli artt. 11 e 18 del CRR, e dalle relative disposizioni di attuazione.

Le imprese di assicurazione non rientrano nella definizione di società finanziaria e non sono incluse nel gruppo bancario. Resta ferma l'applicazione della disciplina prudenziale su base consolidata con riferimento a configurazioni di gruppo nelle quali un'impresa di assicurazione si interponga nella catena di controllo che unisce la capogruppo alle società del gruppo (12).

Nel caso in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, la Banca d'Italia valuta il rispetto di questa disposizione nell'ambito del procedimento di autorizzazione o di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo. Al fine di assicurare il rispetto di questa disposizione, la Banca d'Italia può esercitare i poteri di divieto e di ordine di dismissione individuati all'art. 67-ter, co. 1, lett. d) del TUB (cfr. par. 2 della presente Sezione).

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) assumono la qualifica di società finanziaria qualora svolgano in via principale le attività di una società finanziaria (cfr. art. 4, par. 1, punto 26, lett. b), n. (i) del CRR), o di una società strumentale (cfr. art. 4, par. 1, punto

(10) A mero titolo esemplificativo, si fa riferimento alle società che, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, emettono un'unica classe di titoli (c.d. veicoli *mono-tranche*). Ai fini della valutazione sulla finanziarietà, assume rilievo, tra l'altro, la previsione dell'art. 3, co. 1, della l. 130/1999, in forza della quale le società cessionarie hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti; ad esse è pertanto vietato lo svolgimento di altre attività, anche di natura finanziaria o strumentale.

(11) Tale fattispecie di controllo ricorre, ad esempio, qualora meccanismi legali, contrattuali, statutari impongano limiti stringenti ai poteri decisionali degli organi e soggetti competenti per la gestione dell'organismo, in modo da predeterminare l'attività nell'interesse del gruppo oppure attribuire a società del gruppo la maggioranza dei benefici o dei rischi residuali dell'attività.

(12) Ad esempio: la società A (società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista) detiene direttamente una partecipazione di controllo nell'impresa di assicurazione B, la quale a sua volta controlla direttamente la banca C. Nella catena di controllo (indiretto) di A su C si interpone, quindi, l'impresa di assicurazione B, che non è inclusa nel gruppo bancario, ma rientra comunque nel perimetro di consolidamento prudenziale per effetto dell'art. 4, par. 1, punto 16 del CRR.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione II – Gruppo bancario

---

18 del CRR e par. 2.2 della presente Sezione). In tal caso, qualora assumano anche la forma societaria o comunque abbiano personalità giuridica in base alla legge nazionale dello Stato in cui hanno sede legale, gli OICR sono inclusi nel gruppo bancario.

Resta fermo che gli OICR non sono inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale, a meno che non svolgano in via principale le attività di una società finanziaria o strumentale ovvero, quando svolgano attività diverse, secondo le modalità previste dal paragrafo 8 dell'art. 18 CRR.

## *2.2 Società strumentali*

Ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 26, del CRR, sono incluse nella definizione di “società finanziaria” anche le società che svolgono in via principale attività strumentali a quelle della capogruppo o delle altre società del gruppo bancario, anche ove siano prestate a favore di soggetti diversi dalla medesima capogruppo o dalle altre appartenenti al gruppo bancario (13).

L'attività strumentale è svolta in via principale quando è superato almeno uno dei seguenti indicatori: il rapporto tra il totale degli attivi, o dei ricavi, o del personale riferito alle attività strumentali e, rispettivamente, il totale degli attivi, o dei ricavi o del personale riferito alle attività complessive della società è superiore al 50 per cento. Ai fini della valutazione assumono rilievo, tra le attività elencate nell'oggetto sociale come risultante dallo statuto, quelle effettivamente esercitate dalla società.

L'organo con funzione di gestione della capogruppo, sentito l'organo con funzione di controllo, provvede – con cadenza annuale – a verificare il rispetto di tale condizione. La società dà immediata comunicazione alla Banca d'Italia del venir meno della condizione.

La Banca d'Italia, se ritenuto appropriato per le finalità della vigilanza su base consolidata, può richiedere di considerare ulteriori attività effettivamente svolte dalla società, anche ove non coerenti con l'oggetto sociale di quest'ultima, ovvero di utilizzare indicatori alternativi o aggiuntivi. In tali casi la Banca d'Italia indica alla società le attività di cui tener conto o i criteri da utilizzare, oppure effettua direttamente la valutazione e ne comunica i risultati alla società.

La società strumentale controllata da una banca o da una società capogruppo in via esclusiva o congiuntamente ad altri soggetti non bancari è inclusa nel gruppo bancario di cui fa parte la banca o la capogruppo controllante oppure, in caso di controllo congiunto, nel gruppo della banca o capogruppo che partecipa del controllo (14).

Le società che prestano servizi di intestazione fiduciaria o di *trustee* (15) sono “società strumentali” quando l'attività svolta rivesta carattere di ausiliarietà rispetto all'attività principale della banca o capogruppo controllante o di altre società del gruppo; in particolare, ha carattere di ausiliarietà l'attività di intestazione o di *trustee* che venga svolta in relazione a beni riconducibili alla clientela delle società del gruppo.

---

(13) Per “società strumentale” si intende la società individuata all'art. 4, par. 1, punto 18 CRR (cfr. Sez. I); a mero titolo esemplificativo, possono rientrare tra le società strumentali anche le società indicate all'art. 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(14) Le imprese strumentali controllate da più banche o capogruppo congiuntamente e in base ad accordi non sono incluse in un gruppo bancario; a esse si applica il metodo di consolidamento proporzionale ai sensi dell'art. 18(4) del CRR.

(15) Si tratta delle società fiduciarie italiane diverse da quelle iscritte nell'albo ex art. 106 TUB (cfr. par. 2.1 della presente Sezione), nonché le società con sede legale all'estero che svolgano in via principale o esclusiva l'attività di intestazione fiduciaria ovvero trustee. A tal fine si prescinde dalla natura, finanziaria o meno, dei beni fiduciariamente intestati.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione II – Gruppo bancario

---

Le società veicolo d'appoggio di cui all'art. 7.1 della legge n. 130 del 1999 e le società che effettuano le operazioni di cui all'art. 7, co. 1, lett. b-bis) della medesima legge, controllate in via esclusiva dalla capogruppo o da altra società appartenente al gruppo bancario, sono incluse nel gruppo bancario come "società strumentali" quando l'attività è svolta in via principale ed è ausiliare rispetto all'attività principale della capogruppo o di altre società del gruppo bancario.

Al fine di valutare il carattere di ausiliarità, assumono rilievo una pluralità di criteri quali, a titolo esemplificativo, l'utilizzo effettivo da parte della società dei beni concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ovvero il fatto che le attività svolte dalla società siano a tutela delle ragioni di credito della capogruppo o di altra società appartenente al gruppo bancario (16).

Le società che svolgono in via principale l'attività di *leasing* operativo rientrano nella definizione di "società strumentali", salvo che la capogruppo dimostri alla Banca d'Italia che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) l'attività non è svolta a favore di banche o società finanziarie, a prescindere che siano appartenenti o meno al gruppo bancario;
- b) l'attività non è integrata dall'offerta e dalla vendita, in maniera ricorrente, di prodotti o servizi bancari tramite la capogruppo o altre società del gruppo bancario;
- c) l'attività non dipende in maniera significativa dall'attività della capogruppo o di altre società del gruppo bancario (17), ovvero dai finanziamenti erogati dalle medesime società.

---

(16) Si fa riferimento, ad esempio, alle attività di acquisto, gestione, valorizzazione e vendita degli immobili posti a garanzia delle esposizioni o derivanti dal re-impossessamento a seguito dello scioglimento dei contratti di locazione finanziaria.

(17) La presente condizione non si ritiene verificata quando, a titolo esemplificativo: i) la conclusione del contratto di leasing operativo si fonda sulla valutazione del merito di credito eseguita dalla capogruppo o altra società del gruppo bancario; ii) la riscossione dei canoni di *leasing* (o qualsiasi azione volta al recupero dei crediti derivanti dal contratto di leasing operativo) è gestita dalla capogruppo o da altra società del gruppo bancario.

*SEZIONE III*

**AUTORIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI  
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA CAPOGRUPPO**

**1. Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo**

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate alla Sez. II, par. 1, lett. b) e c) presentano istanza di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo.

L'istanza di autorizzazione, a firma del legale rappresentante della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista o di altro soggetto appositamente delegato, è presentata:

- da parte delle società di cui alla Sezione II, par. 1, lett. b), alla Banca d'Italia, in qualità di autorità competente per la vigilanza su base consolidata, e all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia (1);
- da parte delle società di cui alla Sezione II, par. 1, lett. c), all'autorità dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia competente per la vigilanza su base consolidata e alla Banca d'Italia (2).

L'autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo è richiesta anche dalle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designate ai sensi dell'art. 60-bis, comma 3, lett. c), TUB. In tal caso, l'istanza è presentata alla Banca d'Italia congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

Nei casi di società di partecipazione finanziaria mista, l'istanza è trasmessa anche al coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui la società ha sede legale.

Nell'istanza sono fornite tutte le informazioni necessarie alla verifica delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione previste dall'art. 60-bis, comma 2, TUB.

All'istanza di autorizzazione sono allegati:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, l'ultimo bilancio approvato, il codice fiscale nonché l'eventuale progetto di modificazione degli statuti secondo quanto previsto alla Sez. VI;

---

(1) Nei casi in cui il gruppo bancario è da considerarsi significativo ai fini del MVU, l'istanza di autorizzazione è presentata alla Banca Centrale Europea in qualità di autorità competente per la vigilanza consolidata e all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha la sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se tale Stato non partecipa al MVU.

(2) Nei casi in cui il gruppo bancario è da considerarsi significativo ai fini del MVU, l'istanza di autorizzazione è presentata all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata, ove lo Stato non partecipi al MVU, e alla Banca Centrale Europea se la società ha la sede legale in uno Stato che partecipa al MVU.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione III – Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

- b) la descrizione, anche mediante rappresentazione grafica, del gruppo di appartenenza, dalla quale risulti la posizione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista all'interno dello stesso (3), nonché la dichiarazione attestante il soddisfacimento delle condizioni indicate al par. 1 della Sez. II, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato A del presente Capitolo;
- c) il verbale della riunione dell'organo con funzione di supervisione strategica della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, nel corso della quale è stato verificato il possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB (4-5);
- d) l'elenco dei soggetti che detengono partecipazioni, dirette o indirette, nel capitale della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, ordinati in base alle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto per il tramite del quale si detiene la partecipazione (6);
- e) la documentazione per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 25 TUB in capo ai soggetti che sono titolari di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista (7);
- f) la documentazione riguardante la struttura di governo societario e organizzativa interna del gruppo, dalla quale emerga la struttura del processo decisionale e l'esistenza di adeguati flussi informativi, e quella riguardante l'articolazione dei compiti nel gruppo, con specifico riferimento alle modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento, al sistema dei controlli interni e alle funzioni aziendali di controllo;
- g) copia degli statuti delle società del gruppo diverse dalle banche, dalle SIM, dalle società di gestione del risparmio e dagli intermediari finanziari iscritti negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB, da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta dalle società medesime (8);

(3) La descrizione deve fornire evidenza: del gruppo societario di appartenenza, della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, delle società bancarie e finanziarie ricomprese nel gruppo bancario, di quelle consolidate ai sensi dell'art. 18 CRR nonché delle società, anche diverse dalle precedenti, comunque controllate o partecipate dalla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista. La descrizione deve inoltre dare particolare evidenza delle distinte articolazioni societarie italiane ed estere, dell'attività esercitata dalle società che compongono il gruppo bancario, del tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, fornire l'indicazione della misura percentuale della partecipazione.

(4) Nel caso in cui la documentazione richiesta sia già stata trasmessa alla Banca d'Italia, nell'istanza la società indica le circostanze nelle quali la documentazione è stata trasmessa e attesta che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto in precedenza comunicato. Resta ferma la possibilità per Banca d'Italia di chiedere la produzione di documentazione aggiornata.

(5) Per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, all'istanza è allegata anche la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni previste all'art. 36, d.l. n. 201/2011 (*interlocking*).

(6) L'elenco deve dare particolare evidenza dei soggetti che detengono una partecipazione qualificata.

(7) Cfr. Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata"; si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1, Sezione IV. Nel caso in cui la documentazione richiesta sia già stata trasmessa alla Banca d'Italia, nell'istanza la società indica le circostanze nelle quali la documentazione è stata trasmessa e attesta che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto in precedenza comunicato. Resta ferma la possibilità per Banca d'Italia di chiedere la produzione di documentazione aggiornata.

(8) Nel caso in cui gli statuti venissero modificati successivamente all'iscrizione all'albo dei gruppi bancari, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è tenuta ad inviarne alla Banca d'Italia una versione aggiornata.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione III – Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

- h) codice meccanografico delle società del gruppo iscritte negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB e delle altre società del gruppo disciplinate dal TUF.

La documentazione indicata alle lett. c) ed e) deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

La società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata nell'ambito di un procedimento di esclusione non è tenuta a presentare la documentazione indicata alle lett. b), f), g) e h)], nel caso in cui la documentazione richiesta sia già stata allegata all'istanza della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata e non siano nel frattempo intervenute modifiche. Resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia di chiedere la produzione di documentazione aggiornata.

La società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nei documenti allegati all'istanza di autorizzazione.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al presente paragrafo.

### **2. Condizioni per l'autorizzazione e relativi criteri di valutazione**

Fermo restando quanto indicato ai successivi par. 5 e 6, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista sono autorizzate all'assunzione del ruolo di capogruppo se soddisfano, oltre all'adozione della forma di società di capitali o di forme analoghe previste dal diritto di un altro Stato membro, le seguenti condizioni (9):

- a) gli assetti organizzativi e di controllo e l'articolazione dei compiti nell'ambito del gruppo assicurano il coordinamento efficace dei soggetti del gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, flussi informativi adeguati nonché il rispetto delle politiche di gruppo e delle disposizioni emanate dalla capogruppo e delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata (10). A questo fine, la Banca d'Italia valuta che la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista sia in grado di assicurare che il gruppo sia dotato di un assetto di governo societario e di un sistema di controlli interni conforme a quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitoli 1 e 3 (cfr., in particolare, Capitolo 3, Sezione V);
- b) la struttura del gruppo non ostacola l'effettivo esercizio della vigilanza su base individuale e consolidata delle banche del gruppo di appartenenza, anche avuto riguardo alla posizione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, alla struttura partecipativa del gruppo e al ruolo della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista all'interno del gruppo. A questo fine, la Banca d'Italia valuta l'idoneità dell'articolazione del gruppo e dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione e il rispetto della disciplina ad essi applicabile; assume particolare rilievo la circostanza che la struttura del gruppo risponda a un evidente obiettivo economico e lecito,

(9) Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione, la Banca d'Italia tiene anche conto delle previsioni contenute negli statuti della capogruppo e delle società controllate.

(10) Al riguardo, la Banca d'Italia tiene anche conto della forma giuridica, tra quelle espressamente ammesse (cfr. Sez. II, par. 1.1), con la quale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è stata costituita.

al fine di evitare la creazione di strutture complesse e poco chiare. L'autorizzazione non è rilasciata se nella struttura del gruppo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della capogruppo delle funzioni di direzione e coordinamento; in tal caso, la Banca d'Italia indica alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista le modifiche da apportare. Si applica quanto previsto all'ultimo periodo del par. 3;

- c) gli assetti di governo societario e la composizione degli organi, anche in termini di numero di componenti, sono adeguati alle esigenze della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista e alle responsabilità alla stessa spettanti (11) e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista sono idonei ai sensi dell'art. 26 TUB;
- d) i soggetti che detengono nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista partecipazioni qualificate, dirette o indirette, soddisfano le condizioni previste dall'art. 19 TUB; (12);
- e) non sussistono, tra la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

La Banca d'Italia collabora con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, come individuata dal precedente par. 1, per assicurare il buon esito del procedimento. Quando è autorità di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia cura l'istruttoria e la trasmette all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

### **3. Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è rilasciata entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento dell'istanza, se sussistono le condizioni previste dall'articolo 60-*bis*, comma 2 TUB e dalla presente Sezione, nel caso l'operazione non contrasti con la sana e prudente gestione della banca o del gruppo bancario (13).

Nei casi in cui la Banca d'Italia è autorità di vigilanza su base consolidata, l'autorizzazione è rilasciata congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia; il provvedimento di autorizzazione, debitamente motivato, è notificato alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista dalla Banca d'Italia.

---

(11) Cfr. le disposizioni in materia di governo societario, di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1.

(12) Cfr. "Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari". Le valutazioni in materia di idoneità e alla qualità dei partecipanti al capitale tengono conto della legge nazionale della società oggetto dell'acquisizione.

(13) Nelle more del procedimento di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo, il rispetto delle disposizioni prudenziali applicabili a livello consolidato o sub-consolidato è assicurato dalla banca soggetta alla vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della CRD.

Nei casi in cui la Banca d'Italia non è autorità di vigilanza su base consolidata, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con la Banca d'Italia, in qualità di autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista; in tal caso, il provvedimento di autorizzazione, debitamente motivato, è notificato alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista dall'autorità di vigilanza su base consolidata.

Nei casi di società di partecipazione finanziaria mista, se il coordinatore del conglomerato finanziario è diverso dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità competente dello Stato membro in cui la società ha la sede legale, l'autorizzazione viene rilasciata d'intesa con il coordinatore.

L'autorizzazione è negata entro 4 mesi dalla data di ricevimento dell'istanza, se è completa e corredata della documentazione richiesta; in caso di documentazione incompleta, la decisione è assunta entro 4 mesi dal ricevimento della documentazione integrativa. La Banca d'Italia può, tra l'altro, assumere nei confronti della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista i provvedimenti previsti dalla lett. d), comma 1, dell'art. 67-ter TUB, secondo le modalità indicate dallo stesso articolo e, nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, dall'articolo 67-bis, comma 3-bis TUB (14).

#### **4. Revoca dell'autorizzazione**

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, ai sensi del comma 5 dell'art. 60-bis TUB, l'autorizzazione di cui al par. 1 della presente Sezione è revocata se:

- a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
- c) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 99 TUB.

Per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate alla Sezione II, par. 1, lett. b), la revoca è disposta dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

Per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate alla Sezione II, par. 1, lett. c), la revoca è disposta dalla Banca d'Italia congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

Nei casi di revoca dell'autorizzazione, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista modifica l'oggetto sociale per escludere l'esercizio di funzioni di direzione e coordinamento sul gruppo oppure dispone la liquidazione; per l'esercizio del ruolo di capogruppo di cui all'articolo 61 TUB, può essere designata in via temporanea,

---

(14) In caso di disaccordo tra le autorità, qualora una decisione congiunta non sia raggiunta entro due mesi dalla presentazione dell'istruttoria da parte dell'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, la questione è deferita all'ABE e le autorità si astengono dall'assumere qualsiasi determinazione in merito all'istanza. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento e le autorità competenti adottano un provvedimento congiunto conforme alla pronuncia dell'ABE. Nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, quando il provvedimento debba essere adottato d'intesa con il coordinatore del conglomerato, la questione può essere deferita, oltre che all'ABE, all'AEAP.

alternativamente, una banca italiana o un'altra società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia appartenenti al gruppo; a queste sono attribuiti i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.

La Banca d'Italia può esercitare nei confronti della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista gli altri poteri di intervento previsti dalla lett. d), comma 1, dell'art. 67-ter TUB, secondo le modalità indicate dallo stesso articolo e, nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, dall'articolo 67-bis, comma 3-bis TUB (15).

## **5. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 19 TUB**

Nel caso in cui l'assunzione della qualifica di capogruppo derivi dall'acquisizione o dall'incremento di una partecipazione qualificata soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista presenta le istanze di autorizzazione contestualmente (16), facendone espressa menzione nella documentazione presentata.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 19 e 60-bis, comma 1 del TUB (17). L'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB non è rilasciata prima della conclusione del procedimento di autorizzazione all'assunzione della qualifica di capogruppo. In questo caso, il procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB può essere sospeso per un periodo non inferiore a 20 giorni lavorativi e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione all'assunzione della qualifica di capogruppo.

## **6. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB**

Nel caso in cui l'assunzione della qualifica di capogruppo da parte della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista derivi dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'art. 14 TUB, di una delle società da questa controllate, le rispettive istanze di autorizzazione sono presentate contestualmente e ne fanno espressamente menzione nella documentazione presentata.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 14 e 60-bis, comma 1 del TUB.

---

(15) In caso di disaccordo tra le autorità, qualora una decisione congiunta non sia raggiunta entro due mesi dalla presentazione dell'istruttoria da parte dell'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, la questione è deferita all'ABE e le autorità si astengono dall'assumere qualsiasi determinazione in merito all'istanza. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento e le autorità competenti adottano un provvedimento congiunto conforme alla pronuncia dell'ABE. Nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, quando il provvedimento debba essere adottato d'intesa con il coordinatore del conglomerato, la questione può essere deferita, oltre che all'ABE, all'AEAP.

(16) L'istanza di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo è presentata secondo le modalità indicate al par. 2 della presente Sezione; l'istanza di autorizzazione all'acquisizione della partecipazione qualificata, ai sensi dell'art. 19 TUB, è invece presentata alla Banca d'Italia.

(17) In sede di valutazione delle condizioni indicate all'art. 60-bis, comma 2 TUB, possono assumere rilievo gli stessi elementi istruttori che vengono presi in considerazione, nel corso del procedimento previsto dall'art. 19 TUB, per la valutazione delle condizioni ivi indicate; a tal fine, le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano, ove possibile, la trasmissione degli elementi istruttori rilevanti.

## **7. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 61-bis TUB**

Nel caso in cui la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista intenda ottenere l'autorizzazione all'assunzione della qualifica di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, comma 2, TUB unitamente all'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 61-bis TUB, le rispettive istanze di autorizzazione sono presentate contestualmente e ne fa espressamente menzione nella documentazione presentata.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 61-bis e 60-bis, comma 2, del TUB (18). L'autorizzazione ai sensi dell'art. 61-bis TUB non è rilasciata prima della conclusione del procedimento di autorizzazione all'assunzione della qualifica di capogruppo. In questo caso, il procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 61-bis TUB è sospeso fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione all'assunzione della qualifica di capogruppo.

## **8. Coordinamento con l'esenzione di cui all'art. 60-bis, comma 3 TUB**

Nel caso in cui è designata una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 60-bis, comma 3, lett. c) TUB, quest'ultima presenta l'istanza di autorizzazione contestualmente all'istanza di esenzione dall'assunzione della qualifica di capogruppo presentata dalla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicata alla Sez. II, par. 1, lett. b) o c).

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente, dall'art. 60-bis, comma 2 e 3, del TUB (19). L'autorizzazione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata non è rilasciata prima della conclusione del procedimento di esenzione dall'assunzione della qualifica di capogruppo. In questo caso, il procedimento di autorizzazione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata può essere sospeso per un periodo non inferiore a 20 giorni lavorativi e fino alla conclusione del procedimento di esenzione dall'assunzione della qualifica di capogruppo.

---

(18) In sede di valutazione delle condizioni indicate all'art. 60-bis, comma 2 TUB, possono assumere rilievo gli stessi elementi istruttori che vengono presi in considerazione, nel corso del procedimento previsto dall'art. 61-bis TUB, per la valutazione delle condizioni ivi indicate; a tal fine, le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano, ove possibile, la trasmissione degli elementi istruttori rilevanti.

(19) In sede di valutazione delle condizioni indicate all'art. 60-bis, comma 2 TUB, possono assumere rilievo gli stessi elementi istruttori che vengono presi in considerazione, nel corso del procedimento previsto dall'art. 60-bis, comma 3 TUB, per la valutazione delle condizioni ivi indicate; a tal fine, le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano, ove possibile, la trasmissione degli elementi istruttori rilevanti.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione IV – Esenzione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

---

*SEZIONE IV*

**ESENZIONE DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI  
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA**

**1. Soggetti ammessi a presentare l'istanza di esenzione**

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate alla Sez. II, par. 1, lett. b) e c), TUB possono presentare istanza di esenzione dall'assunzione della qualifica di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, comma 3, TUB.

L'istanza di esenzione, a firma del legale rappresentante della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista o di altro soggetto appositamente delegato, è presentata:

- per le società indicate alla Sezione II, par. 1, lett. b), alla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata e all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha la sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia (1);
- per le società indicate alla Sezione II, par. 1 lett. c), all'autorità dello Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia competente per la vigilanza su base consolidata e alla Banca d'Italia (2).

Nei casi di società di partecipazione finanziaria mista, l'istanza è trasmessa anche al coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui la società ha sede legale.

Nell'istanza sono fornite tutte le informazioni necessarie alla verifica delle condizioni per la concessione dell'esenzione previste dall'art. 60-bis, comma 3, TUB e, in particolare, le informazioni riguardanti:

- a) la struttura del gruppo di cui fa parte la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista;
- b) l'individuazione della banca o della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata;
- c) l'organizzazione interna e l'articolazione dei compiti all'interno del gruppo bancario.

---

(1) Nei casi in cui il gruppo bancario è da considerarsi significativo ai fini del MVU, l'istanza di autorizzazione è presentata alla Banca Centrale Europea in qualità di autorità competente per la vigilanza consolidata e all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha la sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se tale Stato non partecipa al MVU.

(2) Nei casi in cui il gruppo bancario è da considerarsi significativo ai fini del MVU, l'istanza di autorizzazione è presentata all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata, ove lo Stato non partecipi al MVU, e alla Banca Centrale Europea se la società ha la sede legale in uno Stato che partecipa al MVU.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione IV – Esenzione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

All'istanza di esenzione sono allegati:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, l'ultimo bilancio approvato, il codice fiscale nonché il progetto di modificazione degli statuti secondo quanto indicato alla Sez. VI (3);
- b) la descrizione, anche mediante rappresentazione grafica, del gruppo di appartenenza, dalla quale risulti la posizione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che presenta istanza di esenzione e della banca o della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata all'interno dello stesso (4) nonché la dichiarazione attestante il soddisfacimento delle condizioni indicate al par. 1 della Sezione II, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato A del presente Capitolo;
- c) l'elenco dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista;
- d) l'elenco dei soggetti che detengono partecipazioni, dirette o indirette, al capitale della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, ordinati in base alle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto per il tramite del quale si detiene la partecipazione (5);
- e) la documentazione riguardante la struttura di governo societario e organizzativa interna del gruppo, dalla quale emerga la struttura del processo decisionale, e quella riguardante l'articolazione dei compiti nel gruppo, con specifico riferimento alle modalità con le quali la banca o la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento, al sistema dei controlli interni e alle funzioni aziendali di controllo;
- f) copia dello statuto della banca o della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata nonché copia dei progetti di modificazione dello statuto secondo quanto previsto alla Sezione VI, dal quale risulti che la società designata esercita le funzioni di direzione e coordinamento sulle società del gruppo e alla stessa sono attribuiti i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;
- g) la dichiarazione, a firma del legale rappresentante della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, dalla quale risulti che la società non è stata designata come entità di risoluzione ai sensi del d.lgs. n. 180/2015 o delle corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2014/59/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista;

(3) Lo statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella Sezione VI e, in particolare, deve prevedere che alla società è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate.

(4) La descrizione deve fornire evidenza: del gruppo societario di appartenenza, della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, della banca designata, delle società bancarie, finanziarie e strumentali ricomprese nel gruppo bancario, di quelle consolidate ai sensi dell'art. 18 CRR nonché delle società, anche diverse dalle precedenti, comunque controllate o partecipate dalla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista. La descrizione deve inoltre dare particolare evidenza delle distinte articolazioni societarie italiane ed estere, dell'attività esercitata dalle società che compongono il gruppo bancario, del tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, fornire l'indicazione della misura percentuale della partecipazione.

(5) L'elenco deve dare particolare evidenza dei soggetti che detengono una partecipazione qualificata.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione IV – Esenzione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

- h) copia degli statuti delle società del gruppo diverse dalle banche, dalle SIM, dalle società del gruppo iscritte negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB e delle altre società del gruppo disciplinate dal TUF, da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta dalle società medesime (6);
- i) codice meccanografico delle società del gruppo iscritte negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB e delle altre società del gruppo disciplinate dal TUF.

La società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nei documenti allegati all'istanza di esenzione.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione indicata al presente paragrafo.

### **2. Condizioni per l'esenzione e relativi criteri di valutazione**

Fermo restando quanto indicato ai successivi par. 4 e 5, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista sono esentate dall'assunzione della qualifica di capogruppo se soddisfano le seguenti condizioni (7):

- a) la società di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la società di partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione a società bancarie e finanziarie (8);
- b) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non è designata come entità di risoluzione ai sensi del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 o dalle corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2014/59/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ha sede legale. La Banca d'Italia si coordina, se del caso, con l'autorità di risoluzione di gruppo, come individuata dall'art. 1, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 180/2015 o dalle corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2014/59/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ha sede legale. La Banca d'Italia può richiedere all'autorità di risoluzione di gruppo la trasmissione del piano di risoluzione di gruppo;

---

(6) Nel caso in cui gli statuti venissero modificati successivamente all'iscrizione all'albo dei gruppi bancari, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è tenuta ad inviarne alla Banca d'Italia una versione aggiornata.

(7) A mero titolo esemplificativo, l'esenzione viene concessa alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che: (i) è tenuta al rispetto della disciplina prudenziale su base sub-consolidata ma non esercita, all'interno del gruppo di appartenenza, funzioni di direzione e coordinamento; (ii) è controllata da un'altra società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che esercita, all'interno del gruppo di appartenenza, funzioni di direzione e coordinamento; (iii) controlla esclusivamente una banca italiana ed è soggetta, per espressa previsione statutaria, al divieto di esercitare funzioni di direzione e coordinamento all'interno del gruppo di appartenenza.

(8) Non è precluso alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista l'esercizio di attività ulteriori nell'ambito del gruppo di appartenenza, quali ad esempio l'emissione di obbligazioni o la concessione di finanziamenti alle società controllate, a condizione che queste attività siano accessorie o connesse all'attività esclusiva o prevalente di assunzione di partecipazioni di controllo.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione IV – Esenzione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

- c) è designata una banca avente sede legale in Italia o una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista controllata avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento indicate all'art. 61 TUB e a questa sono attribuiti i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata (9). La Banca d'Italia valuta gli assetti organizzativi e di controllo del gruppo e delle singole società controllate e l'articolazione dei compiti nell'ambito del gruppo, nonché la capacità della banca o della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata di assumere le decisioni sugli aspetti gestionali, operativi e finanziari nell'ambito del gruppo o delle singole società, di definirne strategie, politiche, procedure e processi e assicurare il loro rispetto da parte delle società del gruppo;
- d) lo statuto prevede espressamente che alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate. Lo statuto indica altresì che la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è tenuta a fornire dati e notizie alla capogruppo per l'emanazione da parte di quest'ultima delle disposizioni volte ad assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza. Resta ferma la possibilità per la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista di esercitare i diritti che le vengono direttamente attribuiti, in qualità di socio di una o più società del gruppo, dal codice civile o dalle corrispondenti disposizioni in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ha la sede legale (10). La Banca d'Italia può richiedere la trasmissione dei verbali delle riunioni dell'organo con funzione di supervisione strategica della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista utili all'accertamento su base continuativa del rispetto della presente condizione;
- e) non vi sono ostacoli all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza su base consolidata. A questo fine la Banca d'Italia verifica che nella struttura del gruppo non siano presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento da parte della banca o della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata e, se del caso, indica alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che presenta istanza di esenzione le modifiche da apportare.

La Banca d'Italia collabora con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, come individuata dal precedente par. 1, per assicurare il buon esito del procedimento; in particolare, nei casi in cui è autorità di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia cura l'istruttoria e la trasmette all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

(9) Nel caso di designazione di una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, la presente condizione viene verificata nell'ambito del procedimento di autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 1 TUB e della Sezione III.

(10) Ai fini delle valutazioni previste dal presente paragrafo, la Banca d'Italia tiene conto della legge nazionale della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista (cfr. Considerando (5) della CRD V).

### **3. Concessione dell'esenzione**

L'esenzione indicata alla presente Sezione è concessa entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento dell'istanza se sussistono le condizioni previste dall'articolo 60-*bis*, comma 3 TUB e dalla presente Sezione (11).

Nei casi in cui la Banca d'Italia è l'autorità di vigilanza su base consolidata, l'esenzione è concessa congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia; il provvedimento di esenzione, debitamente motivato, è notificato alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista dalla Banca d'Italia.

Nei casi in cui la Banca d'Italia non è autorità di vigilanza su base consolidata, l'esenzione è concessa dall'autorità di vigilanza su base consolidata congiuntamente con la Banca d'Italia, in qualità di autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista; il provvedimento di esenzione, debitamente motivato, è notificato alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista dall'autorità di vigilanza su base consolidata.

Nei casi di società di partecipazione finanziaria mista, se il coordinatore del conglomerato finanziario è diverso dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità competente dello Stato membro in cui la società ha la sede legale, l'esenzione viene concessa d'intesa con il coordinatore (12).

La società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata è ricompresa, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. i-bis), TUB, tra i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata (13).

Se non sussistono le condizioni indicate al presente paragrafo o se vengono meno successivamente alla concessione dell'esenzione, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista presenta istanza di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo, secondo le modalità e i termini indicati dalla Sezione III (14).

---

(11) Nelle more del procedimento di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo, il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata o sub-consolidata è assicurato dalla banca o dalla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della CRD.

(12) In caso di disaccordo tra le autorità, qualora una decisione congiunta non sia raggiunta entro due mesi dalla presentazione dell'istruttoria da parte dell'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, la questione è deferita all'ABE e le autorità si astengono dall'assumere qualsiasi determinazione in merito all'istanza. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento e le autorità competenti adottano un provvedimento congiunto conforme alla pronuncia dell'ABE. Nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, quando il provvedimento debba essere adottato d'intesa con il coordinatore del conglomerato, la questione può essere deferita, oltre che all'ABE, all'AEAP.

(13) Fanno eccezione le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentate che siano anche escluse dal perimetro di consolidamento (cfr. Sezione IV-*bis*), le quali sono comunque sottoposte ai poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia in base all'art. 65, comma 1, lett. h) TUB.

(14) Fino al rilascio dell'autorizzazione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista precedentemente esentata, il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata o sub-consolidata è assicurato dalla banca o dalla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata, ovvero da un'altra società del gruppo temporaneamente designata ai sensi dell'art. 67-*ter*, co. 1, lett. d) TUB..

#### **4. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 19 TUB**

Nel caso in cui il verificarsi delle condizioni per l'assunzione della qualifica di capogruppo derivi dall'acquisizione o dall'incremento di una partecipazione qualificata soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che intende ottenere l'esenzione ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 3, del TUB presenta l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB e l'istanza di esenzione contestualmente (15), facendone espressa menzione nella documentazione presentata.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 19 e 60-*bis*, comma 3 del TUB (16). L'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB non è rilasciata prima della conclusione del procedimento di esenzione dall'assunzione della qualifica di capogruppo. In questo caso, il procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB può essere sospeso per un periodo non inferiore a 20 giorni lavorativi e fino alla conclusione del procedimento di esenzione dall'assunzione della qualifica di capogruppo.

#### **5. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB**

Nel caso in cui il verificarsi delle condizioni per l'assunzione della qualifica di capogruppo da parte della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista derivi dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'art. 14 TUB e relative disposizioni di attuazione, di una delle società da questa controllate, e la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista intende essere esentata ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 3, TUB, le rispettive istanze sono presentate contestualmente e fanno espressamente menzione di questa circostanza.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 14 e 60-*bis*, comma 3, del TUB.

#### **6. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 61-*bis* TUB**

Nel caso in cui la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista intenda ottenere l'esenzione dall'assunzione della qualifica di capogruppo ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 3, TUB unitamente all'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 61-*bis* TUB, le rispettive istanze di autorizzazione sono presentate contestualmente, facendone espressamente menzione nella documentazione presentata.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente, dagli

---

(15) L'istanza di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo è presentata secondo le modalità indicate al par. 2 della presente Sezione; l'istanza di autorizzazione all'acquisizione della partecipazione qualificata, ai sensi dell'art. 19 TUB, è invece presentata alla Banca d'Italia.

(16) In sede di valutazione delle condizioni indicate all'art. 60-*bis*, comma 2 TUB, possono assumere rilievo gli stessi elementi istruttori che vengono presi in considerazione, nel corso del procedimento previsto dall'art. 19 TUB, per la valutazione delle condizioni ivi indicate; a tal fine, le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano, ove possibile, la trasmissione degli elementi istruttori rilevanti.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione IV – Esenzione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

---

artt. 61-*bis* e 60-*bis*, comma 3, del TUB (17). L'autorizzazione ai sensi dell'art. 61-*bis* TUB non è rilasciata prima della conclusione del procedimento di esenzione ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 3, TUB. In questo caso, il procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 61-*bis* TUB è sospeso fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione all'assunzione della qualifica di capogruppo.

## **7. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 60-*bis*, comma 1 TUB**

Nel caso in cui è designata una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 3, lett. c) TUB, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicata alla Sez. II, par. 1, lett. b) o c) presenta l'istanza di esenzione dall'assunzione della qualifica di capogruppo contestualmente all'istanza di autorizzazione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata, facendone espressa menzione nella documentazione presentata.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente, dall'art. 60-*bis*, commi 2 e 3, del TUB (18).

---

(17) In sede di valutazione delle condizioni indicate all'art. 60-*bis*, comma 2 TUB, possono assumere rilievo gli stessi elementi istruttori che vengono presi in considerazione, nel corso del procedimento previsto dall'art. 61-*bis* TUB, per la valutazione delle condizioni ivi indicate; a tal fine, le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano, ove possibile, la trasmissione degli elementi istruttori rilevanti.

(18) In sede di valutazione delle condizioni indicate all'art. 60-*bis*, comma 3 TUB, possono assumere rilievo gli stessi elementi istruttori che vengono presi in considerazione, nel corso del procedimento previsto dall'art. 60-*bis*, comma 2 TUB, per la valutazione delle condizioni ivi indicate; a tal fine, le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano, ove possibile, la trasmissione degli elementi istruttori rilevanti.

SEZIONE IV-*bis*

ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI  
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA ESENTATE

**1. Autorizzazione a escludere le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentate dal perimetro di consolidamento prudenziale**

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentate dall'assunzione della qualifica di capogruppo ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 3, TUB possono presentare istanza di autorizzazione per l'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale.

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che intendono ottenere l'esclusione ai sensi dell'art. 60-*ter* TUB unitamente all'esenzione ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 3, TUB, presentano le rispettive istanze contestualmente, facendone espressa menzione nella documentazione presentata (1).

L'istanza di autorizzazione, a firma del legale rappresentante della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista o di altro soggetto appositamente delegato, è presentata alle autorità competenti individuate dalla Sezione IV, par. 1.

Nell'istanza sono fornite tutte le informazioni necessarie alla verifica delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione previste dall'art. 60-*ter*, comma 2, TUB.

All'istanza di autorizzazione sono allegati:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, l'ultimo bilancio approvato, nonché il codice fiscale della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista;
- b) la descrizione, anche mediante rappresentazione grafica, del perimetro di consolidamento prudenziale relativo alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che presenta istanza di autorizzazione, dalla quale risulti la posizione di quest'ultima, nonché di tutti i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale (2);
- c) un prospetto contenente l'importo di: i fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di leva finanziaria sulla base della situazione consolidata riferita alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che presenta istanza, nonché sulla base della situazione consolidata della banca o della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata;
- d) la documentazione riguardante la struttura di governo societario e organizzativa interna del gruppo, nonché il sistema dei controlli interni, dalla quale emerga la struttura del processo decisionale e quella riguardante l'articolazione dei compiti nel gruppo, con specifico riferimento alle modalità con le quali la banca o la società di partecipazione finanziaria o di

---

(1) In tal caso, si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi (cfr. art. 14, co. 3 del Regolamento unitario sui procedimenti amministrativi della Banca d'Italia).

(2) La descrizione deve fornire evidenza della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, del gruppo societario di appartenenza, nonché dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale.

partecipazione finanziaria mista designata intende assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata, nonché l'adeguata gestione dei rischi, anche di natura legale o reputazionale (3), riguardanti il relativo perimetro di consolidamento prudenziale.

La società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista trasmette anche una versione aggiornata della documentazione di cui al par. 1 della Sezione IV, ove siano intervenute modifiche successivamente alla concessione dell'esenzione dall'assunzione della qualifica di capogruppo.

La società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista si impegna a mantenere su base continuativa una composizione del patrimonio netto, delle attività e passività, nonché degli elementi fuori bilancio tale da soddisfare le condizioni previste dall'art. 60-ter, comma 2, TUB; in ogni caso, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nei documenti allegati all'istanza di autorizzazione.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione indicata al presente paragrafo (4).

## **2. Condizioni per l'autorizzazione e relativi criteri di valutazione**

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentate sono escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale se soddisfano le seguenti condizioni (5):

- a) l'esclusione non pregiudica l'esercizio efficace della vigilanza sulla banca controllata o su base consolidata. A tal fine, nei casi in cui il gruppo bancario è da considerarsi meno significativo ai fini del MVU, la Banca d'Italia tiene conto dei criteri indicati dalla Guida BCE (6), in quanto richiamati dalla sezione "Vigilanza consolidata e deroghe ai requisiti prudenziali" dell'Allegato alla Raccomandazione BCE (7);
- b) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non detiene partecipazioni diverse da quelle nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca. A tal fine, per partecipazioni si intendono le esposizioni in strumenti di capitale ai sensi dell'art. 133, paragrafo 1 del CRR;
- c) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non ricorre in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni che non siano relative alla

---

(3) Si fa riferimento, ad esempio, ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché a quelli derivanti dalla non corretta applicazione della normativa fiscale.

(4) Si fa riferimento, ad esempio, ai contratti relativi all'emissione di strumenti di capitale o di debito da parte della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista.

(5) Nei casi in cui il gruppo bancario è da considerarsi significativo ai fini del MVU, le condizioni sono valutate dalla Banca Centrale Europea in qualità di autorità competente per la vigilanza consolidata e all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha la sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se tale Stato non partecipa al MVU.

(6) Cfr. Guida della Banca centrale europea del 24 marzo 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, e successive modifiche e integrazioni.

(7) Cfr. Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2025, che modifica la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione IV-bis – Esclusione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentate

---

partecipazione nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca (8). A tal fine, nei casi in cui il gruppo bancario è da considerarsi meno significativo ai fini del MVU, la Banca d'Italia tiene conto dei criteri indicati dalla Guida BCE, in quanto richiamati nella sezione “Vigilanza consolidata e deroghe ai requisiti prudenziali” dell’Allegato alla Raccomandazione BCE.

La Banca d'Italia collabora con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, come individuata dal par. 1 della Sezione IV, per assicurare il buon esito del procedimento; in particolare, nei casi in cui è autorità di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia cura l'istruttoria e la trasmette all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

### **3. Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione indicata alla presente Sezione è rilasciata dalle autorità competenti individuate dalla Sezione IV, par. 3, entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento dell'istanza se sussistono le condizioni previste dall'articolo 60-ter, comma 2, TUB e dalla presente Sezione.

La società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esclusa è ricompresa, ai sensi dell'art. 65, co. 1, lett. h), TUB, tra i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata e, pertanto, soggetta agli artt. 66, 67-bis e 68 TUB.

Se non sussistono le condizioni indicate al presente paragrafo o se vengono meno successivamente al rilascio dell'autorizzazione, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista viene inclusa nel perimetro di consolidamento prudenziale, nonché ricompresa tra i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a) ovvero i-bis), TUB, a seconda dei casi; la Banca d'Italia assume la decisione nell'ambito del procedimento amministrativo di “Modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo”.

---

(8) A tal fine, non rileva, a titolo esemplificativo, la proprietà e la gestione di immobili destinati, in tutto o in parte, a uso funzionale all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.

*SEZIONE V*

**POTERI DELLA CAPOGRUPPO E  
OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE**

L'art. 61, co. 1 TUB definisce i compiti della capogruppo, attribuendole la direzione e il coordinamento del gruppo bancario.

Nell'ambito di queste funzioni, la capogruppo assicura il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata. Alla capogruppo è attribuito il ruolo di referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza su base consolidata (1). Essa emana disposizioni alle componenti del gruppo bancario per l'attuazione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti nell'interesse della stabilità del gruppo dalla Banca d'Italia. Dette disposizioni possono essere indirizzate anche ad una sola o ad alcune società appartenenti al gruppo bancario.

La capogruppo richiede alle società appartenenti al gruppo bancario notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'emanazione delle disposizioni sopra richiamate; a tal fine, la capogruppo assicura, all'interno del gruppo bancario, l'esistenza di adeguati flussi informativi.

La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole società del gruppo delle disposizioni emanate per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti della Banca d'Italia; ciò con particolare riguardo alla vigilanza informativa (2) e alla vigilanza regolamentare, riferita - fra l'altro - all'adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili, al contenimento del rischio, al governo societario, all'organizzazione amministrativo-contabile e ai controlli interni, ai sistemi di remunerazione e incentivazione.

Gli amministratori delle società controllate, ivi incluse le società con sede legale all'estero, e, se del caso, della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata dal ruolo di capogruppo (cfr. Sez. IV) sono tenuti a:

- dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo in esecuzione dei provvedimenti impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;
- fornire ogni dato e informazione necessari alla capogruppo per l'emanazione delle disposizioni e per la verifica da parte di quest'ultima del rispetto delle stesse;
- prestare alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.

Nel caso di società controllate aventi sede legale all'estero, la capogruppo, nel rispetto dei vincoli locali, adotta tutte le iniziative atte a garantire risultati comparabili a quelli previsti dalle

---

(1) Il ruolo di referente della Banca d'Italia può essere assunto: (i) in caso di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo (cfr. Sez. IV), dalla banca italiana o dalla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea designata per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 61 TUB; (ii) in caso di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 60-bis TUB (cfr. par. 4, Sez. III), dalla banca o dalla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata temporaneamente per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 61 TUB; pertanto, a questi soggetti sono attribuiti i poteri e le risorse indicati alla presente Sezione, necessari per assicurare il rispetto delle norme in materia di vigilanza su base consolidata.

(2) Si rammenta che, per quanto riguarda la vigilanza informativa, sono tenute a trasmettere situazioni, dati e informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza su base consolidata alla capogruppo le società indicate all'art. 65 TUB, anche laddove non siano appartenenti a un gruppo bancario..

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione V – Poteri della capogruppo e obblighi delle controllate

---

presenti disposizioni, anche nei casi in cui la normativa degli Stati in cui sono insediate le controllate non preveda una disciplina del gruppo bancario analoga a quella italiana.

Restano ferme le disposizioni in materia di poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di un gruppo bancario nei confronti delle società di gestione del risparmio appartenenti al gruppo (3).

---

(3) Cfr. *Bollettino di Vigilanza* n. 10, ottobre 2009.

*SEZIONE VI*

**STATUTI**

**1. Statuto della capogruppo**

Lo statuto della capogruppo individua le responsabilità e i compiti di quest'ultima all'interno del gruppo secondo quanto di seguito indicato.

Nel caso in cui la capogruppo sia una banca, l'idoneità delle previsioni statutarie è valutata nell'ambito del procedimento di accertamento disciplinato dall'art. 56 TUB e dalle relative disposizioni attuative (1).

Nel caso in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, l'idoneità delle previsioni statutarie è valutata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ad assumere il ruolo di capogruppo (cfr. Sez. III). Per assicurare il rispetto delle condizioni per l'autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo su base continuativa, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista comunica alla Banca d'Italia, in qualità di autorità competente per la vigilanza su base consolidata, le modifiche del proprio statuto concernenti, oltre alle materie indicate ai successivi par. 1.1, 1.2 e 1.3: la denominazione; l'operatività; il capitale sociale, le azioni e il limite al possesso di azioni; la composizione, il funzionamento, i poteri e le attribuzioni degli organi sociali; i termini di approvazione del bilancio, nonché le modifiche relative ad operazioni di aumento di capitale. La comunicazione è effettuata 90 giorni prima della sottoposizione all'assemblea per l'approvazione della modificazione.

**1.1 *Oggetto sociale***

L'oggetto sociale della capogruppo deve indicare che: "la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario (denominazione) ai sensi dell'art. 61, co. 1 e 4 TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo".

**1.2 *Competenza degli organi sociali***

Le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo bancario, nonché la determinazione dei criteri per esercitare il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti impartiti dalla Banca d'Italia debbono essere

---

(1) Per ciò che concerne la procedura da seguire per le modifiche dello statuto della capogruppo bancaria, cfr. Tit. III, Cap. 1 della Circolare n. 229 (in particolare, la comunicazione in materia di modificazioni statutarie nel *Bollettino di Vigilanza* n. 3, marzo 2007).

riservate alla esclusiva competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo (2).

### 1.3 *Vigilanza*

Nello statuto deve essere indicato che la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità alle disposizioni del TUB, nonché del CRR e della CRD.

## **2. Statuto delle società controllate**

Lo statuto delle società controllate deve indicare la posizione delle società medesime nell'ambito dei gruppi cui esse appartengono; si riporta una previsione a mero titolo esemplificativo:

"La società fa parte del gruppo bancario (denominazione). In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse".

Nel caso si tratti di sub-*holding*, oltre all'indicazione dell'appartenenza al gruppo, va indicato il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nel coordinamento delle società controllate. Va altresì indicato che la società è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, le disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate (3).

Le clausole statutarie di cui al presente paragrafo, o formulazioni equivalenti, devono essere contenute negli statuti delle società controllate estere, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Capitolo e, in particolare, della precedente Sezione V.

## **3. Statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata e della società designata per le funzioni di direzione e coordinamento**

In caso di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo, lo statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata deve indicare chiaramente che a quest'ultima è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali,

---

(2) Le capogruppo che adottano il modello dualistico e che abbiano assegnato al Consiglio di Sorveglianza compiti di supervisione strategica, attribuiscono al Consiglio di Gestione la competenza per le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative del gruppo bancario considerate non strategiche ai sensi delle clausole statutarie di cui all'art. 2409-*terdecies*, primo comma, lettera f-*bis*, del codice civile. Resta fermo il divieto di delega di tali decisioni da parte del Consiglio di Gestione.

(3) Per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate all'art. 69.1 TUB, cfr. inoltre quanto previsto dalla Sezione VII, par. 1.

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione VI – Statuti

---

operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate (4); nello statuto deve altresì essere indicato che la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è tenuta a fornire dati e notizie alla capogruppo per l'emanazione da parte di quest'ultima delle disposizioni volte ad assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza. In tal caso, l'idoneità delle previsioni statutarie è valutata nell'ambito del procedimento di esenzione (cfr. Sez. IV).

In caso di esenzione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, lo statuto della banca o della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 3, lett. c) TUB prevede i poteri necessari ad assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata. Lo statuto deve risultare conforme alle indicazioni del precedente par. 1; l'accertamento è effettuato nell'ambito del procedimento di esenzione nonché, nel caso in cui sia designata una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, nell'ambito del contestuale procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 2, TUB.

---

(4) Non è precluso alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista l'esercizio dei diritti che le vengono direttamente attribuiti, in qualità di socio di una o più società del gruppo, dalla legge (cfr. Sez. IV).

*SEZIONE VII*

**SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA  
MISTA NON CAPOGRUPPO**

**1. Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo**

Sono tenute a presentare istanza di autorizzazione, senza assumere il ruolo di capogruppo, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che (1):

- a) abbiano sede legale in Italia, siano controllate da una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato dell'Unione Europea autorizzata ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 1, lett. b), TUB e siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza della Banca d'Italia (2);
- b) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e siano tenute al rispetto della disciplina prudenziale su base sub-consolidata (3).

L'istanza di autorizzazione, a firma del legale rappresentante della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, è presentata alla Banca d'Italia e, per le società indicate sub b), all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha la sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diversa; si applica quanto previsto dalla Sez. III, in quanto compatibile.

Si applica inoltre quanto previsto dalle Sezioni IV, IV-bis, V e VI, par. 1, terzo capoverso, in quanto compatibile (4). Lo statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata ai sensi del presente paragrafo deve indicare, oltre all'appartenenza al gruppo da parte della società, il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nella direzione e coordinamento delle società controllate. Deve altresì essere indicato che la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata ai sensi del presente paragrafo è tenuta ad osservare, e a far osservare alle proprie società controllate, le disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti la propria attività e quella svolta dalle proprie società controllate.

---

(1) Cfr. art. 69.1 TUB; per l'individuazione della "società di partecipazione finanziaria" o della "società di partecipazione finanziaria mista", si applica quanto previsto dal par. 1.2 della Sez. II del presente Capitolo.

(2) Tali società sono ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza della Banca d'Italia quando nell'insieme delle società da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata (cfr. art. 111 CRD).

(3) Vi rientrano, ad esempio, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista tenute all'applicazione dei requisiti su base sub-consolidata ai sensi dell'art. 11, par. 6 CRR oppure dell'art. 22 CRR.

(4) In particolare, per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate alla lett. a) della presente Sezione, i poteri nei confronti delle società controllate sono esercitati nel rispetto del ruolo di coordinamento alla stessa attribuito dalla capogruppo. La società in particolare assicura l'osservanza da parte delle sue controllate delle disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ed è tenuta a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie controllate.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione VII – Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non capogruppo

---

**2. Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea**

Fuori dai casi previsti dall'art. 60 TUB, sono tenute a presentare istanza di autorizzazione le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che hanno sede legale in Italia e controllano società bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza dell'autorità di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea (5-6).

L'istanza di autorizzazione, a firma del legale rappresentante della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, è presentata all'autorità di vigilanza su base consolidata e alla Banca d'Italia, quale autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha la sede legale la società partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista; si applica, *mutatis mutandis*, quanto previsto dalla Sez. III.

Si applica altresì, *mutatis mutandis*, quanto previsto dalle Sezioni IV, IV-bis, V, VI, par.1.

La Banca d'Italia collabora con l'autorità di vigilanza su base consolidata al fine di assicurare l'applicazione del presente paragrafo.

---

(5) Cfr. art. 69.2 TUB; per l'individuazione della "società di partecipazione finanziaria" o della "società di partecipazione finanziaria mista", si applica quanto previsto dal par. 1.2 della Sez. II del presente Capitolo.

(6) La società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicata al presente paragrafo non è soggetta ai controlli di vigilanza su base individuale da parte della Banca d'Italia; cfr. art. 69.1, co. 4 TUB.

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Allegato A – Verifica della condizione del controllo in via esclusiva o principale di società bancarie o finanziarie

### Allegato A

#### SCHEMA PER LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DEL CONTROLLO IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE DI SOCIETÀ BANCARIE O FINANZIARIE

Dati al: \_\_\_\_\_ in  $\frac{\text{migliaia}}{\text{milioni}}$  di euro

|                                       |                                                                                                                                          |                        |                                                     |                                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| SOCIETÀ COMPONENTI IL GRUPPO BANCARIO | SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA CAPOGRUPPO<br>(denominazione, forma giuridica e sede legale) |                        | INDICATORE RILEVANTE<br>ultimo bilancio annuale(1)  | INDICATORE RILEVANTE<br>bilancio annuale precedente (1) |
|                                       |                                                                                                                                          |                        | A                                                   | A                                                       |
|                                       | SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ BANCARIA E FINANZIARIA<br>(denominazione, forma giuridica e sede legale)                          | Codice attività<br>(2) | INDICATORE RILEVANTE<br>ultimo bilancio annuale (1) | INDICATORE RILEVANTE<br>bilancio annuale precedente (1) |
|                                       | DIRETTAMENTE:                                                                                                                            | <input type="text"/>   |                                                     |                                                         |
|                                       |                                                                                                                                          | <input type="text"/>   |                                                     |                                                         |
|                                       |                                                                                                                                          | <input type="text"/>   |                                                     |                                                         |
|                                       |                                                                                                                                          | <input type="text"/>   |                                                     |                                                         |
|                                       |                                                                                                                                          | <input type="text"/>   |                                                     |                                                         |
|                                       |                                                                                                                                          | <input type="text"/>   |                                                     |                                                         |
|                                       |                                                                                                                                          | <input type="text"/>   |                                                     |                                                         |
|                                       | INDIRETTAMENTE:                                                                                                                          | <input type="text"/>   |                                                     |                                                         |
|                                       | tramite _____                                                                                                                            |                        |                                                     |                                                         |
|                                       | INDIRETTAMENTE:                                                                                                                          | <input type="text"/>   |                                                     |                                                         |
|                                       | tramite _____                                                                                                                            |                        |                                                     |                                                         |
|                                       | INDIRETTAMENTE:                                                                                                                          | <input type="text"/>   |                                                     |                                                         |
|                                       | tramite _____                                                                                                                            |                        |                                                     |                                                         |
| TOTALE                                |                                                                                                                                          |                        | B                                                   | B                                                       |

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Allegato A – Verifica della condizione del controllo in via esclusiva o principale di società bancarie o finanziarie

Dati al: \_\_\_\_\_ in  $\frac{\text{migliaia}}{\text{milioni}}$  di euro

| SOCIETÀ CONTROLLATE ED ENTI ESERCENTI ATTIVITÀ<br>DIVERSA DA QUELLA BANCARIA E FINANZIARIA<br>(denominazione, forma giuridica e sede legale) | Codice<br>attività<br>(2) | INDICATORE<br>RILEVANTE<br>ultimo bilancio annuale (1) | INDICATORE<br>RILEVANTE<br>bilancio annuale<br>precedente (1) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DIRETTAMENTE:                                                                                                                                | <input type="text"/>      |                                                        |                                                               |
|                                                                                                                                              | <input type="text"/>      |                                                        |                                                               |
|                                                                                                                                              | <input type="text"/>      |                                                        |                                                               |
|                                                                                                                                              | <input type="text"/>      |                                                        |                                                               |
|                                                                                                                                              | <input type="text"/>      |                                                        |                                                               |
|                                                                                                                                              | <input type="text"/>      |                                                        |                                                               |
|                                                                                                                                              | <input type="text"/>      |                                                        |                                                               |
|                                                                                                                                              | <input type="text"/>      |                                                        |                                                               |
| INDIRETTAMENTE:                                                                                                                              | <input type="text"/>      |                                                        |                                                               |
| tramite _____                                                                                                                                |                           |                                                        |                                                               |
| INDIRETTAMENTE:                                                                                                                              | <input type="text"/>      |                                                        |                                                               |
| tramite _____                                                                                                                                |                           |                                                        |                                                               |
| INDIRETTAMENTE:                                                                                                                              | <input type="text"/>      |                                                        |                                                               |
| tramite _____                                                                                                                                |                           |                                                        |                                                               |
| TOTALE                                                                                                                                       |                           | C                                                      | C                                                             |

|                                               |   |                 |
|-----------------------------------------------|---|-----------------|
| $\frac{B}{A + B + C} = \frac{\quad}{\quad} =$ | % | ultimo anno     |
| $\frac{B}{A + B + C} = \frac{\quad}{\quad} =$ | % | anno precedente |

Addi \_\_\_\_\_

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO

\_\_\_\_\_

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Allegato A – Verifica della condizione del controllo in via esclusiva o principale di società bancarie o finanziarie

(1) Nel caso in cui venga utilizzato il criterio dell'attivo di bilancio, andrà riportato l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato. In alternativa, la presente condizione è soddisfatta se il rapporto tra il totale del patrimonio netto, o delle entrate, o del personale delle società bancarie finanziarie controllate e, rispettivamente, il totale del patrimonio netto, o delle entrate o del personale della società e di tutte le società ed enti da essa controllati è superiore al 50 per cento.

### **(2) CODICI ATTIVITÀ**

|    |                              |    |                               |    |                               |
|----|------------------------------|----|-------------------------------|----|-------------------------------|
| A1 | BANCARIA                     | C3 | COMMISSIONARIA DI BORSA       | E0 | SERVIZI DI SICUREZZA VARI     |
| B2 | LEASING                      |    |                               | E1 | EMISS. GEST. CARTE DI CREDITO |
| B3 | FACTORING                    | C4 | ASS. CONS. FINANZIARIA        | E4 | GESTIONE TITOLI               |
| B4 | CREDITO AL CONSUMO           |    |                               | E9 | ASSICURAZIONE RAMO VITA       |
| B5 | EAD                          | C5 | HOLDING DI COORDINAMENTO      | F0 | ASSICURAZIONE RAMO DANNI      |
| B6 | REVISIONE CONTABILE          |    |                               | F1 | ASSICURAZIONE MISTA           |
| B7 | CERTIFICAZIONE DI BILANCIO   | C6 | MERCHANT BANKING              | F2 | VENTURE CAPITAL               |
| B8 | STUDI ECONOMICI E STATISTICI |    |                               | F4 | INDUSTRIALE E/O COMMERCIALE   |
| B9 | FORMAZIONE DEL PERSONALE     |    |                               | F5 | AGRICOLA E/O ZOOTECNICA       |
| B0 | VARIE E RESIDUE              | C7 | FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE | F6 | ALTRI SERVIZI                 |
| C0 | IMMOBILIARE                  | C9 | FINANZIARIA: ALTRO            | F7 | BANK HOLDING COMPANY          |
| C1 | FIDUCIARIA                   | D1 | DISTR. PRODOTTI FINANZIARI    | G0 | INTERMEDIAZIONE MOBILIARE     |
| C2 | GESTIONE DI FONDI COMUNI     | D4 | GESTIONE ESATTORIA            |    |                               |
|    |                              | D5 | TRADING SERVICE               |    |                               |
|    |                              | D6 | TRADING COMPANY               |    |                               |
|    |                              | D7 | COMMERCIAL PAPER              |    |                               |
|    |                              | D8 | BROKERAGGIO ASSICURATIVO      |    |                               |
|    |                              | D9 | CONGLOMERATO FINANZ. ESTERO   |    |                               |

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

---

### **TITOLO I**

#### **Capitolo 4**

### **ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI**

TITOLO I – Capitolo 4

**ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI**

*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Gli albi previsti dagli artt. 13 e 64 TUB assolvono la funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza di banche e di gruppi bancari; a tal fine, essi sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.

L'albo delle banche contiene l'elenco delle banche italiane e delle succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie operanti nel nostro Paese. L'iscrizione all'albo attesta che il soggetto è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e che, conseguentemente, è sottoposto alla normativa e ai controlli di vigilanza.

L'albo dei gruppi contiene l'elenco e la composizione aggiornata dei gruppi bancari. L'iscrizione all'albo attesta l'appartenenza delle singole società ad un gruppo bancario e, quindi, la loro sottoposizione alla relativa disciplina di vigilanza. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo. Nel caso in cui la società capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione è subordinata all'autorizzazione prevista dalla Sezione III. Sono altresì iscritte nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia e al vertice di gruppi soggetti alla vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea. Nel caso di società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo designata ai sensi dell'articolo 60-*bis*, comma 3, lett. c), TUB sono iscritte nell'albo anche la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista esentata dall'assunzione della qualifica di capogruppo.

Le informazioni contenute nell'albo delle banche e nell'albo dei gruppi bancari sono divulgabili al pubblico, che ha facoltà di richiedere alla Banca d'Italia qualunque dato anagrafico in essi contenuto. I soggetti iscritti agli albi, inoltre, possono richiedere alla Banca d'Italia attestazioni aventi ad oggetto informazioni risultanti dagli albi medesimi. Assumono, quindi, particolare rilievo la qualità e la tempestività delle informazioni che i soggetti iscritti forniscono alla Banca d'Italia ai fini degli adempimenti connessi alla tenuta degli albi.

**2. Fonti normative**

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

- art. 13, il quale prevede che la Banca d'Italia iscriva in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;
- art. 64, il quale stabilisce che il gruppo bancario sia iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
- art. 69.2, il quale disciplina l'iscrizione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti alla vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

### **3. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane, alle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di gruppi bancari.

Limitatamente a quanto indicato dalla Sez. VII, par. 2, le presenti disposizioni si applicano alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che hanno sede legale in Italia e controllano società bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea.

### **4. Procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *accertamento d'ufficio delle condizioni di aggiornamento dell'albo delle banche ai sensi dell'art. 13, co. 1, TUB* (Sez. II, par. 3; termine: 90 giorni)
- *accertamento d'ufficio delle condizioni di iscrizione o aggiornamento dell'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'art. 64, co. 1, TUB* (Sez. III, par. 2.1 e par. 3; termine: 90 giorni);
- *accertamento d'ufficio dell'esistenza e della composizione del gruppo bancario ai sensi dell'art. 64, co. 3, TUB* (Sez. III, par. 2.4; termine: 120 giorni).

*SEZIONE II*

**ALBO DELLE BANCHE**

**1. Contenuto dell'albo**

L'albo delle banche contiene le seguenti indicazioni:

- per le banche italiane, la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa;
- per le succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie, la denominazione e la sede principale della succursale nonché la sede legale della casa madre.

Sono inoltre indicati la data e il numero di iscrizione all'albo nonché il codice meccanografico della banca.

**2. Iscrizione all'albo**

L'iscrizione delle banche italiane avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca centrale europea: dopo l'invio alla Banca d'Italia del certificato che attesti l'iscrizione delle banche di nuova costituzione nel registro delle imprese ovvero, per le società già esistenti autorizzate a svolgere l'attività bancaria, del certificato che attesti l'iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo nel registro medesimo (1). Successivamente all'iscrizione all'albo, le banche italiane comunicano alla Banca d'Italia la data di avvio dell'operatività (cfr. Parte I, Tit. I, Cap. 1).

L'iscrizione della prima succursale di banche comunitarie avviene successivamente alla comunicazione alla Banca d'Italia della data di avvio dell'operatività (cfr. Parte I, Tit. I, Cap. 3).

Per la prima succursale delle banche extracomunitarie, l'iscrizione ha luogo in seguito all'invio alla Banca d'Italia del certificato che attesta l'adempimento delle formalità previste dalla normativa. Successivamente all'iscrizione, le succursali in Italia di banche extracomunitarie comunicano alla Banca d'Italia la data di avvio dell'operatività (cfr. Parte Prima, Tit. I, Cap. 7).

**3. Variazioni all'albo**

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo, le banche e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo.

La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'organo sociale competente, dalla quale risulti l'adozione delle modifiche stesse.

---

(1) Dai certificati indicati deve risultare, in ogni caso, la data di iscrizione delle banche di nuova costituzione ovvero delle delibere di modifica dell'atto costitutivo nel registro delle imprese.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione II – Albo delle banche

---

Nell'All. A del presente Capitolo sono indicate le informazioni che i soggetti iscritti all'albo sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia con riferimento alle principali fattispecie che danno luogo a variazioni all'albo medesimo.

È soggetta a comunicazione l'eventuale quotazione in mercati regolamentati italiani ed esteri intervenuta successivamente all'iscrizione all'albo.

Nel periodo in cui la banca è sottoposta ad amministrazione straordinaria, l'adozione del provvedimento è indicata nell'albo.

Nel caso in cui vi siano dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto della comunicazione effettuata, la Banca d'Italia avvia d'ufficio un procedimento per l'accertamento delle condizioni di aggiornamento.

#### **4. Cancellazione dall'albo**

La Banca d'Italia procede alla cancellazione delle banche dall'albo nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione all'attività bancaria nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima (cfr. Parte Prima, Tit. I, Cap. 1).

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione delle banche dall'albo nelle ipotesi di scioglimento della società ovvero di modifica dell'oggetto sociale.

In tali casi, in particolare, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese. Nel caso in cui vi siano dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto dell'istanza, la Banca d'Italia avvia d'ufficio un procedimento per l'accertamento delle condizioni di cancellazione.

*SEZIONE III*

**ALBO DEI GRUPPI BANCARI**

**1. Contenuto dell'albo**

L'albo dei gruppi bancari contiene le seguenti indicazioni:

- la denominazione, la forma giuridica, la sede legale della capogruppo e delle altre società che compongono il gruppo e, se diversa, la sede amministrativa della capogruppo;
- la data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti il gruppo;
- il codice identificativo del gruppo.

**2. Iscrizione all'albo**

*2.1 Soggetti tenuti all'iscrizione all'albo dei gruppi bancari*

Nei casi indicati all'art. 60, co. 2, lett. a) TUB (capogruppo bancaria), la banca italiana che assume il ruolo di capogruppo (1) è tenuta ad effettuare la comunicazione per l'iscrizione del gruppo bancario nella sua composizione (2).

La comunicazione deve essere inviata alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione del ruolo di capogruppo; essa è trasmessa in copia anche alle società componenti il gruppo.

La Banca d'Italia iscrive il gruppo bancario nell'albo entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui vi siano dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto della comunicazione effettuata, la Banca d'Italia avvia d'ufficio un procedimento per l'accertamento delle condizioni di iscrizione.

Nei casi indicati all'art. 60, co. 2, lett. b) e c) TUB (capogruppo finanziaria), la Banca d'Italia iscrive il gruppo bancario al cui vertice si trovi una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista alla conclusione del procedimento di autorizzazione o di esenzione previsti, rispettivamente, dalle Sezioni III e IV del Capitolo 2 e ne dà comunicazione alla capogruppo e alle società componenti il gruppo.

Nel caso in cui la capogruppo sia una banca o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata ai sensi dell'art. 60-bis, co. 3, lett. c), TUB, la Banca d'Italia iscrive nell'albo anche la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata dall'assunzione della qualifica di capogruppo.

---

(1) Cfr. le disposizioni in materia di gruppo bancario contenute nel Cap. 2 del presente Titolo.

(2) Sono comunque tenuti a comunicare l'esistenza del gruppo bancario i soggetti in possesso delle caratteristiche richieste per assumere la qualifica di capogruppo, nelle ipotesi in cui ad essi non risulti che il soggetto che li controlla abbia già effettuato la comunicazione.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione IV – Forme di pubblicità dell'iscrizione

---

## *2.2 Contenuto della comunicazione trasmessa dalla capogruppo bancaria*

La comunicazione trasmessa dalla capogruppo bancaria contiene i seguenti elementi informativi:

- la mappa del gruppo bancario ovvero la composizione del gruppo, nelle distinte articolazioni societarie italiane ed estere;
- l'esistenza di soggetti che detengono una partecipazione qualificata nella capogruppo;
- il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione;
- l'indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al 20% del capitale in società non rientranti nel gruppo bancario;
- la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo e le indicazioni circa le modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento.

## *2.3 Allegati alla comunicazione trasmessa dalla capogruppo bancaria*

La comunicazione trasmessa dalla capogruppo bancaria è corredata dalla documentazione di seguito indicata:

- a) copia degli statuti delle società del gruppo diverse dalle banche, dalle SIM, dalle società di gestione del risparmio e dagli intermediari finanziari iscritti negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB, da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta dalle società medesime (3);
- b) codice meccanografico delle società del gruppo iscritte negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB e delle altre società del gruppo disciplinate dal TUF.

## *2.4 Verifiche della Banca d'Italia e condizioni per l'iscrizione*

La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza e della composizione del gruppo bancario.

La Banca d'Italia, al termine degli accertamenti suddetti, iscrive il gruppo nell'albo e ne dà comunicazione alla capogruppo che informa prontamente le singole società comprese nel gruppo.

Ferma restando l'autonomia decisionale delle società e delle banche poste al vertice dei gruppi in ordine alle scelte relative ai modelli di governo societario e organizzativi adottati, l'assetto strutturale dei gruppi deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza. Con particolare riferimento all'articolazione delle partecipazioni in società aventi sede all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione o le attività svolte in detti Paesi siano tali da ostacolare l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

Può non farsi luogo ad iscrizione se nella struttura del gruppo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento.

---

(3) Nel caso di modifiche degli statuti che avvengano successivamente all'iscrizione all'albo, copia dei nuovi testi deve essere inviata alla Banca d'Italia.

In tali ipotesi, la Banca d'Italia indica alla società posta al vertice del gruppo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione all'albo ha luogo al termine del processo di riassetto.

Nel caso in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, le verifiche di cui al presente paragrafo sono condotte nell'ambito del procedimento di autorizzazione o di esenzione previsti, rispettivamente, dalle Sezioni III e IV del Capitolo 2.

### **3. Variazioni all'albo**

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi bancari, la capogruppo è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. A tal fine rilevano le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale delle singole società componenti il gruppo.

La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'organo sociale competente, dalla quale risulti l'adozione delle modifiche stesse.

Fermi restando i casi di autorizzazione e comunicazione previsti dalle disposizioni di vigilanza (4), la capogruppo è altresì tenuta a comunicare alla Banca d'Italia le modifiche della struttura del gruppo derivanti dall'acquisizione o dalla dismissione di partecipazioni. La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal perfezionamento delle operazioni.

La Banca d'Italia procede all'aggiornamento dell'albo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui vi siano dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto della comunicazione effettuata, la Banca d'Italia avvia d'ufficio un procedimento per l'accertamento delle condizioni di aggiornamento.

### **4. Cancellazione dall'albo**

La Banca d'Italia procede alla cancellazione della capogruppo dall'albo dei gruppi bancari nelle ipotesi in cui ne sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 99 del T.U., o un provvedimento analogo previsto nello Stato dell'Unione europea in cui la capogruppo ha sede legale, nonché nei casi di scioglimento della società ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali ultimi casi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sez. II, par. 4, del presente Capitolo.

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo dall'albo nei casi di revoca dell'autorizzazione all'assunzione della qualifica di capogruppo (cfr. Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sez. III).

La Banca d'Italia aggiorna l'albo entro 30 giorni dal verificarsi della causa di cancellazione o dal momento in cui ne viene a conoscenza, se successivo.

---

(4) Cfr. le disposizioni in materia di gruppo bancario e di partecipazioni detenibili dalle banche contenute nel Capitolo 1 del presente Titolo e in Parte Terza, Capitolo 1.

## **5. Iscrizione all'albo delle società indicate all'art. 69.2 TUB**

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che hanno sede legale in Italia e controllano società bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea autorizzate dall'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, congiuntamente alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 69.2 TUB sono iscritte nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia (5).

L'albo in cui sono iscritte le società indicate all'art. 69.2 TUB contiene le seguenti indicazioni:

- la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa della società indicata all'art. 69.2 TUB;
- la data di iscrizione della società indicata all'art. 69.2 TUB, il gruppo bancario di appartenenza e l'autorità competente per la vigilanza su base consolidata.

La Banca d'Italia iscrive nell'albo la società indicata all'art. 69.2 TUB alla conclusione del relativo procedimento di autorizzazione (6).

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo in cui è iscritta, la società indicata all'art. 69.2 TUB è tenuta a comunicare la variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo; a tal fine, si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal precedente par. 3.1. La Banca d'Italia verifica, con cadenza almeno annuale, la corretta indicazione delle società indicate all'art. 69.2 TUB; a tal fine si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal precedente par. 3.2.

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione dall'albo della società indicata all'art. 69.2 TUB nei casi di revoca dell'autorizzazione ivi prevista (cfr. Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sez. VII), nonché nelle ipotesi in cui ne sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 99, co. 5-*bis* del T.U., nonché nei casi di scioglimento della società ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali ultimi casi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sez. II, par. 4, del presente Capitolo.

### *SEZIONE IV*

## **FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISCRIZIONE**

### **1. Pubblicità dell'iscrizione**

Le banche, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo e le società appartenenti a gruppi bancari danno evidenza negli atti e nella corrispondenza dell'iscrizione nei rispettivi albi (7). In particolare, le banche appartenenti a gruppi bancari indicano l'iscrizione sia all'albo delle banche sia a quello dei gruppi.

---

(5) Cfr. art. 69.2, co. 1, TUB e Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sezione VII.

(6) Cfr. Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sezione VII.

(7) Non è necessario indicare anche il numero di iscrizione all'albo.

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione IV – Forme di pubblicità dell'iscrizione

---

### **2. Pubblicazione degli albi e modalità di consultazione**

L'albo delle banche e l'albo dei gruppi bancari sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia; le variazioni sono riportate sul sito internet della Banca d'Italia.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Allegato A – Albo delle banche - Schema delle informazioni oggetto di comunicazione

---

*Allegato A*

**ALBO DELLE BANCHE**

**SCHEMA DELLE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE (1)**

**Fusioni (2)**

- la data della comunicazione alle banche interessate, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione alla fusione ovvero la data del provvedimento di autorizzazione delle Regioni a statuto speciale;
- la data di stipula dell'atto di fusione e la data di iscrizione dell'atto stesso nel registro delle imprese;
- la data della eventuale decorrenza differita dell'efficacia giuridica della fusione.

**Variazione della forma giuridica**

- la data della delibera assembleare di variazione della forma giuridica e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese.

**Variazione della denominazione**

- la data della delibera assembleare di variazione della denominazione e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese (3).

**Cessione di azienda bancaria**

- la data della stipula dell'atto di cessione e la data di decorrenza dell'efficacia dell'atto stesso.

**Liquidazione volontaria**

- la data della delibera assembleare di liquidazione e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese (4).

---

(1) Le comunicazioni vanno inviate alla struttura della Banca d'Italia (Servizio o Filiale) competente per la supervisione della banca o del gruppo bancario.

(2) Nel caso di banche appartenenti a gruppi bancari le comunicazioni sono effettuate dalla capogruppo.

(3) Nel caso di variazione della denominazione da parte di banche comunitarie e extracomunitarie, si fa riferimento alla delibera assunta dall'organo competente delle rispettive case madri.

(4) Nel caso di variazione della denominazione da parte di banche comunitarie e extracomunitarie, si fa riferimento alla delibera assunta dall'organo competente delle rispettive case madri.

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

---

### **TITOLO III**

#### **Capitolo 1**

### **PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE**

TITOLO III - Capitolo 1

**PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE**

*SEZIONE I*

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**1. Premessa**

Il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process – SRP*) si articola in due fasi integrate. La prima, rappresentata dai processi interni di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP*), fa capo alle banche, le quali effettuano un'autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process – SREP*) ed è di competenza dell'autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive.

Il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP si basa sul confronto tra la Vigilanza e le banche; ciò, da un lato, consente alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di acquisire una conoscenza più approfondita dei processi ICAAP e ILAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti e, dall'altro, consente alle banche di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.

Le banche definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per:

- determinare il capitale che esse ritengono adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali;
- valutare l'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità, secondo quanto previsto dalla Parte Prima, Tit. IV Cap. 6.

I processi ICAAP e ILAAP sono imperniati su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppongono adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.

La responsabilità di tali processi è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP e dell'ILAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

In caso di gruppi bancari la responsabilità dell'ICAAP e dell'ILAAP fa capo alla capogruppo identificata ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 2, Sezione II (1), la quale determina il capitale e i presidi a fronte del rischio di liquidità adeguati per l'intero gruppo su base consolidata.

Nel caso di banche o gruppi bancari ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di una impresa madre nell'UE avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia, si richiede la predisposizione dei processi ICAAP e ILAAP da parte delle banche o capogruppo del gruppo italiano identificata ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 2, Sezione II sulla base, rispettivamente, della loro situazione individuale oppure consolidata. I processi ICAAP e ILAAP devono essere documentati, conosciuti e condivisi dalle strutture aziendali e sottoposti a revisione interna.

Le banche illustrano alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, le caratteristiche fondamentali dei processi, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale e il sistema di governo e gestione del rischio di liquidità ritenuti adeguati attraverso un resoconto strutturato. Quest'ultimo contiene anche un'auto-valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di porre in essere.

Lo SREP è il processo con cui la Banca centrale europea e la Banca d'Italia riesaminano e valutano l'ICAAP e l'ILAAP; analizzano i profili di rischio della banca singolarmente e in un'ottica aggregata, anche in condizioni di stress; valutano il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verificano l'osservanza del complesso delle regole prudenziali; tengono in considerazione le variabili correlate all'impatto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che assumono carattere trasversale sulla sana e prudente gestione della banca; pervengono a una valutazione complessiva della banca e attivano, se del caso, misure correttive.

Lo svolgimento di tale attività avviene attraverso l'utilizzo di sistemi che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi e la valutazione delle banche (Sistema di analisi aziendale). Tali sistemi consentono alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di individuare e analizzare i rischi rilevanti assunti dalle banche e di valutarne i sistemi di gestione e controllo, anche ai fini del riesame della determinazione del capitale interno e dei presidi a fronte del rischio di liquidità. Nel caso in cui dall'analisi complessiva emergano profili di anomalia, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia richiedono l'adozione di idonee misure correttive di natura organizzativa, patrimoniale, di contenimento del rischio di liquidità ovvero altre misure di intervento precoce. Gli interventi dipendono dalla gravità delle carenze, dall'esigenza di tempestività, dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli organi aziendali, dalla disponibilità presso l'intermediario di risorse umane, tecniche e patrimoniali. In caso di carenze di natura organizzativa, l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene disposta se la banca non appare in grado di assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato. Le altre misure di intervento precoce vengono adottate al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 69-octiesdecies TUB.

Indipendentemente dalla presenza di profili di anomalia, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono imporre dei requisiti di capitale (*Pillar II requirement* – P2R) e di liquidità aggiuntivi rispetto a quelli minimi regolamentari, a fronte della rischiosità complessiva dell'intermediario. I coefficienti patrimoniali e di liquidità così determinati sono vincolanti.

---

(1) Per quanto riguarda le banche di credito cooperativo facenti parte di gruppi cooperativi, si fa rimando alla Parte Terza, Capitolo 6 della presente circolare.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

Inoltre, per garantire che i fondi propri possano assorbire eventuali perdite derivanti da scenari di stress, tenendo conto dei risultati delle prove di stress prudenziali e/o effettuate dall'intermediario in ambito ICAAP, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia comunicano agli enti i loro orientamenti sui fondi propri aggiuntivi (*Pillar 2 Guidance - P2G*) a integrazione dei requisiti di capitale vincolanti.

Infine, in presenza di un rischio di leva finanziaria eccessiva, in condizioni ordinarie o in condizioni di stress, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono chiedere un capitale addizionale rispetto alle metriche di *Leverage Ratio* di Primo Pilastro. Analogamente all'approccio sul capitale, il capitale addizionale potrà prevedere rispettivamente un requisito vincolante (*Pillar 2 Requirement Leverage Ratio – P2R-LR*) e/o un orientamento sul coefficiente di Leva (*Pillar 2 Guidance Leverage Ratio – P2G-LR*). I coefficienti patrimoniali così quantificati devono intendersi come una metrica separata rispetto a quelle basate sulle attività ponderate per il rischio in quanto volta a coprire rischi non adeguatamente coperti dal coefficiente di leva finanziaria di Primo Pilastro. I fondi propri disponibili possono quindi essere utilizzati simultaneamente per soddisfare le metriche di *Leverage Ratio* e quelle basate sulle attività ponderate per il rischio.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia richiedono l'adozione di misure correttive pure nel caso in cui abbiano fondata evidenza che l'intermediario non sia in grado di rispettare i requisiti prudenziali anche in ottica prospettica (di norma dodici mesi) ovvero nel caso in cui rilevino potenziali manifestazioni di rischio di riciclaggio sulla sana e prudente gestione dell'intermediario.

Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalità, in base al quale:

- i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno, di determinazione del capitale e dei presidi a fronte del rischio di liquidità ritenuti adeguati alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla banca;
- la frequenza e l'intensità delle attività da svolgere nell'ambito dello SREP tengono conto della rilevanza sistemica, della complessità, delle caratteristiche e del grado di problematicità delle banche.

Il processo di controllo prudenziale si svolge a livello consolidato oppure individuale in caso di banche non appartenenti a gruppi (2).

\* \* \*

Con le disposizioni delle Sezioni da II a IV la Banca d'Italia, in attuazione degli obblighi di trasparenza dell'attività di vigilanza previsti dalla normativa e in linea con gli Orientamenti dell'ABE sull'acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP (3), fornisce indicazioni utili a orientare gli operatori nella concreta applicazione del principio di proporzionalità e nell'identificazione dei requisiti minimi dell'ICAAP e dell'ILAAP che verranno valutati nell'ambito dello SREP.

---

(2) Per gli intermediari facenti parte di gruppi, considerati dalla Banca d'Italia entità rilevanti, le attività di analisi previste nell'ambito del processo di controllo prudenziale sono svolte anche a livello individuale.

(3) “*Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes*” ABE/GL/2016/10.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

A tal fine:

- si forniscono indicazioni in ordine agli ambiti dei processi ICAAP e ILAAP per l'applicazione del suddetto principio di proporzionalità da parte degli operatori mediante una ripartizione indicativa delle banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente;
- si esplicitano requisiti differenziati per le tre classi sopra citate (4);
- si illustrano alcune metodologie utilizzabili per il calcolo di taluni rischi quantificabili diversi dal rischio di credito, di controparte, di mercato e operativo;
- si descrivono i criteri di valutazione che vengono utilizzati nello SREP ed in particolare le metodologie e le modalità di analisi dei rischi e dell'operatività bancaria.

## **2. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
  - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), d-bis) che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'informativa da rendere al pubblico sulle suddette materie;
  - art. 53-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53, co. 1, tra cui l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi, e di disporre, qualora la permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione, la rimozione di uno o più esponenti aziendali;
  - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata;
  - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), ed e), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, impartisca alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario

---

(4) Limitatamente al processo ILAAP viene in rilievo quanto richiesto per le tre classi definite nel Titolo IV, Capitolo 6.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

complessivamente considerato o suoi componenti aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'informativa al pubblico sulle suddette materie;

- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
- art. 67-*bis*, che individua le disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo;
- art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e di disporre, qualora la permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo;
- art. 69, secondo cui, tra l'altro, la Banca d'Italia, al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più stati dell'Unione europea, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e di coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. Nell'ambito degli accordi previsti, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, anche per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. L'articolo inoltre individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata e definisce gli obblighi informativi verso altre autorità;
- art. 69-*octiesdecies*, che definisce i presupposti per l'adozione da parte della Banca d'Italia delle misure di intervento precoce, ivi inclusa la rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza;
- art. 69-*noviesdecies*, che, fermi restando i poteri di cui agli art. 53-*bis* e 67-*ter*, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere l'attuazione del piano di risanamento e l'adozione di altre misure di intervento precoce;
- art. 69-*vicies*, che attribuisce alla Banca d'Italia specifici poteri di vigilanza informativa e ispettiva nell'ambito delle misure di intervento precoce;
- art. 69-*vicies-semel*, che disciplina il potere della Banca d'Italia di rimuovere i componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza delle banche, della capogruppo italiana di un gruppo bancario o delle società indicate all'art. 69.2;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per:
  - definire il concetto di "esposizione a rischi specifici rilevanti in termini assoluti" e per precisare il concetto di "gran numero" di controparti rilevanti e di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti (art. 77, par. 4 CRD);
  - specificare una metodologia standardizzata che gli enti possono utilizzare per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse delle attività di un ente

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

diverse dalla negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti, compresa una metodologia standardizzata semplificata per gli enti piccoli e non complessi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, che sia prudente almeno quanto la metodologia standardizzata (art. 84, par. 5 CRD);

- specificare gli scenari prudenziali di *shock*, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni e che cosa si intende per forte diminuzione per il calcolo del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti (art. 98, par. 5-bis);
- assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta in applicazione di determinati articoli della CRD (art. 113 CRD);
- specificare le condizioni generali di funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (art. 116, par. 4 CRD);
- determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza (art. 116, par. 5 CRD);

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD, in particolare il Tit. VII, art. 64 e il Capo 2, Sezioni I-IV;
- il CRR;
- la BRRD, in particolare il Tit. III;
- i documenti di Basilea 2 e Basilea 3;
- gli orientamenti dell'ABE per:
- precisare – in modo adeguato a dimensioni, struttura e organizzazione interna e a natura, ampiezza e complessità della loro attività – le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e per la valutazione dell'organizzazione e del trattamento dei rischi, in particolare in relazione al rischio di concentrazione (art. 107, co. 3 CRD);
- specificare i criteri:
  - per la valutazione, da parte del sistema di misurazione interno dell'ente, per l'identificazione, la gestione e l'attenuazione dei rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse delle attività di un ente diverse dalla negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti;
  - per la valutazione e il monitoraggio, da parte degli enti, dei rischi derivanti da variazioni potenziali dei differenziali creditizi delle attività dell'ente diverse dalla negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti;
  - per stabilire quali dei sistemi interni applicati dagli enti per identificare, valutare, gestire e attenuare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse delle attività di un ente diverse dalla negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti, non siano soddisfacenti (Art. 84, co. 6 CRD);

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- stabilire requisiti organizzativi, metodologie e processi che gli enti devono seguire per l'esecuzione delle prove di stress (artt. 73 e 97, co. 1 CRD) e assicurare che le autorità competenti utilizzino metodologie comuni per le prove di stress prudenziali annuali (art. 100, co. 2 CRD);
- specificare – in cooperazione con l'AESFM – una metodologia coerente per integrare il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali nelle prove di stress prudenziali (art. 100, par. 5, CRD);
- determinare i parametri di riferimento nell'analisi dei modelli interni delle diverse banche (art. 101, par. 5, co. 2 CRD);
- specificare le modalità di valutazione dei rischi simili e il modo in cui può essere assicurata coerenza nell'Unione Europea alle misure per banche con profili di rischio simili (art. 97, co. 4-bis CRD);
- specificare le informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP che le autorità competenti acquisiscono dalle banche per effettuare le proprie valutazioni ai fini dello SREP (art. 73, 86 e 108 CRD);
- specificare le condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce (art. 27, paragrafo 4, BRRD).

### **3. Definizioni**

Ai fini della presente disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

- “*Autorità competente*” indica la Banca centrale europea o la Banca d'Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dal RMVU e dal RQMVU;
- “*Autorità di risoluzione*” indica la Banca d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo Regolamento;
- “*requisiti di Primo Pilastro*” per i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92 CRR;
- “*società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro*” per le società di cui all'art. 4, par 1, punto 30 CRR;
- “*società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro*” per le società di cui all'art. 4, par 1, punto 32 CRR.

### **4. Destinatari della disciplina**

Le disposizioni delle Sez. da II a V si applicano:

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

- su base individuale:
  - alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario (5), e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell' Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".
- su base consolidata:
  - alle capogruppo di gruppi bancari (6).
- su base sub-consolidata:
  - alle banche italiane, alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi bancari, se soggette a requisiti su base sub-consolidata ai sensi della Parte Uno, Titolo II, CRR.

## **5. Procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *Provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 53-bis, co.1, lett. d) o 67-ter co. 1, lett. d) TUB* (Sez. V, par. 5; termine: 90 giorni);
- *Rimozione di uno o più esponenti aziendali* (art. 53-bis e 67-ter TUB; Sez. V, par. 5; termine: 90 giorni);
- *Decisione sul capitale* (art. 53-bis e 67-ter TUB; Sez. V, par. 5; termine: 90 giorni);
- *Misure di intervento precoce* (Artt. 69-octiesdecies, 69-noviesdecies, 69 vicies-semel TUB; Sez. V; termine: 60 giorni).

---

(5) Le disposizioni si applicano comunque alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

(6) Incluse le capogruppo di gruppi bancari ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di una impresa madre nell'UE avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

---

## *SEZIONE II*

### **DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCESSI DI VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP) E DELL'ADEGUTEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITA' (ILAAP)**

#### **1. Premessa**

Le banche definiscono in piena autonomia processi per determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti (ICAAP) e per valutare l'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità (ILAAP). Questi processi sono proporzionati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Sono introdotte disposizioni di carattere generale comuni ai processi ICAAP e ILAAP (Sezione I), le quali:

- forniscono indicazioni per la concreta applicazione del principio di proporzionalità ai processi ICAAP e ILAAP;
- definiscono i principi generali cui il sistema di governo dei processi ICAAP e ILAAP deve conformarsi;
- disciplinano il contenuto minimo, la struttura e la periodicità dell'informativa che le banche forniscono all'autorità di vigilanza.

Le disposizioni di carattere generale sono integrate e completate da previsioni specifiche relative alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Sezione III) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (Sezione IV).

#### **2. La proporzionalità nell'ICAAP e nell'ILAAP**

Il principio di proporzionalità nell'ICAAP si applica ai seguenti aspetti:

- metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del relativo capitale interno,
- tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati;
- trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno complessivo;
- articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi;
- livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione sull'ICAAP resa alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia.

Il principio di proporzionalità nell'ILAAP si applica, secondo quanto stabilito nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6, ai seguenti aspetti:

---

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

---

- prove di stress;
- ruolo degli organi aziendali;
- strumenti di attenuazione del rischio di liquidità e, in particolare, al sistema di limiti operativi;
- sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- natura e profondità dell'informativa pubblica.

Per facilitare la concreta attuazione del principio di proporzionalità, le banche e i gruppi bancari sono ripartiti in tre classi, che identificano, in linea di massima, banche e gruppi bancari di diverse dimensioni e complessità operativa.

### Classe 1

Banche e gruppi bancari che assumono la qualifica di ente a rilevanza sistemica a livello globale (*Global Systemically Important Institution* – G-SII) e altro ente a rilevanza sistemica (*Other Systemically Important Institution* – O-SII).

### Classe 2

Banche e gruppi bancari, diversi da G-SII e O-SII, autorizzati all'utilizzo di sistemi IRB per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito e controparte o del metodo AMA per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio operativo o di modelli interni per la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato oppure con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato superiore a 4 miliardi di euro (1).

### Classe 3

Banche e gruppi bancari e banche che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato pari o inferiore a 4 miliardi di euro.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per le banche appartenenti alle classi 2 e 3, di sviluppare metodologie o processi interni più avanzati rispetto a quelli suggeriti dalle presenti disposizioni per la classe di appartenenza, motivando la scelta compiuta.

Ai fini ICAAP, le banche operano scelte coerenti tra le metodologie di misurazione del rischio adottate ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro e quelle di determinazione del capitale interno complessivo.

Ai fini ILAAP, le banche adottano metodologie per l'identificazione e la misurazione del rischio di liquidità coerenti con quanto previsto dal Tit. IV, Cap. 6.

Nell'ambito del processo di revisione prudenziale, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano il grado di rispondenza tra le scelte e le valutazioni degli operatori e il profilo di rischio degli stessi.

---

(1) Per attivo individuale e consolidato si fa riferimento al modello FINREP per gli IFRS foglio F 01.01, riga 380, colonna 10 secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

---

### **3. Governo societario dell'ICAAP e dell'ILAAP**

La responsabilità dei processi ICAAP e ILAAP è rimessa agli organi societari, secondo quanto previsto alla Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3 e Cap. 6.

La determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, nonché l'adozione di adeguati sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità sono frutto di processi organizzativi complessi, che costituiscono parte integrante della gestione aziendale e contribuiscono a determinare le strategie e l'operatività corrente delle banche. Tali processi – da raccordare con il RAF (*Risk Appetite Framework*) (2) e con il piano di risanamento – richiedono il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità (funzioni di pianificazione, *risk management*, *internal audit*, contabilità, ecc.) e il contributo delle società facenti parte del gruppo (3). L'individuazione delle funzioni o delle strutture aziendali cui compete l'elaborazione o predisposizione dei vari elementi o fasi dei processi ICAAP e ILAAP spetta alle banche, che tengono conto delle proprie caratteristiche organizzative.

### **4. L'informativa sull'ICAAP e sull'ILAAP**

#### *4.1 Contenuti e struttura dell'informativa sull'ICAAP e sull'ILAAP*

Le banche forniscono alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP sufficienti a valutare: i) la solidità, l'efficacia e la completezza dell'ICAAP e dell'ILAAP; ii) la granularità, l'attendibilità, la comprensibilità e la comparabilità delle misurazioni ICAAP e ILAAP.

Il resoconto sui processi ICAAP e ILAAP è volto a consentire alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa delle caratteristiche qualitative fondamentali:

- per l'ICAAP, del processo di pianificazione patrimoniale, dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo;
- per l'ILAAP, del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità come disciplinato dal Tit. IV, Cap. 6, dell'esposizione al rischio di liquidità, sia in termini di capacità di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di disponibilità di riserve di liquidità adeguate (*market liquidity risk*), della pianificazione del livello di riserve di liquidità e delle fonti e dei canali di finanziamento di cui avvalersi.

Il resoconto viene inviato alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia unitamente alle delibere e alle relazioni con le quali gli organi aziendali si sono espressi sui processi ICAAP e ILAAP, secondo le rispettive competenze e attribuzioni. In particolare, il resoconto riporta una dichiarazione dell'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, attestante che gli organi

---

(2) Cfr. Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3.

(3) Qualora le banche esternalizzino alcune "componenti" dei processi ICAAP e ILAAP, gli organi aziendali devono mantenere piena ed esclusiva responsabilità dello stesso e assicurarne la coerenza con le specificità e le caratteristiche operative aziendali. In particolare, le banche adottano ogni cautela per assicurarsi che le prestazioni dei soggetti esterni rispondano ai criteri da esse stabiliti in termini di qualità, coerenza e replicabilità delle analisi svolte.

---

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

---

aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze, hanno una piena comprensione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, dei fattori di rischio e delle vulnerabilità considerati, dei dati e dei parametri utilizzati, delle risultanze dei processi ICAAP e ILAAP e della coerenza tra questi e i piani strategici.

Il resoconto su ICAAP e ILAAP ha un duplice contenuto: descrittivo e valutativo. Esso deve infatti consentire alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di apprezzare i seguenti profili:

- articolazione, sotto un profilo organizzativo e metodologico, dei processi di determinazione del capitale interno e di valutazione dell'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità (4), con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni o strutture aziendali preposte ai processi ICAAP e ILAAP; coerenza dell'ICAAP e dell'ILAAP con il modello di business adottato e con gli obiettivi di rischio approvati nell'ambito del RAF; sistemi di valutazione/misurazione dei rischi; principali strumenti di controllo e di attenuazione dei rischi più rilevanti e del rischio di liquidità; scenari strategici e competitivi nei quali la banca ha collocato la propria pianificazione patrimoniale e di liquidità;
- auto-valutazione della banca in ordine al proprio processo interno di pianificazione patrimoniale e di adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità: devono essere identificate le aree di miglioramento, sia sotto un profilo metodologico sia sul piano organizzativo, individuando specificamente le eventuali carenze del processo, le azioni correttive da porre in essere, la pianificazione temporale delle medesime.

Le informazioni acquisite sono valutate dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia nell'ambito dello SREP; congiuntamente ad altri elementi informativi, esse concorrono all'analisi del modello di business della banca, alla valutazione del sistema di governo societario e dei controlli interni, dei fattori di rischio cui è esposta la posizione di liquidità della banca, anche in termini di capacità di finanziarsi, e dell'adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo del rischio di liquidità.

Il resoconto è articolato nelle seguenti aree informative:

- dichiarazione degli organi competenti sull'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità e sintesi dei risultati dell'ICAAP e dell'ILAAP;
- modello di business, linee strategiche e orizzonte previsivo considerato;
- governo societario, assetti organizzativi, sistemi di controllo interno e processi per la gestione dei dati connessi con l'ICAAP e ILAAP;
- ICAAP:
  - metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test;
  - stima e componenti del capitale interno complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e, in un'ottica prospettica, dell'esercizio in corso;

---

(4) Inclusa la determinazione del livello delle riserve di liquidità, delle fonti e dei canali di finanziamento.

---

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

---

- raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari e tra capitale complessivo e fondi propri;
- ILAAP:
  - metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'attenuazione del rischio di liquidità, inclusi la quantificazione delle riserve di liquidità e la gestione delle garanzie reali (*collateral*), le prove di stress e la diversificazione delle fonti di finanziamento e delle scadenze di rinnovo;
  - sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
  - gestione del rischio di liquidità derivante dall'operatività infragiornaliera;
  - informazioni sul piano di emergenza (*contingency funding*)
- autovalutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP.

Si forniscono nell'Allegato D maggiori dettagli sul contenuto informativo atteso per le singole aree informative.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia si riservano la facoltà di chiedere ulteriori informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP necessarie ad effettuare le proprie valutazioni nello SREP.

Le scelte relative a profondità ed estensione del resoconto, così come alla documentazione alla quale fare rinvio, sono rimesse all'autonomo giudizio delle banche.

Qualora la banca disponga già di documenti che forniscono le informazioni relative a una o più parti delle aree informative, è sufficiente fare rinvio alla documentazione esistente senza predisporre documenti appositi ai fini di rendicontazione sull'ICAAP e sull'ILAAP. Per alcune sezioni informative non è obbligatorio l'aggiornamento annuale se non sono intervenute variazioni di rilievo; in particolare, per le sezioni di natura strutturale e descrittiva (inclusi gli strumenti e i sistemi di controllo e attenuazione dei rischi), è possibile confermare le informazioni rassegnate l'anno precedente.

Fermo restando che la ripartizione in aree informative va utilizzata da tutte e tre le classi di intermediari, per le banche della classe 3 il rendiconto può avere un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D.

Le banche e i gruppi bancari ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di una impresa madre nell'UE avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia, che effettuano un ICAAP/ILAAP su base individuale o consolidata, forniscono un raccordo sintetico con l'ICAAP/ILAAP condotto a livello consolidato dall'impresa madre nell'UE avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia.

---

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

---

### *4.2 Periodicità dell'informativa sull'ICAAP e sull'ILAAP*

Le banche e i gruppi bancari trasmettono annualmente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile (5), la rendicontazione ICAAP/ILAAP riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ai fini ICAAP, a partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente, il documento pianifica le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso.

Ai fini ILAAP, le banche descrivono la posizione di liquidità riferita del 31 dicembre e la sua evoluzione nel trimestre successivo, nonché le strategie pianificate, almeno sino alla fine dell'esercizio, per la provvista e per il mantenimento di riserve di liquidità adeguate ai rischi assunti.

Le banche informano la Banca centrale europea e la Banca d'Italia di eventuali modifiche rilevanti, anche in relazione ad eventi innovativi o straordinari, che riguardino informazioni contenute nella rendicontazione ICAAP/ILAAP verificatesi nel periodo tra la data di riferimento della rendicontazione e la data della sua trasmissione.

---

(5) Per le banche la cui data di chiusura dell'esercizio sia diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio.

**SEZIONE III****LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)****1. Disposizioni di carattere generale**

Le banche definiscono in piena autonomia un processo per determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. Il processo deve essere formalizzato, documentato, sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari. Esso è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta.

Il calcolo del capitale complessivo richiede una compiuta valutazione di tutti i rischi a cui le banche sono o potrebbero essere esposte, sia di quelli considerati ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro, sia di quelli in esso non contemplati.

Le banche definiscono per quali tipi di rischi diversi da quelli di credito, di controparte, di mercato ed operativi è opportuno adottare metodologie quantitative, che possono determinare un fabbisogno di capitale interno (1), e per quali invece si ritengono più appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione.

Esse devono comunque essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca centrale europea e alla Banca d’Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l’effettiva considerazione di tutti i rischi rilevanti nonché le differenze, per i rischi fronteggiati dai requisiti di Primo Pilastro, tra il sistema adottato internamente e quello regolamentare.

**2. Le fasi dell’ICAAP**

Il processo ICAAP può essere scomposto nelle seguenti fasi: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione; 2) misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno; 3) misurazione del capitale interno complessivo; 4) determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri.

Nei paragrafi seguenti si forniscono indicazioni in merito a ciascuna fase dell’ICAAP, al fine di facilitare le banche nella concreta applicazione del principio di proporzionalità.

**2.1 L’individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione**

Le banche effettuano in autonomia un’accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposte, avuto riguardo alla propria operatività e ai mercati di riferimento.

---

(1) Ai fini delle disposizioni del presente Capitolo, per “capitale interno” si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso (tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette - specifiche e di portafoglio - di pari entità; ove queste ultime fossero inferiori, il capitale interno dovrà far fronte anche a questa differenza). Con “capitale interno complessivo” si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico. Con “capitale” e “capitale complessivo” si indicano gli elementi patrimoniali che la banca ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del “capitale interno” e del “capitale interno complessivo”.

---

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

---

Al fine di individuare i rischi rilevanti, l'analisi deve considerare almeno i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A. Detto elenco non ha carattere esaustivo: è rimessa alla prudente valutazione di ogni banca l'individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operatività.

Le banche e i gruppi bancari identificano chiaramente le fonti di generazione dei vari tipi di rischio, siano esse collocate a livello di unità operativa oppure di entità giuridica. Ciò può consentire di riscontrare se in capo alle più rilevanti entità giuridiche l'eventuale requisito patrimoniale regolamentare calcolato a livello individuale fronteggia adeguatamente i rischi effettivamente presenti presso tali componenti.

### *2.2 La misurazione dei singoli rischi e la determinazione del capitale interno relativo a ciascuno di essi*

Ai fini della determinazione del capitale interno, le banche misurano oppure – in caso di rischi difficilmente quantificabili – valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposte, utilizzando le metodologie che ritengono più appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative.

Per i rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi un primo riferimento metodologico è costituito dai relativi sistemi regolamentari per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Per determinare l'esposizione e l'eventuale capitale interno relativi al rischio di concentrazione (per singoli prenditori o gruppi di clienti connessi) le banche utilizzano come riferimento la metodologia semplificata illustrata nell'Allegato B.

Per determinare l'esposizione al rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (2) (IRRBB), le banche valutano le potenziali variazioni dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio sia sui proventi da interessi netti (3).

Le banche, inoltre, valutano le loro esposizioni interessate dal rischio di differenziali creditizi riguardanti attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (CSRBB) (4) che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio sia sui proventi da interessi netti (5).

Per la misurazione dell'IRRBB le banche possono utilizzare la metodologia standardizzata come definita dal Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84, par. 5, CRD o i sistemi di misurazione interni. Gli enti piccoli e non complessi di cui all'art. 4, par. 1,

---

(2) Per le definizioni applicabili fare riferimento al paragrafo 7 degli: *“Orientamenti emanati sulla base dell'articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE che specificano i criteri per l'identificazione, la valutazione, la gestione e l'attenuazione del rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse nonché per la valutazione e il monitoraggio del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi, su attività diverse dalla negoziazione (non-trading book activities) degli enti”* (ABE/GL/2022/14), 20 ottobre 2022.

(3) A tal fine le banche applicano le sottosezioni 4.1, 4.2.1 e 4.3 delle ABE/GL/2022/14.

(4) Per le definizioni applicabili far riferimento al paragrafo 7 delle ABE/GL/2022/14.

(5) A tal fine le banche applicano le sottosezioni 4.1, 4.5.1, 4.6 delle ABE/GL/2022/14.

---

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

---

punto 145, del CRR possono utilizzare la metodologia standardizzata semplificata come definita dal Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84, par. 5, CRD (6).

Per determinare l'esposizione all'IRRBB in termini di variazioni del valore economico del capitale proprio, le banche meno significative, indipendentemente dalla classe di appartenenza, utilizzano come riferimento la metodologia illustrata nell'Allegato C. Nell'allegato *C-bis* si fornisce un esempio di metodologia di misurazione utilizzabile da tali banche per misurare l'esposizione al rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di variazione del margine d'interesse. Resta ferma la possibilità per le banche di sviluppare metodologie alternative (7).

La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia possono chiedere alla banca di utilizzare la metodologia standardizzata per la valutazione del rischio di tasso d'interesse riguardanti attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione nel caso in cui i sistemi interni di misurazione applicati dall'ente non siano soddisfacenti (8). La Banca d'Italia può chiedere a un ente piccolo e non complesso di cui all'art. 4, par. 1, punto 145, del CRR di utilizzare la metodologia standardizzata nel caso in cui ritenga che la metodologia standardizzata semplificata utilizzata non sia adeguata a rilevare il IRRBB.

Ai fini della determinazione del capitale interno per l'IRRBB le banche applicano la sottosezione 4.2.2 delle ABE/GL/2022/14.

Relativamente al rischio di leva finanziaria eccessiva, le banche dovranno fare riferimento a indicatori quali il *leverage ratio* (9) e altri in grado di rilevare eventuali squilibri tra le attività e le passività; le banche dovranno inoltre tener conto del possibile incremento del rischio connesso con la rilevazione di perdite attese o realizzate che riducono la dotazione patrimoniale.

### *2.2.1 I test di vigilanza sui valori anomali sul rischio di tasso di interesse*

Le banche (indipendentemente dalla classe di appartenenza) valutano l'impatto: i) sul valore economico del capitale proprio di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente ai sei scenari prudenziali di *shock* applicati ai tassi di interesse; ii) sui proventi da interessi netti di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente ai due scenari di prudenziali di *shock* applicati ai tassi di interesse (10). Nel caso in cui, in uno degli scenari prudenziali di *shock* applicati ai tassi di interesse, si determini una riduzione del valore economico del capitale proprio della banca superiore al 15% del capitale di classe 1 (Tier

---

(6) Cfr. regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84, par.5, CRD che specifica la metodologia standardizzata e che gli enti possono utilizzare per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione, compresa una metodologia standardizzata semplificata per gli enti piccoli e non complessi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(7) Ulteriori riferimenti ai possibili metodi di misurazione dell'IRRBB sono contenuti, in via esemplificativa, anche nell'Allegato I in ABE/GL/2022/14.

(8) Cfr. ABE/GL/2022/14, sottosezione 4.4 relativa che disciplina i criteri per determinare quali sistemi interni di misurazione dell'IRRBB implementati dalle banche non sono soddisfacenti.

(9) Cfr. art. 429 CRR, artt. 104-bis e 104-ter CRD.

(10) Cfr. Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 98, par.5-bis della CRD.

---

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

---

1) o una forte diminuzione dei proventi da interessi netti, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia esercitano i poteri di vigilanza (11).

La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia, tuttavia, non sono tenute a esercitare poteri di vigilanza qualora ritengano, sulla base della revisione e della valutazione dell'esposizione all'IRBB, che la gestione di tale rischio da parte della banca sia adeguata e la banca non sia eccessivamente esposta a tale rischio.

\* \* \*

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata alla Sez. II, par. 2, le banche fanno riferimento, nel definire operativamente i sistemi di misurazione/valutazione dei rischi rilevanti e per la determinazione dell'eventuale capitale interno, ai criteri di seguito illustrati.

### **Classi 1 e 2**

Le banche autorizzate a utilizzare metodologie interne per il calcolo dei requisiti patrimoniali definiscono in piena autonomia le metodologie di misurazione più adeguate ai fini della determinazione del capitale interno relativo a ciascun rischio. In aggiunta, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia si attendono che queste banche sviluppino modelli statistici di calcolo del VaR o di altre misure della perdita massima potenziale. Relativamente ai rischi difficilmente misurabili le medesime banche predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati e valutano l'opportunità di elaborare metodologie, anche di tipo sperimentale e da affinare nel tempo, per la valutazione dell'esposizione ai medesimi rischi.

Le banche delle classi 1 e 2 che utilizzano metodologie standardizzate di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel Primo Pilastro, analogamente a quanto previsto per la classe 3, possono utilizzare le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel Primo Pilastro; in relazione alla propria complessità operativa e vocazione strategica, le stesse valutano l'opportunità di adottare ai fini interni metodologie di misurazione dei rischi del Primo Pilastro più evolute di quelle utilizzate ai fini regolamentari, anche in vista di un futuro eventuale riconoscimento delle stesse ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.

Le banche delle classi 1 e 2 che utilizzano le metodologie riportate negli Allegati B e C, valutano l'opportunità di affinare le modalità di misurazione proposte (12). Relativamente al rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di variazioni del valore economico, le banche possono far riferimento alle indicazioni contenute nell'Allegato II degli orientamenti dell'ABE; tuttavia, prescindendo dalle dimensioni, le banche applicano misure di rischio corrispondenti alla complessità del proprio modello di business (13).

---

(11) Per poteri di vigilanza si intendono i poteri di cui all'art. 104, par.1, della CRD e il potere di specificare ipotesi di modellizzazione e parametriche diverse da quelle definite dal Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 98, par. 5-bis, lett. b), della CRD.

(12) Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, con riferimento alle modalità di ripartizione dei c/c passivi e dei depositi liberi, le banche di classe 1 e 2 valutano l'opportunità di affinare le ipotesi semplificate di cui all'Allegato C relative alla stima della "componente *core*" e alla sua ripartizione nelle fasce temporali. Inoltre, le banche valutano l'opportunità di cogliere elementi di non linearità (ad esempio la facoltà di rimborso anticipato o "*prepayment risk*", attraverso metodologie alternative a quelle contenute nell'Allegato C).

(13) Sottosezione 4.3 " e Allegato II in ABE/GL/2022/14.

---

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

---

Per misurare il rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di variazione del margine di interesse, le banche delle classi 1 e 2 possono utilizzare, anche affinandola, la metodologia descritta nell'allegato C-bis oppure possono sviluppare metodologie alternative, in linea con la matrice di sofisticazione contenuta nell'Allegato II degli orientamenti dell'ABE e con la complessità del proprio modello di business. Indipendentemente dalla metodologia prescelta, le banche forniscono misurazioni relative almeno ad un orizzonte temporale di 1 e di 3 anni.

Le banche di classe 1 e 2 possono considerare nel rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di variazioni del valore economico i margini commerciali e le altre componenti relative ai differenziali, valutandone l'opportunità di inclusione nella misurazione anche sulla base della valutazione della materialità di eventuali effetti distorsivi.

Per gli eventuali altri rischi a cui sono esposte, indipendentemente dalla metodologia utilizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali, le banche delle classi 1 e 2 predispongono sistemi di misurazione, controllo e attenuazione adeguati.

### **Classe 3**

Le banche utilizzano le metodologie di calcolo dei requisiti di Primo Pilastro: il metodo standardizzato per i rischi di credito e per quelli di mercato, il metodo di base o standardizzato per i rischi operativi. Relativamente ai rischi non inclusi nel Primo Pilastro, le banche possono misurare il rischio di concentrazione e il rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di potenziali variazioni del valore economico utilizzando gli algoritmi proposti negli Allegati B e C. Per misurare l'esposizione al rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione le banche possono far riferimento alle indicazioni contenute nella matrice di sofisticazione di cui all'Allegato II degli orientamenti dell'ABE; tuttavia, prescindendo dalle dimensioni, le banche applicano misure di rischio corrispondenti alla complessità del proprio modello di business (14). Per misurare il rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione in termini di variazione del margine d'interesse, le banche possono utilizzare la metodologia descritta nell'allegato C-bis oppure possono sviluppare metodologie alternative, in linea con la matrice di sofisticazione contenuta nell'Allegato II degli orientamenti dell'ABE e con la complessità del proprio modello di business. Indipendentemente dalla metodologia prescelta, le banche forniscono misurazioni relative almeno ad un orizzonte temporale di 1 anno.

Per gli eventuali altri rischi ai quali sono esposte, le banche predispongono sistemi di misurazione, controllo e attenuazione adeguati.

\* \* \*

Lo sviluppo di modelli che tengono conto della diversificazione all'interno di ciascun rischio deve fondarsi su analisi robuste, visti gli effetti che ne possono derivare sulla determinazione del relativo capitale interno. Nel caso del rischio di credito, ipotesi sulle correlazioni meno conservative di quelle previste per i sistemi IRB sono esaminate sulla base di criteri restrittivi.

---

(14) Sottosezione 4.3 " e Allegato II in ABE/GL/2022/14.

---

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

---

### 2.2.2 *Lo stress testing*

Le banche effettuano prove di stress per una migliore valutazione della loro esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e dell'adeguatezza del capitale interno.

Per prove di stress si intendono le tecniche quantitative e qualitative con le quali le banche valutano la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili; esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi della banca di eventi specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario). Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche delle prove di stress, si rimanda agli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04).

Le prove di stress coprono un orizzonte temporale di almeno due anni.

\* \* \*

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata alla Sezione II, par. 2, in applicazione del principio di proporzionalità, nel definire le modalità con le quali effettuare le prove di stress, le banche fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

#### Classi 1 e 2

Le banche appartenenti a queste due classi applicano integralmente gli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04).

#### Classe 3

Le banche di questa classe effettuano analisi di sensibilità rispetto a tutti i rischi materiali, tra i quali per le banche a operatività tradizionale rientrano almeno il rischio di credito, il rischio di concentrazione del portafoglio crediti e il rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione, e comunque rispetto a tutti i rischi che generano assorbimento di capitale interno in condizioni ordinarie. Ci si attende, tuttavia, che le banche valutino, in base alla complessità del proprio modello di business, di svolgere prove di stress che includano analisi di scenario, utilizzando scenari plausibili e coerenti con la loro operatività.

Inoltre, le banche con una significativa operatività diversa da quella tradizionale devono valutare l'impatto degli scenari di stress sui rischi rilevanti per la loro tipologia di business (e.g. banche specializzate nel *private banking* dovrebbero considerare i rischi di *compliance*) e in ogni caso includere il rischio operativo e il rischio strategico e di business.

Per effettuare le prove di stress sul rischio di concentrazione del portafoglio crediti e sul rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione, queste banche possono fare riferimento alle metodologie illustrate negli Allegati B, C e C-bis.

Nelle prove di stress sull'esposizione al rischio di tasso delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione, tutte le banche (indipendentemente dalla classe di appartenenza) considerano gli scenari di stress, secondo le indicazioni contenute negli Orientamenti dell'ABE (15).

\* \* \*

---

(15) Sottosezione 4.3.4 "Scenari di stress dei tassi di interesse" in ABE/GL/2022/14.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

---

Particolare cura deve essere posta da tutte le banche caratterizzate da una significativa operatività nelle attività rientranti nel portafoglio di negoziazione (16) nel predisporre procedure di *stress testing* idonee a tenere conto dei profili di rischio non lineari tipici di alcuni strumenti finanziari derivati.

Al fine di valutare la capacità di resistenza e l’esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva, le banche pongono in essere un’ampia gamma di eventi di stress, coerentemente con la loro dimensione e complessità operativa.

### *2.3 La determinazione del capitale interno complessivo*

Nella determinazione del capitale interno complessivo assume particolare rilevanza la valutazione dell’esistenza di benefici da diversificazione tra i diversi tipi di rischio.

Tenuto conto della complessità di tale valutazione, in coerenza con la ripartizione in classi delineata alla Sezione II, par. 2, le banche fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

#### *Classi 1 e 2*

Le banche autorizzate a utilizzare metodologie interne per il calcolo dei requisiti patrimoniali applicano, anche in relazione all’aggregazione dei rischi, soluzioni avanzate; documentano e spiegano con accuratezza:

- i fondamenti metodologici sottostanti a ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi, fornendo evidenza empirica della robustezza delle stesse, anche attraverso prove di stress;
- ogni altra metodologia di calcolo del capitale interno complessivo basata sulla simulazione di variazioni simultanee di più fattori di rischio.

In ogni caso le banche che hanno sviluppato metodologie di calcolo del capitale interno diverse da quelle regolamentari dovranno motivare le scelte effettuate, anche in termini di coerenza generale, in merito a distribuzioni, intervalli di confidenza e orizzonti temporali utilizzati con riferimento ai singoli rischi.

Con riferimento specifico al trattamento della diversificazione tra rischi nella determinazione del capitale interno complessivo, la Banca centrale europea e la Banca d’Italia – in linea con quanto si rileva a livello comunitario – valutano sulla base di criteri molto restrittivi il riconoscimento, ai fini prudenziali, di ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi. Più in dettaglio, le banche dovranno dimostrare la robustezza delle stime delle correlazioni, con particolare riferimento all’affidabilità dei dati considerati e alla profondità delle serie storiche utilizzate per le stime stesse.

Le banche che fanno uso di metodologie standardizzate determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio “*building block*” semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi di Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l’eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

#### *Classe 3*

---

(16) Cfr. art. 4.1(86) CRR.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

---

Le banche di questa classe determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio “*building block*” semplificato.

Resta fermo che – qualunque sia la classe di appartenenza – nella determinazione del capitale interno complessivo le banche possono tenere conto, oltre che della necessità di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell’esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) oppure di mantenere un adeguato standing sui mercati.

#### *2.4 Il capitale complessivo e la sua riconciliazione con i fondi propri*

Le banche devono essere in grado di illustrare come il capitale complessivo si riconcilia con la definizione di fondi propri (17): in particolare, deve essere spiegato l’utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nei fondi propri.

#### *2.5 Coerenza tra ICAAP e recovery plan*

Le banche assicurano la coerenza tra i processi ICAAP e i *recovery plan*. Entrambi i processi mirano ad assicurare l’adeguatezza patrimoniale degli intermediari, nell’ICAAP in un’ottica di piena continuità operativa mentre nei *recovery plan* mediante il ripristino dei coefficienti patrimoniali in caso di significativo deterioramento.

In particolare, ci si attende coerenza tra: i) i target di capitale fissati in ambito ICAAP e la definizione degli indicatori di risanamento (relativi alla posizione patrimoniale), ii) tra le procedure di *escalation* interna previste nei casi in cui non siano rispettati i target di capitale ICAAP e qualora gli indicatori indicati nei *recovery plan* raggiungano le soglie prestabilite per l’avvio delle opzioni di risanamento, iii) nelle misure di gestione di eventuali impatti dei rischi al capitale. In relazione a quest’ultimo aspetto, ci si attende che - in un’ottica di continuità operativa - eventuali misure siano in primo luogo adottate in ambito ICAAP, evitando di conseguenza sovrapposizioni o sovrastima di quelle previste nei *recovery plan*.

### **3. Riferimenti temporali dell’ICAAP**

Ai fini del confronto con la Banca centrale europea e la Banca d’Italia, le banche determinano con cadenza annuale:

- il livello attuale del capitale interno complessivo e del capitale complessivo calcolato con riferimento alla fine dell’ultimo esercizio chiuso;
- il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo con riferimento alla fine dell’esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell’operatività;

Nella pianificazione annuale le banche devono anche identificare le azioni correttive da intraprendere in caso di errori o di scostamenti dalle stime.

---

(17) Cfr. art. 4, par.1, punto 118 CRR.

---

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

---

La determinazione prospettica del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è coerente con il piano strategico pluriennale; stime che eventualmente facciano riferimento anche a esercizi successivi a quello corrente devono pertanto essere in linea con lo sviluppo operativo e patrimoniale tracciato dalla banca nel proprio piano strategico.

Ferma restando la periodicità annuale della determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, la valutazione/misurazione dell'esposizione ai singoli rischi viene effettuata con una cadenza più ravvicinata in relazione sia alla tipologia di rischi, sia alle metodologie utilizzate. In assenza di eventi innovativi o straordinari l'aggiornamento degli scenari di stress test può avvenire con minore frequenza di quella annuale, tenuto conto dell'opportunità di dare stabilità ai medesimi per agevolare la valutazione intertemporale delle prove di stress.

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione IV – La valutazione aziendale dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

---

### *SEZIONE IV*

#### **LA VALUTAZIONE AZIENDALE SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITA' (ILAAP)**

Le banche definiscono in piena autonomia i processi di gestione e controllo del rischio di liquidità, secondo quanto disciplinato nel Tit. IV, Cap. 6. I processi devono essere formalizzati, documentati, approvati dagli organi societari e sottoposti a revisione interna. I processi sono proporzionati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità operativa delle attività svolte.

Le banche devono essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca centrale europea e Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l'effettiva considerazione di tutti i fattori che possono incidere sul rischio di liquidità e sulla capacità della banca di mantenere un adeguato finanziamento nel medio/lungo termine delle attività. Le informazioni da fornire alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia devono essere rassegnate in un'apposita sezione del resoconto ILAAP/ICAAP, il cui dettaglio è fornito nell'allegato D.

*SEZIONE V*

**PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)**

**1. Disposizioni di carattere generale**

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia conducono il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) – per le banche di rispettiva competenza – allo scopo di accertare che le banche e i gruppi bancari si dotino di presidi di natura patrimoniale, organizzativa e di gestione della liquidità appropriati rispetto ai rischi assunti, anche in scenari di stress, assicurando il complessivo equilibrio gestionale.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia pianificano annualmente lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito dello SREP sia in sede di analisi a distanza che in sede ispettiva, individuando, tra l'altro, le banche e i gruppi bancari da sottoporre ad una più intensa attività di supervisione.

Il processo di revisione e valutazione prudenziale si struttura nelle seguenti fasi principali:

- analisi dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e dei presidi organizzativi predisposti per il governo, la gestione e il controllo degli stessi. In questa fase, nel caso di banche autorizzate ad utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali, vengono svolte anche attività finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo dei relativi requisiti organizzativi e quantitativi;
- valutazione della robustezza degli stress test svolti dalle banche e dai gruppi bancari, anche attraverso lo svolgimento di analoghi esercizi da parte della vigilanza sulla base di metodologie regolamentari;
- analisi dell'impatto sulla situazione tecnica degli intermediari degli stress test di supervisione;
- verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre regole prudenziali (ivi incluso il rispetto del requisito di leva finanziaria);
- valutazione del procedimento aziendale di determinazione del capitale interno complessivo, dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto al profilo di rischio della banca attribuzione di giudizi specifici relativi a ciascuna tipologia di rischio e di un giudizio complessivo sulla situazione aziendale;
- valutazione del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità;
- individuazione degli eventuali interventi di vigilanza o misure di intervento precoce da porre in essere (cfr. par. 5).

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia utilizzano sistemi di analisi delle banche che consentono di effettuare, sia a livello individuale che consolidato, le analisi e le valutazioni degli aspetti sopra richiamati. I sistemi analizzano – attraverso la razionalizzazione e la standardizzazione di tutte le informazioni disponibili – i rischi rilevanti assunti dalle banche, secondo criteri, metodologie e cadenze prestabilite. Le modalità di analisi sono comunque

adattabili per consentire l'utilizzo delle metodologie più appropriate in relazione alla tipologia di rischio o di banca.

Lo SREP si fonda in primo luogo sul confronto con le banche, che si articola in varie fasi e può prevedere gradi diversi di formalizzazione. Ove la situazione aziendale renda necessaria l'adozione di misure correttive, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia richiedono alla banca i conseguenti interventi.

## **2. La proporzionalità nello SREP**

Anche lo SREP ed il confronto con le banche rispondono a criteri di proporzionalità: l'ampiezza e l'approfondimento delle attività di analisi e controllo, nonché l'intensità e la frequenza del confronto con le banche sono calibrate in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni operative, alla complessità e al grado di problematicità delle stesse.

## **3. I sistemi di analisi aziendale**

I sistemi di analisi aziendale costituiscono il principale strumento a supporto delle attività dello SREP. Essi consentono di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei relativi fattori di controllo nonché dei presidi organizzativi, patrimoniali ed economici, per giungere alla formulazione del giudizio complessivo sulla situazione aziendale, su cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati.

I sistemi di analisi aziendale disegnano un percorso di indagine strutturato, all'interno del quale vengono utilizzati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite.

I controlli a distanza utilizzano un insieme articolato di informazioni: le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, l'informativa al pubblico, le informazioni fornite dalle banche in relazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (cfr. Sez. III) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Sez. IV), la documentazione rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi interni), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi.

Sulla base di specifici schemi di analisi, formano oggetto di valutazione i rischi che impattano sul capitale quali: credito <sup>(1)</sup>, mercato, controparte, tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione, operativo e reputazionale; i profili trasversali: modello di business e redditività, sistemi di governo e controllo, adeguatezza patrimoniale (ivi inclusa l'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva); il rischio di liquidità. Nell'ambito della valutazione delle singole aree di rischio, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia tengono anche conto dell'evoluzione dei rischi rispetto a scenari di stress definiti dalle banche e dai gruppi bancari e/o dall'autorità stessa nonché del potenziale impatto sugli stessi di violazioni della normativa antiriciclaggio.

---

(1) Ivi incluso il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso controparti centrali ai sensi della Direttiva (UE) n. 2994/2024.

La valutazione complessiva sulla situazione aziendale è basata sui punteggi parziali assegnati alle aree di rischio e ai profili trasversali sopra indicati e tiene conto di tutte le altre informazioni disponibili sull'azienda, acquisite anche nell'ambito del confronto con quest'ultima relativo all'ICAAP e all'ILAAP.

I sistemi di valutazione descritti si caratterizzano per i seguenti principi metodologici di carattere generale:

- la flessibilità: sebbene gli schemi di analisi calcolino un punteggio automatico per i profili sopra indicati (ad eccezione del profilo relativo ai sistemi di governo e controllo), l'attribuzione sia del giudizio definitivo sui singoli profili sia di quello complessivo tiene conto di tutte le informazioni disponibili, anche di quelle non trattate in modo automatico. Le procedure elettroniche a supporto degli schemi di analisi consentono di effettuare prove di *stress* utilizzando sistemi di “*what-if analysis*”. Tali caratteristiche consentono di calibrare secondo criteri di proporzionalità l'ampiezza e l'approfondimento dell'analisi da condurre sulle singole banche;
- il confronto interaziendale: un importante criterio di analisi e di valutazione è rappresentato dal ricorso alla logica comparativa, basata sulla scelta mirata e flessibile di gruppi di confronto;
- la tracciabilità: sono disponibili procedure e archivi elettronici per la raccolta e la conservazione dei risultati delle analisi svolte.

I controlli ispettivi – espletati sulla base di una pianificazione che tiene conto delle esigenze di approfondimento emerse nello svolgimento dell'attività di vigilanza – prevedono l'accesso di addetti alla Vigilanza della Banca centrale europea e della Banca d'Italia direttamente presso le banche. Per le banche significative, l'attività di pianificazione viene effettuata nell'ambito del MVU.

L'ambito dei controlli è differenziato: le ispezioni possono avere uno spettro di indagine esteso, quando sono finalizzate all'analisi della complessiva situazione aziendale, oppure natura “mirata/tematica”, se riferite a circoscritti comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali, aspetti tecnici o filoni tematici, secondo le specifiche esigenze conoscitive emerse nel corso dell'attività condotta a distanza (2). In tale contesto, gli accertamenti possono assumere carattere di *follow up*, con il fine di asseverare l'esito di azioni correttive promosse d'iniziativa dalla banca oppure sollecitate dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia (cfr. par. 5).

In ogni caso, l'importanza delle visite ispettive nell'ambito del complessivo processo di valutazione di una banca è specificamente connessa con la possibilità di apprezzare in maniera diretta – attraverso il confronto continuo con le strutture operative e con gli esponenti aziendali nonché tramite l'acquisizione di dati e informazioni in loco – gli aspetti di natura organizzativa, la funzionalità degli assetti di governo, del sistema dei controlli interni, delle procedure aziendali e l'attendibilità di dati e informazioni resi alla Vigilanza.

---

(2) Nel caso dei gruppi bancari, l'accertamento può riguardare singole componenti del gruppo.

#### **4. Il confronto con le banche**

Il confronto con le banche costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Vigilanza.

Esso facilita l'analisi dell'esposizione ai rischi e la comprensione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità condotto dalle banche e delle eventuali divergenze rispetto alle indicazioni che scaturiscono dal sistema di analisi aziendale.

L'analisi dell'informativa sull'ICAAP/ILAAP (cfr. Sez. II, III e IV), che viene condotta unitamente alle altre attività in cui si articola il processo SREP, consente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia di individuare eventuali necessità di approfondimento, di chiarimento o di integrazione del quadro informativo disponibile. Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione, incontri con gli esponenti aziendali, sopralluoghi ispettivi.

Al termine del processo valutativo, ove siano riscontrate inadeguatezze o carenze dei processi ICAAP e ILAAP e, più in generale, della complessiva situazione aziendale, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia individuano gli interventi correttivi da porre in essere per eliminare le carenze riscontrate, compresi eventuali provvedimenti specifici sulla misura dei requisiti patrimoniali e sul Requisito di Copertura della Liquidità (3).

#### **5. Gli interventi correttivi**

Nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia dispongono di tutti i necessari poteri di intervento sull'attività delle banche. Gli interventi della Banca centrale europea o della Banca d'Italia sono di norma individuati tra i seguenti:

- richiesta di informazioni aggiuntive nonché obbligo di segnalazioni supplementari o più frequenti, anche sul capitale, sulla leva finanziaria e sulle posizioni di liquidità;
- obbligo di pubblicare le informazioni di cui alla Parte Otto CRR (informativa al pubblico) più di una volta l'anno, fissando altresì mezzi per la pubblicazione delle informazioni diversi rispetto al bilancio. Alle banche capogruppo può essere imposto di pubblicare annualmente, anche in forma sintetica, la descrizione della struttura giuridica, di governo e organizzativa del gruppo, al fine di valutare l'eventuale sussistenza nell'assetto proprietario, nei meccanismi di *governance*, nei dispositivi, processi e meccanismi interni, di condizioni ostative all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità;
- adozione e modifiche di piani per il riallineamento ai requisiti prudenziali (inclusi i requisiti aggiuntivi imposti), specificando i termini di attuazione;

---

(3) Cfr. Parte Seconda, Capitolo 11.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

---

- fissazione di limiti alla parte variabile delle remunerazioni;
- limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio ai fini del rafforzamento dei fondi propri, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, divieto di pagare interessi;
- contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria;
- riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività (4) o alla struttura territoriale, compresa la dismissione quando non siano compatibili con il principio di sana e prudente gestione;
- detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare minimo, a copertura di rischi non sufficientemente coperti, o diversi da quelli coperti dai requisiti di Primo Pilastro;
- imposizione di specifici requisiti di liquidità, anche attraverso la richiesta di detenere maggiori riserve di liquidità, l'applicazione di vincoli al disallineamento tra le scadenze dell'attivo e del passivo, la modifica della composizione delle fonti di finanziamento;
- rimozione di uno o più esponenti aziendali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza;
- applicazione di una politica di accantonamenti specifica o obbligo di riservare alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri.

Qualora si accerti che la banca non ottempera oppure si abbia fondata evidenza che la stessa non sarà in grado di rispettare, anche in via prospettica (di norma 12 mesi), i requisiti prudenziali previsti dal CRR e ai sensi delle presenti disposizioni, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia richiedono gli interventi correttivi più opportuni, correlandone l'incisività alla rilevanza delle carenze riscontrate.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono ricorrere a interventi aventi effetti patrimoniali almeno quando:

- si rileva l'insufficienza dei requisiti di Primo Pilastro rispetto ai rischi complessivi assunti dalla banca;
- vengono accertate rilevanti carenze nel sistema di governo e controllo o nei sistemi di gestione dei rischi e delle esposizioni rilevanti e l'applicazione di misure volte a rimuovere le anomalie non sia in grado di esplicitare i propri effetti correttivi in un arco temporale accettabile;
- si riscontrano carenze nel funzionamento dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali;

---

(4) Ivi inclusa la riduzione di esposizioni ritenute eccessive nei confronti di controparti centrali, al fine di riallinearle ai requisiti di cui all'art. 7-bis del Regolamento (UE) n. 648/2012.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

- le rettifiche effettuate per posizioni o porzioni del portafoglio di negoziazione sono considerate insufficienti per consentire all'ente di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;
- l'ente omette a più riprese di costituire o mantenere il livello di P2G da ultimo comunicato dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia;
- siano presenti altre situazioni specifiche che destano preoccupazioni concrete in materia di vigilanza.

Al fine di determinare il livello appropriato dei fondi propri che le banche devono detenere e le misure patrimoniali addizionali, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano:

- i dispositivi di governo societario, le procedure e i sistemi di controllo dei rischi, compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- l'esito del monitoraggio dei sistemi interni di misurazione dei rischi utilizzati per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
- i risultati dello SREP.

Nella misura in cui rischi o elementi di rischio sono soggetti ad accordi transitori o clausole di *grandfathering*, questi non rappresentano rischi o elementi da considerare ai fini della definizione dei requisiti di capitale aggiuntivi.

Le autorità competenti possono, inoltre, stabilire orientamenti in termini di fondi propri richiesti per fronteggiare eventuali esigenze di copertura dei rischi che possono manifestarsi in condizioni di stress, incluse quelle calcolate mediante le prove di stress prudenziali svolte periodicamente dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia. Tali fondi sono determinati sia in relazione alle metriche basate sulle attività ponderate per il rischio (*Pillar 2 Guidance - P2G*) sia rispetto a quelle di *Leverage Ratio (Pillar 2 Guidance Leverage Ratio - P2G-LR)*.

In merito alla qualità necessaria a soddisfare le varie componenti della domanda di capitale (5), sia secondo la metrica basata sulle attività ponderate per il rischio che quella relativa alla leva finanziaria:

- i fondi propri utilizzati per rispettare la P2R devono essere costituiti per il 56% da capitale primario di classe 1 e per il 75% da capitale di classe 1. Tali fondi non possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti in materia di fondi propri per i rischi diversi dal rischio di leva finanziaria, il requisito combinato di riserva di capitale e la P2G;
- i fondi propri utilizzati per rispettare la P2R-LR devono essere costituiti da capitale di classe 1. Tali fondi non possono essere utilizzati per soddisfare: i requisiti regolamentari previsti in materia di fondi propri per il rischio di leva finanziaria di Primo Pilastro, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e la P2G-LR;

---

(5) Per facilitare la lettura dei paragrafi: 1) i requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti in materia di fondi propri rappresentano i requisiti previsti dall'art.92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e dagli art. 92 bis e 92 ter, CRR; 2) la P2G indica gli orientamenti comunicati in conformità dell'articolo 104 ter, CRD; 3) i requisiti regolamentari previsti in materia di fondi propri per il rischio di leva finanziaria di Primo Pilastro rappresentano i requisiti previsti dall'art.92, paragrafo 1, lettera d), CRR; 4) la P2G-LR indica gli orientamenti comunicati in conformità dell'articolo 104 ter, CRD.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

---

- la P2G e la P2G-LR devono essere soddisfatte rispettivamente con capitale primario di classe 1 e con almeno strumenti di capitale di classe 1 e non sono rilevanti ai fini della determinazione dell’Ammontare Massimo Distribuibile (“AMD”). I fondi propri utilizzati per rispettare la P2G non possono essere utilizzati per soddisfare: i requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti in materia di fondi propri per i rischi diversi dal rischio di leva finanziaria, il requisito combinato di riserva di capitale e la P2R. Ugualmente, i fondi propri utilizzati per rispettare la P2G-LR non possono essere utilizzati per soddisfare: i requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti in materia di fondi propri per il rischio di leva finanziaria, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e la P2R-LR.

La Banca centrale europea o la Banca d’Italia possono in ogni caso chiedere all’ente di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi con una quota maggiore di capitale di classe 1 o di capitale primario di classe 1, laddove necessario e tenuto conto delle circostanze specifiche dell’ente.

Al fine di determinare il livello appropriato e la composizione delle riserve liquide che le banche devono detenere, sulla base dei risultati emersi dallo SREP, la Banca centrale europea o la Banca d’Italia valutano:

- il modello di business della banca;
- i sistemi, i processi e le procedure di cui la banca si è dotata per il governo e la gestione dei rischi, con particolare riguardo ai meccanismi per identificare, misurare, prevenire o attenuare il rischio di liquidità (ILAAP);
- il contributo della banca all’incremento del rischio di liquidità del mercato finanziario interno (rischio di liquidità sistemico).

Nei provvedimenti con i quali si dispone l’applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi (decisione sul capitale) o si adottano interventi relativi al livello e alla composizione delle riserve liquide (decisione sulla liquidità), la Banca centrale europea o la Banca d’Italia includono un resoconto chiaro della valutazione effettuata e indicano anche la durata delle misure adottate e le condizioni per la loro rimozione.

Gli interventi correttivi possono essere applicati in maniera analoga o identica alle banche con profili di rischio simili (ad es. con modelli di business simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni) e che potrebbero essere esposte a rischi simili o rappresentare rischi simili per il sistema finanziario.

## **6. Le misure di intervento precoce**

Quando risultano violazioni dei requisiti previsti dal CRR, delle disposizioni di attuazione della CRD e del titolo II della direttiva 2014/65/UE (MIFID II) o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MIFIR), oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

---

gruppo (6) (art. 69-*octiesdecies*, lett. a), TUB), la Banca centrale europea o la Banca d'Italia dispongono le misure di intervento precoce indicate dall'articolo 69-*noviesdecies*, TUB (attuazione del piano di risanamento e altre misure). Quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo sia particolarmente significativo (art. 69-*octiesdecies*, lett. b), TUB) e sempre che le altre misure di intervento precoce o gli interventi correttivi non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono anche disporre la rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza ai sensi dell'art. 69 *vicies-semel*, TUB. Dell'adozione di tali misure la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'Autorità di risoluzione.

In presenza dei presupposti indicati dall'articolo 69-*octiesdecies*, TUB per l'adozione di una misura di intervento precoce, la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia possono esercitare i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti dagli articoli 51, 54, 66, e 67, TUB per le finalità indicate dall'articolo 69-*vicies*, TUB. Le informazioni così acquisite sono trasmesse all'Autorità di Risoluzione. Resta comunque ferma la possibilità di applicare gli interventi correttivi previsti dagli articoli 53-*bis* e 67-*ter*, TUB anche in presenza di presupposti di cui all'art. 69-*octiesdecies*, TUB. In tal caso la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'Autorità di risoluzione.

## **7. Cooperazione di vigilanza**

In armonia con le disposizioni che regolano l'MVU, la Banca d'Italia, al fine di svolgere in modo agevole ed efficace il processo di revisione e valutazione prudenziale sulle banche e sui gruppi bancari operanti sia in Italia sia in altri Stati dell'Unione Europea, collabora con le autorità competenti di tali Stati scambiando informazioni e stipulando accordi per il coordinamento delle rispettive attività e funzioni istituzionali (7).

In tale contesto la Banca d'Italia, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti vigilati, istituisce e promuove il funzionamento di Collegi dei Supervisor per i gruppi bancari operanti in altri Stati dell'Unione Europea attraverso filiazioni quando la capogruppo è un'impresa madre europea ai sensi dell'art. 4(29)(31)(33), CRR, nonché per le banche italiane con succursali significative in Stati dell'Unione Europea (8).

---

(6) L'individuazione delle condizioni per l'adozione delle misure di intervento precoce e, in particolare delle soglie relative agli indicatori finanziari e di rischio che devono essere monitorati periodicamente nell'ambito dello SREP, nonché le procedure da seguire in caso di superamento di tali soglie è effettuata conformemente agli orientamenti dell'ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/CE (<https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/guidelines-on-early-intervention-triggers/-/regulatory-activity/consultation-paper;jsessionid=D8739BBCF42493360DD613638AB8F932>)

(7) Le modalità con cui la Banca d'Italia coopera con le altre autorità sono descritte nella Circolare n. 269 (Parte Prima, Sezione I, Capitoli IV e V).

(8) L'art. 158 CRD prevede che una succursale possa essere considerata significativa tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- la sua quota del mercato dei depositi dello Stato comunitario ospitante supera il 2%;
- la sospensione o cessazione delle attività della banca cui la succursale appartiene può incidere sulla liquidità del mercato e sulla funzionalità dei sistemi di pagamento, regolamento e compensazione dello Stato ospitante;
- le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario e finanziario dello Stato ospitante.

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione V – Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

---

Per i gruppi bancari e per le banche italiane che siano ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di un'impresa madre europea non soggetta alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia nonché per le succursali italiane significative di banche comunitarie, la Banca d'Italia partecipa ai Collegi dei Supervisoristi istituiti dalle autorità competenti degli altri Stati comunitari.

\* \* \*

Per una illustrazione più analitica del sistema di analisi aziendale, e più in generale del processo di revisione e valutazione prudenziale, si rimanda all'estratto della Circolare n. 269.

*Allegato A*

**RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP**

**Rischi del Primo Pilastro**

- rischio di credito (comprende il rischio di controparte, ossia il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione);
- rischio di mercato;
- rischio operativo.

**Altri rischi (Secondo Pilastro)**

- rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie (per il rischio di concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti connesse si veda l'Allegato B);
- rischio paese: rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche;
- rischio di trasferimento: rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione;
- rischio base: nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in *future*/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in *future* su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe;
- rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse (Allegati C e C-bis);

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato A – Rischi da sotto porre a valutazione nell'ICAAP

---

- rischio di differenziali creditizi sul portafoglio bancario (CSRBB): rischio di differenziali creditizi derivante da attività diverse da quelle del portafoglio di negoziazione<sup>1</sup>;
- rischio residuo: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla banca risultino meno efficaci del previsto;
- rischi derivanti da cartolarizzazioni: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio;
- rischio di una leva finanziaria eccessiva: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività;
- rischio strategico e di business: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;
- rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza;
- rischio di condotta: nell'ambito del rischio operativo, rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite conseguenti un'offerta inappropriata di servizi finanziari ed i derivanti costi processuali, incluse casi di condotta intenzionalmente inadeguata o negligente;
- rischio informatico (IT): il rischio di perdite corrente o potenziale dovuto all'inadeguatezza o al guasto di hardware e software di infrastrutture tecniche suscettibile di compromettere la disponibilità, l'integrità, l'accessibilità e la sicurezza di tali infrastrutture e dei dati;
- rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (AML): nell'ambito del rischio operativo, rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite derivanti dalle ripercussioni, anche reputazionali, di attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

---

(1) CSRBB, come definito nel paragrafo 7 in ABE/GL/2022/14.

**RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI**

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito si fonda sull'ipotesi che il portafoglio creditizio sia costituito da un numero molto elevato di esposizioni, ciascuna delle quali di importo scarsamente significativo. Sotto tale ipotesi è possibile calcolare il valore a rischio del portafoglio come somma dei requisiti patrimoniali delle singole posizioni, indipendentemente dalla composizione del portafoglio stesso.

Se però il numero delle posizioni è ridotto, oppure se esistono singole posizioni che rappresentano una percentuale consistente dell'esposizione totale, le ipotesi sulle quali si basa il calcolo del requisito patrimoniale sono violate e il capitale regolamentare allocato a fronte del rischio di credito può non rappresentare una garanzia sufficiente. Le modalità di calcolo del requisito patrimoniale determinano infatti, a parità di altre condizioni, lo stesso risultato per un portafoglio costituito da dieci esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta il 10% dell'esposizione totale e per un portafoglio costituito da cento esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta l'1% dell'esposizione totale.

Il calcolo del requisito patrimoniale con riferimento al portafoglio creditizio avviene, sia nel metodo standardizzato sia in quelli IRB, in maniera analoga:

$$\text{Requisito patrimoniale} = 8 \% \times \text{RWA}$$

dove RWA è l'attivo ponderato per il rischio.

Nel quadro del metodo IRB si ha:

$$\text{RWA} = 12.5 \times \sum_{i=1}^n K_i \times \text{EAD}_i \quad [1]$$

e nel quadro del metodo standardizzato:

$$\text{RWA} = \sum_{i=1}^n \text{Ponderazione}_i \times \text{Esposizione}_i$$

Il metodo di aggregazione per il computo dell'attivo ponderato per il rischio è invariante rispetto alla composizione del portafoglio (cfr. equazione [1]).

Questo approccio comporta una notevole semplicità di calcolo, in quanto il rischio creditizio complessivo è dato dalla somma dei rischi delle singole esposizioni e il rischio di ogni esposizione può essere calcolato indipendentemente da tutte le altre.

La formula trascura il rischio di concentrazione, come dimostra la costruzione dei due portafogli (A) e (B) di seguito indicati, le cui esposizioni sono caratterizzate dalla medesima

qualità creditizia e alla quale corrisponde lo stesso attivo ponderato per il rischio, indipendentemente dal numero delle esposizioni di ciascun portafoglio:

portafoglio (A):  $K_i = 8\%$ ,  $EAD_i = 10$ , per  $i = 1, \dots, 100 \rightarrow RWA = 1000$ ;  
portafoglio (B):  $K_i = 8\%$ ,  $EAD_i = 1$ , per  $i = 1, \dots, 1000 \rightarrow RWA = 1000$ .

Il requisito patrimoniale regolamentare a fronte del rischio di credito è identico per (A) e (B), benché il portafoglio (B) sia evidentemente meno rischioso del portafoglio (A), in quanto la perdita causata dall'insolvenza di un solo cliente (o di un gruppo di clienti connessi) nel portafoglio (A) corrisponde alla perdita causata dall'insolvenza di 10 clienti (o gruppi di clienti connessi) nel portafoglio (B).

Per tenere conto della maggiore sensibilità di un portafoglio più concentrato all'insolvenza di un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) è possibile utilizzare algoritmi che determinano una misura di capitale interno relativo al rischio di concentrazione.

Se si ipotizza un modello di portafoglio di tipo *CreditMetrics* ad un unico fattore (coerentemente con la funzione regolamentare del metodo IRB) e si suppone che tutte le esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe “al dettaglio” (1) siano caratterizzate dai medesimi parametri regolamentari (PD, LGD), si ottiene il seguente algoritmo per il computo del capitale interno (cosiddetto *Granularity Adjustment*, GA):

$$GA = C \times H \times \sum_{i=1}^n EAD_i \quad [2]$$

Nell'equazione [2] H rappresenta l'indice di Herfindahl calcolato rispetto alle esposizioni, ovvero:

$$H = \frac{\left( \sum_{i=1}^n EAD_i^2 \right)}{\left( \sum_{i=1}^n EAD_i \right)^2} \quad [3]$$

Il valore della costante di proporzionalità  $C$  dipende dai valori dei parametri regolamentari ( $\rho$ ,  $PD$ ,  $LGD$ ). Si presenta di seguito una calibrazione di  $C$  coerente con le scelte metodologiche effettuate nel quadro del metodo IRB *Foundation*: in particolare  $\rho = 18\%$  e  $LGD = 45\%$ , per i quali, a seconda del valore di PD corrisponde la seguente costante:

(1) In particolare, nel caso della metodologia standardizzata occorre fare riferimento alla classe di attività “imprese e altri soggetti” nonché alle “esposizioni a breve termine verso imprese” e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività “scadute” e garantite da immobili e alle “altre esposizioni”. Nel caso del metodo IRB occorre fare riferimento alla classe di attività “imprese” e a quella delle “esposizioni in strumenti di capitale”.

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato B – Rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi

| PD | 0,5%  | 1%    | 2%    | 3%    | 4%    | 5%    | 6%    | 7%    | 8%    | 9%    | 10%   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C  | 0,704 | 0,764 | 0,826 | 0,861 | 0,883 | 0,899 | 0,911 | 0,919 | 0,925 | 0,929 | 0,931 |

In un'ottica prudenziale, si considera appropriato utilizzare come valore di PD il massimo tra 0,5% e la media degli ultimi 3 anni del tasso di ingresso in sofferenza rettificata caratteristico del portafoglio della banca.

A fini esemplificativi, considerando i due portafogli (A) e (B) di cui sopra e calibrando la costante C sulla base di una PD pari all'1%, (ossia  $C = 0,764$ ), si ottiene, per il portafoglio A (cioè per il più concentrato, con H pari a 0,01)  $GA = 7,64$  (ossia 7,64 euro di ipotetico capitale interno rispetto al requisito di 80 euro a fronte del rischio creditizio generato da 1000 euro di RWA), mentre per il portafoglio B (meno concentrato, con H pari a 0,001)  $GA = 0,764$ . In generale, mantenendo costante l'esposizione totale, GA tende a decrescere all'aumentare del numero delle esposizioni e ad assumere valori prossimi allo zero in portafogli altamente granulari, cioè caratterizzati da un elevato numero di esposizioni di importo modesto.

L'equazione [2], a seguito della semplificazione introdotta ipotizzando l'omogeneità degli operatori in termini di PD e LGD, è caratterizzata da un'elevata semplicità di calcolo e per questo fornisce uno strumento facilmente replicabile ma comunque accurato per la sorveglianza del rischio di concentrazione e per la determinazione del capitale interno a fronte di tale rischio per gli operatori a complessità ridotta.

Al fine di assicurare che l'applicazione della presente metodologia sia omogenea e coerente con il calcolo del requisito a fronte del rischio di credito, si precisa quanto segue:

- la calibrazione del parametro C fa riferimento alle esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe “al dettaglio”;
- nel calcolo dell'EAD il trattamento delle garanzie personali segue una logica coerente con il principio di sostituzione ai fini del rischio di credito: in presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese.

*Allegato C*

**RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE DELLE ATTIVITÀ NON APPARTENENTI AL  
PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE  
IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL VALORE ECONOMICO**

Si forniscono linee guida metodologiche per la realizzazione di un sistema per la misurazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio sensibili alle variazioni dei tassi di interesse – delle unità operanti in Italia e all'estero – non appartenenti al portafoglio di negoziazione (1), in termini di variazione del valore economico, in condizioni ordinarie e in ipotesi di stress (2).

L'applicazione di tale metodologia e l'introduzione di eventuali affinamenti dovranno essere valutati dalla banca sulla base del proprio modello di business, della materialità (3) dei fenomeni in esame e delle informazioni quantitative disponibili, assicurando la robustezza delle scelte metodologiche applicate. I criteri e i parametri utilizzati, come eventuali cambiamenti effettuati, dovranno essere adeguatamente motivati nell'ICAAP.

La metodologia si presta ad essere applicata sia a livello individuale che a livello consolidato.

**1) Determinazione delle “valute rilevanti”**

Si considerano “valute rilevanti” le valute il cui peso misurato come quota sul totale attivo (escluse le attività materiali, c.d. *tangible assets*) oppure sul passivo delle poste non appartenenti al portafoglio di negoziazione sia superiore al 5 per cento; qualora la somma delle attività o delle passività incluse nel calcolo sia inferiore al 90 per cento del totale delle attività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione (escluse le attività materiali) o delle passività, dovranno essere incluse nella valutazione anche le posizioni inferiori alla soglia del 5 per cento.

Ai fini della metodologia di calcolo dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse (cfr. i seguenti punti 2, 3 e 4) le posizioni denominate in “valute rilevanti” sono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in “valute non rilevanti” , se considerate nel perimetro di valutazione, vengono aggregate (4).

**2) Classificazione delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio in fasce temporali**

Le attività, le passività e le voci fuori bilancio a tasso fisso sono classificate in 19 fasce temporali (cfr. Tavola 1) in base alla loro vita residua. Le attività, le passività a tasso variabile e

---

(1) Sono escluse le attività dedotte dal capitale primario di classe 1, ad es. beni immobili o immateriali o esposizioni in strumenti di capitale non appartenenti al portafoglio di negoziazione. Sono incluse nel perimetro di valutazione le obbligazioni pensionistiche (paragrafo 105 delle ABE/GL/2022/14) e le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione (paragrafo 21 in ABE/GL/2022/14), a meno che il rischio di tasso d'interesse associato a queste posizioni non sia stato già compreso in un'altra misura di rischio. Le banche considerano anche le esposizioni deteriorate (al netto degli accantonamenti) come strumenti sensibili al tasso d'interesse, in particolare in presenza di un NPL ratio superiore al 2%.

(2) Le ipotesi adottate nella quantificazione del capitale interno devono essere coerenti con quanto previsto nella Sezione III del presente capitolo e, in particolare, con il paragrafo 2.2.2 *Lo stress testing*.

(3) Per il concetto di materialità si fa riferimento anche al paragrafo 103 in ABE/GL/2022/14.

(4) Di conseguenza per le sole “valute non rilevanti” si ammette la compensazione tra importi espressi in valute diverse.

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

le voci fuori bilancio sono ricondotte nelle 19 fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse.

Laddove disponibile, si dovrà privilegiare l'utilizzo di flussi di cassa contrattuali delle attività e passività sensibili al tasso di interesse (5).

In luogo di tale informazione la banca potrà fare riferimento ai criteri alternativi (es. *net present value* (6), valore nozionale) per la rappresentazione dal punto di vista contrattuale delle poste nelle fasce temporali, dandone opportuna informativa nell'ICAAP. Le attività, passività e voci fuori bilancio, opportunamente mappate nelle fasce temporali, andranno quindi inserite nello scadenziario secondo i criteri sopra indicati, salvo quanto di seguito riportato:

- i c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" (7);
- la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni:
  - a) è definita una quota (c.d. "componente *core*") contenuta nei seguenti intervalli differenziati per controparti e tipologie di depositi (8):
    - 70%-90% per *retail transactional*
    - 55%-65% per *retail non transactional*
    - 40%-50% per *wholesale non financial*.
  - b) la componente *core* determinata in base al precedente punto a) è ripartita nelle fasce temporali successive a quella "a vista" in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti, ipotizzando una durata massima di 5 anni per le controparti *retail transactional*, di 4,5 anni per le controparti *retail non transactional* e di 4 anni per le controparti *wholesale non financial*.
  - c) il rimanente importo (c.d. "componente *non core*") è allocato nella fascia a vista, applicando la medesima differenziazione per controparti applicata per il punto a).
- I depositi passivi non vincolati (ossia senza specifiche date di riprezzamento) da istituti finanziari non sono soggetti a modelli comportamentali.

(5) Sul punto si precisa che nel caso di utilizzo di *cash flow* che includano componenti commerciali e di *spread*, si deve utilizzare, per coerenza, una curva *risk free* che includa i margini commerciali e le altre componenti di *spread* (Cfr. ABE/GL/2022/14 para 81, e *Standards – Interest rate risk in the banking book*, Basel Committee on Banking Supervision, April 2016, para 70, lettera (i), (c)).

(6) In tal caso le banche devono fornire adeguata informativa nell'ICAAP sulle curve di riferimento utilizzate nell'attualizzazione dei flussi nel calcolo del *net present value*.

(7) Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti, ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

(8) Si applicano le definizioni contenute in ABE/GL/2022/14, paragrafo 7.

(9) Per la classificazione degli scenari prudenziali di shock si vedano le definizioni contenute nel Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84 par.5 della CRD.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

---

- Le posizioni relative ai prestiti a tasso fisso verso controparti *retail* esposte al rischio di rimborso anticipato (*prepayment*), qualora materiali, possono essere rappresentate considerando un tasso di *prepayment* annuale compreso tra 4% e 6%, con distribuzione lineare degli importi prepagati, in funzione, per ogni fascia temporale, dell'importo e dell'ampiezza della fascia temporale (cfr. Tavola 4 per un'esemplificazione) . Il tasso di *prepayment* deve essere differenziato in base allo scenario di shock sui tassi di interesse ipotizzato, collocandosi nei valori inferiori nel caso di shock al rialzo e nei valori superiori nel caso di shock al ribasso.
- Le posizioni relative ai depositi a termine a tasso fisso verso controparti *retail* esposte al rischio riscatto anticipato (*early redemption*), qualora materiali, possono essere rappresentate considerando un tasso di *early redemption* differenziato tra shock al rialzo e shock al ribasso, con allocazione della fascia "a vista" del corrispondente importo soggetto a riscatto anticipato. Nel caso di shock al rialzo, può essere utilizzato un tasso cumulato massimo di 8% crescente per fascia (1% dell'importo segnalato nelle fasce sino a 3 mesi, 3% sino a 6 mesi, 5% sino a 12 mesi, 8% oltre i 12 mesi); nel caso di shock al ribasso, può essere utilizzato un tasso pari a 1% (costante).

Per la valutazione del rischio legato all'impegno all'erogazione di prestiti a tasso fisso verso controparti *retail*, qualora materiale, sono applicate le ipotesi di misurazione adottate internamente dalle banche.

Gli strumenti derivati sono, in generale, considerati nell'ambito delle posizioni attive e delle posizioni passive, con la possibilità di includere nelle prime le posizioni lunghe e nelle seconde le posizioni corte.

Il rischio associato alle opzionalità automatiche può essere colto dal valore del *delta equivalent*; in alternativa, possono essere introdotti affinamenti nella misura di tale rischio (es. rappresentazione basata sul payoff delle opzioni o su una *full valuation* delle posizioni). Le quantificazioni del rischio di opzione possono essere ricondotte all'approccio di *duration gap* utilizzato nel presente Allegato o valorizzate in termine di add-on, da aggiungere, per ogni valuta, all'esposizione ottenuta al successivo punto 4).

Ulteriori componenti (10) possono essere incluse nella misurazione dell'esposizione al rischio nella prospettiva del valore economico, anche sulla base della materialità, utilizzando le metodologie applicate internamente dalla banca e fornendo opportuni dettagli nell'ICAAP.

### 3) Determinazione delle esposizioni nette ponderate per fascia

All'interno di ogni fascia, le posizioni attive e quelle passive sono moltiplicate per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi (11) e una

---

(10) Ad esempio, per la misurazione del rischio di base .

(11) Nella determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie si può fare riferimento agli scenari di shock scelti dalla banca, sulla base delle indicazioni contenute nella sottosezione 4.3.3. "Scenari di shock dei tassi di interesse per la gestione corrente" in ABE/GL/2022/14. Nella stima del capitale interno in ipotesi di stress, le variazioni ipotizzate dei tassi sono determinate sulla base di scenari prescelti dalla banca, seguendo le indicazioni contenute nella sottosezione 4.3.4. "Scenari di stress dei tassi di interesse" in ABE/GL/2022/14, anche più severi della variazione parallela di +/- 200 punti base e degli scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse.

In contesti di bassi tassi di interesse, le banche possono considerare scenari di tassi di interesse negativi. Le banche tengono conto, inoltre, dell'esistenza di tassi di interesse minimi (*Instrument-specific interest rate floors*) legali o contrattuali specifici per strumento.

approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce (12). Nella Tavola 1 è riportato lo schema da utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazione in caso di applicazione dello scenario di shock dei tassi di interesse selezionato dalla banca, secondo ipotesi crescenti di tassi di rendimento da scegliere opportunamente (13). Per il calcolo della *duration* modificata approssimata si può far riferimento alla Tavola 2, nella quale è fornita la *duration* per tassi di rendimento crescenti (14). Ai fini del calcolo dell'esposizione netta ponderata per fascia occorre, per ciascuna fascia, procedere alla compensazione dell'esposizione ponderata delle posizioni attive con quella delle posizioni passive.

4) Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce

Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro (15). L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

5) Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute

Le esposizioni relative alle singole “valute rilevanti” e all'aggregato delle “valute non rilevanti” sono sommate tra loro (16). In fase di aggregazione, le esposizioni negative sono ponderate con un fattore del 50% (17). In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico (18) aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

---

(12) La *duration* modificata approssima la sensibilità del valore economico di una posizione ricadente in una fascia rispetto alle variazioni del tasso di interesse di fascia.

(13) Al fine di consentire una più granulare rappresentazione delle condizioni economiche delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione, i fattori di ponderazione possono essere calcolati per tassi almeno pari allo 0.5% e non superiori al 5%. Le banche, nella quantificazione dell'esposizione, utilizzano il tasso di rendimento di riferimento delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione potendo – ove d'interesse – differenziare il livello di redditività dell'attivo e del passivo. Il rendimento dell'attivo o del passivo utilizzato dalla banca deve essere coerente con la natura del rischio misurata, ossia risk free o inclusivo dei margini commerciali.

(14) A titolo esemplificativo, nella Tavola 3 è riportato il calcolo dei fattori di ponderazione per le posizioni in euro nello scenario parallelo + 200 punti base nell'ipotesi di un tasso di rendimento dell'1%.

(15) Di conseguenza è ammessa la piena compensazione tra le esposizioni positive (diminuzioni di valore) e negative (aumenti di valore) nelle diverse fasce.

(16) È ammessa quindi una parziale compensazione tra le esposizioni positive (corrispondenti a riduzioni del valore economico) e negative (corrispondenti ad aumenti del valore economico) nelle diverse valute.

(17) Nel caso di valute dell'*Exchange Rate Mechanism* - ERM II con una banda di fluttuazione formalmente concordata più stretta della banda standard del +/- 15%, è applicato un fattore dell'80%. Gli aumenti di valore economico ponderati saranno considerati fino al maggiore tra (i) il valore assoluto delle variazioni negative dell'euro o delle valute ERMII e (ii) il risultato dell'applicazione di un fattore del 50% alle variazioni positive delle valute ERMII o dell'euro, rispettivamente.

(18) Il valore economico è definito come valore attuale dei flussi di cassa.

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

| Tavola 1 - Fattori di ponderazione |                                   |                                               |                                     |                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fascia temporale                   | Scadenza<br>mediana per<br>fascia | Duration<br>modificata<br>approssimata<br>(A) | Shock di tasso<br>ipotizzato<br>(B) | Fattore di<br>ponderazione<br>(C)=(A)x(B) |
| A vista e revoca                   | 0                                 | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| fino a 1 mese                      | 0,5 mesi                          | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| da oltre 1 mese a 3<br>mesi        | 2 mesi                            | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| da oltre 3 mesi a 6<br>mesi        | 4,5 mesi                          | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| da oltre 6 mesi a 9<br>mesi        | 7,5 mesi                          | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| da oltre 9 mesi a 1<br>anno        | 10,5 mesi                         | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| da oltre 1 anno a 1,5<br>anni      | 1,25 anni                         | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| da oltre 1,5 anni a 2<br>anni      | 1,75 anni                         | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| da oltre 2 anni a 3<br>anni        | 2,5 anni                          | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| da oltre 3 anni a 4<br>anni        | 3,5 anni                          | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| da oltre 4 anni a 5<br>anni        | 4,5 anni                          | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| da oltre 5 anni a 6<br>anni        | 5,5 anni                          | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| da oltre 6 anni a 7<br>anni        | 6,5 anni                          | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| da oltre 7 anni a 8<br>anni        | 7,5 anni                          | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| da oltre 8 anni a 9<br>anni        | 8,5 anni                          | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| da oltre 9 anni a 10<br>anni       | 9,5 anni                          | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| da oltre 10 anni a 15<br>anni      | 12,5 anni                         | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| da oltre 15 anni a 20<br>anni      | 17,5 anni                         | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |
| oltre 20 anni                      | 22,5 anni                         | cfr. Tabella 2                                |                                     |                                           |

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

| Tavola 2 - <i>Duration</i> modificata approssimata (in anni) |                     |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                              | Tasso di rendimento |       |       |       |       |       |
| Fascia temporale                                             | 0,50%               | 1,00% | 2,00% | 3,00% | 4,00% | 5,00% |
| A vista e revoca                                             | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| fino a 1 mese                                                | 0,04                | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  |
| da oltre 1 mese a 3 mesi                                     | 0,17                | 0,17  | 0,16  | 0,16  | 0,16  | 0,16  |
| da oltre 3 mesi a 6 mesi                                     | 0,37                | 0,37  | 0,37  | 0,36  | 0,36  | 0,36  |
| da oltre 6 mesi a 9 mesi                                     | 0,62                | 0,62  | 0,61  | 0,61  | 0,60  | 0,60  |
| da oltre 9 mesi a 1 anno                                     | 0,87                | 0,87  | 0,86  | 0,85  | 0,84  | 0,83  |
| da oltre 1 anno a 1,5 anni                                   | 1,24                | 1,23  | 1,21  | 1,19  | 1,16  | 1,15  |
| da oltre 1,5 anni a 2 anni                                   | 1,74                | 1,72  | 1,70  | 1,67  | 1,65  | 1,62  |
| da oltre 2 anni a 3 anni                                     | 2,47                | 2,45  | 2,39  | 2,34  | 2,29  | 2,25  |
| da oltre 3 anni a 4 anni                                     | 3,45                | 3,41  | 3,32  | 3,23  | 3,15  | 3,07  |
| da oltre 4 anni a 5 anni                                     | 4,43                | 4,36  | 4,22  | 4,09  | 3,97  | 3,85  |
| da oltre 5 anni a 6 anni                                     | 5,40                | 5,30  | 5,11  | 4,93  | 4,76  | 4,60  |
| da oltre 6 anni a 7 anni                                     | 6,36                | 6,23  | 5,98  | 5,74  | 5,52  | 5,31  |
| da oltre 7 anni a 8 anni                                     | 7,33                | 7,16  | 6,84  | 6,53  | 6,25  | 5,99  |
| da oltre 8 anni a 9 anni                                     | 8,28                | 8,07  | 7,67  | 7,30  | 6,95  | 6,63  |
| da oltre 9 anni a 10 anni                                    | 9,23                | 8,98  | 8,49  | 8,04  | 7,63  | 7,25  |
| da oltre 10 anni a 15 anni                                   | 12,06               | 11,64 | 10,86 | 10,15 | 9,50  | 8,92  |
| da oltre 15 anni a 20 anni                                   | 16,68               | 15,90 | 14,50 | 13,27 | 12,18 | 11,21 |
| oltre 20 anni                                                | 21,18               | 19,96 | 17,80 | 15,96 | 14,38 | 13,01 |

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

| Tavola 3 - Fattori di ponderazione per le posizioni in euro nello scenario parallelo di +200 punti base nell'ipotesi di un tasso di rendimento dell'1% |                                    |                                                 |                                          |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fascia temporale</b>                                                                                                                                | <b>Scadenza mediana per fascia</b> | <b>Duration modificata approssimata<br/>(A)</b> | <b>Shock di tasso ipotizzato<br/>(B)</b> | <b>Fattore di ponderazione<br/>(C)=(A)x(B)</b> |
| A vista e revoca                                                                                                                                       | 0                                  | 0                                               | 200 punti base                           | 0,00%                                          |
| fino a 1 mese                                                                                                                                          | 0,5 mesi                           | 0,04 anni                                       | 200 punti base                           | 0,08%                                          |
| da oltre 1 mese a 3 mesi                                                                                                                               | 2 mesi                             | 0,17 anni                                       | 200 punti base                           | 0,33%                                          |
| da oltre 3 mesi a 6 mesi                                                                                                                               | 4,5 mesi                           | 0,37 anni                                       | 200 punti base                           | 0,74%                                          |
| da oltre 6 mesi a 9 mesi                                                                                                                               | 7,5 mesi                           | 0,62 anni                                       | 200 punti base                           | 1,24%                                          |
| da oltre 9 mesi a 1 anno                                                                                                                               | 10,5 mesi                          | 0,87 anni                                       | 200 punti base                           | 1,73%                                          |
| da oltre 1 anno a 1,5 anni                                                                                                                             | 1,25 anni                          | 1,23 anni                                       | 200 punti base                           | 2,46%                                          |
| da oltre 1,5 anni a 2 anni                                                                                                                             | 1,75 anni                          | 1,72 anni                                       | 200 punti base                           | 3,45%                                          |
| da oltre 2 anni a 3 anni                                                                                                                               | 2,5 anni                           | 2,45 anni                                       | 200 punti base                           | 4,89%                                          |
| da oltre 3 anni a 4 anni                                                                                                                               | 3,5 anni                           | 3,41 anni                                       | 200 punti base                           | 6,81%                                          |
| da oltre 4 anni a 5 anni                                                                                                                               | 4,5 anni                           | 4,36 anni                                       | 200 punti base                           | 8,72%                                          |
| da oltre 5 anni a 6 anni                                                                                                                               | 5,5 anni                           | 5,30 anni                                       | 200 punti base                           | 10,60%                                         |
| da oltre 6 anni a 7 anni                                                                                                                               | 6,5 anni                           | 6,23 anni                                       | 200 punti base                           | 12,47%                                         |
| da oltre 7 anni a 8 anni                                                                                                                               | 7,5 anni                           | 7,16 anni                                       | 200 punti base                           | 14,31%                                         |
| da oltre 8 anni a 9 anni                                                                                                                               | 8,5 anni                           | 8,07 anni                                       | 200 punti base                           | 16,14%                                         |
| da oltre 9 anni a 10 anni                                                                                                                              | 9,5 anni                           | 8,98 anni                                       | 200 punti base                           | 17,95%                                         |
| da oltre 10 anni a 15 anni                                                                                                                             | 12,5 anni                          | 11,64 anni                                      | 200 punti base                           | 23,28%                                         |
| da oltre 15 anni a 20 anni                                                                                                                             | 17,5 anni                          | 15,90 anni                                      | 200 punti base                           | 31,81%                                         |
| oltre 20 anni                                                                                                                                          | 22,5 anni                          | 19,96 anni                                      | 200 punti base                           | 39,92%                                         |

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

Tavola 4 – Esempio di possibile applicazione del tasso di *prepayment* su un portafoglio di prestiti  
(ipotesi: tasso di prepayment stimato  $p=5\%$ )

|                                                                                                                                                                                  | Ampiezza<br>a<br>numero<br>di anni<br>contenuti<br>in ogni<br>fascia) | Flusso<br>contrattuale<br>(esempio) | Flussi<br>residui | Tasso di<br>prepayment<br>ponderato per<br>fascia | Complemento a<br>1 del<br>tasso di<br>prepayment<br>ponderato | Prodotto<br>ria del<br>complemento a<br>1 del<br>tasso di<br>prepayment | Flusso<br>comportamentale       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Fascia temporale (j)                                                                                                                                                             | (A)                                                                   | (B)                                 | (C)               | (D)                                               | (E)                                                           | (F)                                                                     | (G)                             |
| A vista e revoca                                                                                                                                                                 | 0                                                                     | 100                                 | 1,800             | 0.00%                                             | 100.00%                                                       | 100.00%                                                                 | 100.0                           |
| fino a 1 mese                                                                                                                                                                    | 0.083                                                                 | 100                                 | 1,700             | 0.42%                                             | 99.58%                                                        | 99.58%                                                                  | 107.1                           |
| da oltre 1 mese a 3 mesi                                                                                                                                                         | 0.167                                                                 | 100                                 | 1,600             | 0.83%                                             | 99.17%                                                        | 98.75%                                                                  | 112.9                           |
| da oltre 3 mesi a 6 mesi                                                                                                                                                         | 0.25                                                                  | 100                                 | 1,500             | 1.25%                                             | 98.75%                                                        | 97.52%                                                                  | 117.3                           |
| da oltre 6 mesi a 9 mesi                                                                                                                                                         | 0.25                                                                  | 100                                 | 1,400             | 1.25%                                             | 98.75%                                                        | 96.30%                                                                  | 114.6                           |
| da oltre 9 mesi a 1 anno                                                                                                                                                         | 0.25                                                                  | 100                                 | 1,300             | 1.25%                                             | 98.75%                                                        | 95.10%                                                                  | 111.9                           |
| da oltre 1 anno a 1,5 anni                                                                                                                                                       | 0.5                                                                   | 100                                 | 1,200             | 2.50%                                             | 97.50%                                                        | 92.72%                                                                  | 123.6                           |
| da oltre 1,5 anni a 2 anni                                                                                                                                                       | 0.5                                                                   | 100                                 | 1,100             | 2.50%                                             | 97.50%                                                        | 90.40%                                                                  | 118.2                           |
| da oltre 2 anni a 3 anni                                                                                                                                                         | 1                                                                     | 100                                 | 1,000             | 5.00%                                             | 95.00%                                                        | 85.88%                                                                  | 135.6                           |
| da oltre 3 anni a 4 anni                                                                                                                                                         | 1                                                                     | 100                                 | 900               | 5.00%                                             | 95.00%                                                        | 81.59%                                                                  | 124.5                           |
| da oltre 4 anni a 5 anni                                                                                                                                                         | 1                                                                     | 100                                 | 800               | 5.00%                                             | 95.00%                                                        | 77.51%                                                                  | 114.2                           |
| da oltre 5 anni a 6 anni                                                                                                                                                         | 1                                                                     | 100                                 | 700               | 5.00%                                             | 95.00%                                                        | 73.63%                                                                  | 104.6                           |
| da oltre 6 anni a 7 anni                                                                                                                                                         | 1                                                                     | 100                                 | 600               | 5.00%                                             | 95.00%                                                        | 69.95%                                                                  | 95.7                            |
| da oltre 7 anni a 8 anni                                                                                                                                                         | 1                                                                     | 100                                 | 500               | 5.00%                                             | 95.00%                                                        | 66.45%                                                                  | 87.4                            |
| da oltre 8 anni a 9 anni                                                                                                                                                         | 1                                                                     | 100                                 | 400               | 5.00%                                             | 95.00%                                                        | 63.13%                                                                  | 79.7                            |
| da oltre 9 anni a 10 anni                                                                                                                                                        | 1                                                                     | 100                                 | 300               | 5.00%                                             | 95.00%                                                        | 59.97%                                                                  | 72.6                            |
| da oltre 10 anni a 15 anni                                                                                                                                                       | 5                                                                     | 100                                 | 200               | 25.00%                                            | 75.00%                                                        | 44.98%                                                                  | 90.0                            |
| da oltre 15 anni a 20 anni                                                                                                                                                       | 5                                                                     | 100                                 | 100               | 25.00%                                            | 75.00%                                                        | 33.74%                                                                  | 56.2                            |
| oltre 20 anni                                                                                                                                                                    | 10                                                                    | 100                                 | 0                 | 50.00%                                            | 50.00%                                                        | 16.87%                                                                  | 33.7                            |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                       | <b>(B*)=<br/>1900</b>               |                   |                                                   |                                                               |                                                                         | <b>(G*)=<br/>(B*)=<br/>1900</b> |
| Legenda:<br>$(C_j) = (B^*) - \Sigma(B_j)$ ;<br>$(D_j) = (A_j) * p$ ;<br>$(E_j) = 1 - (D_j)$ ;<br>$(F_j) = \Pi(E_j)$ ;<br>$(G_j) = (B_j) * (F_j) + (C_{j-1}) * (F_{j-1}) * (D_j)$ |                                                                       |                                     |                   |                                                   |                                                               |                                                                         |                                 |

**RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE DELLE ATTIVITÀ NON APPARTENENTI AL  
PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE  
IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL MARGINE DI INTERESSE**

Si forniscono linee guida metodologiche per la realizzazione di un sistema per la misurazione degli effetti che variazioni dei tassi di mercato producono sul margine di interesse, ossia sulla differenza tra interessi attivi e interessi passivi.

L'applicazione di tale metodologia e l'introduzione di eventuali affinamenti dovranno essere valutati dalla banca sulla base del proprio modello di business, della materialità (19) dei fenomeni in esame e delle informazioni quantitative disponibili, assicurando la robustezza delle scelte metodologiche applicate. I criteri e i parametri utilizzati, come eventuali cambiamenti effettuati, dovranno essere adeguatamente motivati nell'ICAAP.

L'esposizione al rischio di tasso d'interesse è misurata con riferimento alle attività, alle passività e alle voci fuori bilancio sensibili alle variazioni dei tassi di interesse – delle unità operanti in Italia e all'estero – non appartenenti al portafoglio di negoziazione (20).

La metodologia si presta ad essere applicata sia a livello individuale che a livello consolidato.

**1) Scelta dell'orizzonte temporale di riferimento T**

La metodologia può essere applicata per un orizzonte temporale di riferimento T non inferiore a 12 mesi e non superiore a 3 anni (cfr. Tavola 1 per un orizzonte temporale di 1 anno).

**2) Determinazione delle “valute rilevanti”**

Si considerano “valute rilevanti” le valute il cui peso misurato come quota sul totale attivo (escluse le attività materiali, c.d. *tangible assets*) oppure sul passivo delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione sia superiore al 5 per cento; qualora la somma delle attività o delle passività incluse nel calcolo sia inferiore al 90 per cento del totale delle attività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione (escluse le attività materiali) o delle passività, dovranno essere incluse nella valutazione anche le posizioni inferiori alla soglia del 5 per cento.

Ai fini della metodologia di calcolo dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse (cfr. i seguenti punti 3, 4 e 5) le posizioni denominate in “valute rilevanti” sono considerate valuta per

---

(19) Per il concetto di materialità si fa riferimento anche al paragrafo 103 in ABE/GL/2022/14.

(20) Sono escluse le attività dedotte dal capitale primario di classe 1, ad es. beni immobili o immateriali o esposizioni in strumenti di capitale esterne al portafoglio di negoziazione. Sono incluse nel perimetro di valutazione le obbligazioni pensionistiche (paragrafo 105 delle ABE/GL/2022/14) e le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione (paragrafo 21 in ABE/GL/2022/14), a meno che il rischio di tasso d'interesse associato a queste posizioni non sia stato già compreso in un'altra misura di rischio. Le banche considerano anche le esposizioni deteriorate (al netto degli accantonamenti) come strumenti sensibili al tasso d'interesse, in particolare in presenza di un NPL ratio superiore al 2%.

valuta, mentre le posizioni in “valute non rilevanti”, se considerate nel perimetro di valutazione, vengono aggregate (21).

**3) Classificazione delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio in fasce temporali e determinazione dell'esposizione netta per fascia**

Le attività, le passività e le voci fuori bilancio a tasso fisso sono classificate in 19 fasce temporali complessive (cfr. Tavola 1) in base alla loro vita residua. Le attività, le passività e le voci fuori bilancio a tasso variabile sono ricondotte nelle 19 fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse. Le attività, le passività e le voci fuori bilancio vanno quindi inserite nello scadenziario, previa opportuna mappatura delle fasce temporali, salvo quanto di seguito riportato:

- i c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" (22)
- la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni:
  - a) è definita una quota (c.d. “componente *core*”) contenuta nel seguenti intervalli differenziati per controparti e tipologie di depositi (23):
    - 70%-90% per *retail transactional*
    - 55%-65% per *retail non transactional*
    - 40%-50% per *wholesale non financial*.

La percentuale da utilizzare per identificare la componente *core*, per ogni categoria sopra considerata, deve essere differenziata in base allo scenario di shock sui tassi di interesse ipotizzato, collocandosi nei valori inferiori dei rispettivi intervalli nel caso di shock al rialzo, e nei valori superiori nel caso di shock al ribasso (24).

- b) La componente *core* determinata in base al precedente punto a) è ripartita nelle fasce temporali successive a quella “a vista” in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti, ipotizzando una durata massima di 5 anni per le controparti *retail transactional*, di 4,5 anni per le controparti *retail non transactional* e di 4 anni per le controparti *wholesale non financial*.
  - c) Il rimanente importo (c.d. “componente non *core*”) è allocato nella fascia a vista, applicando la medesima differenziazione per controparti applicata per il punto a).
- I depositi passivi non vincolati (ossia senza specifiche date di riprezzamento) da istituti finanziari non sono soggetti a modelli comportamentali.
- Le posizioni relative ai prestiti a tasso fisso verso controparti *retail* esposte al rischio di rimborso anticipato (*prepayment*), qualora materiali, possono essere rappresentate considerando un tasso di *prepayment* annuale compreso tra 4% e 6%, con distribuzione

---

(21) Di conseguenza per le sole “valute non rilevanti” si ammette la compensazione tra importi espressi in valute diverse.

(22) Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti, ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

(23) Si applicano le definizioni contenute in ABE/GL/2022/14, paragrafo 7.

(24) Per la classificazione degli scenari prudenziali di shock si vedano le definizioni contenute nel Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84 par.5 della CRD .

lineare degli importi prepagati, in funzione, per ogni fascia temporale, dell'importo e dell'ampiezza della fascia temporale (cfr. Tavola 4 Allegato C per un'esemplificazione). Il tasso di *prepayment* deve essere differenziato in base allo scenario di shock sui tassi di interesse ipotizzato, collocandosi nei valori inferiori nel caso di shock al rialzo e nei valori superiori nel caso di shock al ribasso.

- Le posizioni relative ai depositi a termine a tasso fisso verso controparti *retail* esposte al rischio riscatto anticipato (*early redemption*), qualora materiali, possono essere rappresentate considerando un tasso di *early redemption* differenziato tra shock al rialzo e shock al ribasso, con allocazione della fascia "a vista" del corrispondente importo soggetto a riscatto anticipato. Nel caso di shock al rialzo, può essere utilizzato un tasso cumulato massimo di 8% crescente per fascia (1% dell'importo segnalato nelle fasce sino a 3 mesi, 3% sino a 6 mesi, 5% sino a 12 mesi, 8% oltre i 12 mesi); nel caso di shock al ribasso, può essere utilizzato un tasso pari a 1% (costante).

Per la valutazione del rischio legato all'impegno all'erogazione di prestiti a tasso fisso verso controparti *retail*, qualora materiale, sono applicate le ipotesi di misurazione adottate internamente dalle banche.

Gli strumenti derivati sono, in generale, considerati nell'ambito delle posizioni attive e delle posizioni passive, con la possibilità di includere nelle prime le posizioni lunghe e nelle seconde le posizioni corte.

Il rischio associato alle opzionalità automatiche può essere colto dal valore del *delta equivalent*. In alternativa, possono essere introdotti affinamenti utilizzando una rappresentazione basata sul payoff delle opzioni o su una *full valuation* delle posizioni. Le quantificazioni del rischio di opzione possono essere ricondotte all'approccio di *repricing gap* utilizzato nel presente Allegato o valorizzate in termine di add-on, da aggiungere, per ogni valuta, all'esposizione ottenuta al successivo punto 5).

Ulteriori componenti possono essere incluse nella misurazione dell'esposizione al rischio nella prospettiva del margine di interesse, anche sulla base della materialità, utilizzando le metodologie applicate internamente dalla banca, fornendo opportuni dettagli nell'ICAAP.

Per ogni fascia di vita residua, le posizioni attive sono compensate con quelle passive per ottenere la posizione netta per fascia.

#### 4) Determinazione delle esposizioni nette ponderate per fascia

Per ogni fascia di vita residua inclusa nell'orizzonte temporale T, l'esposizione ponderata per fascia è ottenuta dalla moltiplicazione tra la posizione netta per fascia e il relativo fattore di ponderazione. Quest'ultimo è ottenibile, per ciascuna fascia temporale, come il prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e il peso dato dalla differenza tra l'orizzonte temporale T di riferimento e la scadenza media per fascia. Tale differenza rappresenta il periodo intercorrente da oggi fino alla scadenza o data di revisione del tasso della posizione j-esima. A titolo esemplificativo, nella Tavola 1 è riportato il calcolo dei fattori di ponderazione in caso di applicazione degli scenari paralleli +/- 200 punti base per un orizzonte temporale di 1 anno. Ferma restando l'ipotesi che in contesti con bassi tassi di interesse sono ammissibili scenari di tassi di interesse negativi, le banche tengono conto dell'esistenza di specifici tassi di interesse minimi legali o contrattuali per strumento.

L'approccio sopra descritto si basa sull'ipotesi di indicizzazione piena ai tassi di mercato con un fattore moltiplicativo pari a 1 di tutte le poste per il periodo intercorrente tra l'orizzonte temporale e la fascia di vita residua. La banca può valutare l'introduzione di alcune assunzioni specifiche, in particolare per il trattamento di alcune posizioni:

- Depositi somma dei c/c passivi e dei depositi liberi: le banche possono utilizzare per la componente *core* un fattore moltiplicativo anche inferiore ad 1 (25);
- NPE (*Non Performing Exposures*): le esposizioni in sofferenza sono escluse dall'applicazione degli shock. Le banche includono le restanti posizioni non performing nell'applicazione degli shock, ne valutandone la sostituzione, almeno parziale, con posizioni *in bonis*, ammettendo la loro indicizzazione, almeno parziale, ai tassi di mercato.

#### 5) Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce

L'esposizione complessiva è determinata dalla somma delle esposizioni per fascia (26). Il valore così ottenuto rappresenta la variazione del margine di interesse in una certa valuta a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

Nel caso in cui il rischio di base sia materiale, le banche, per ogni valuta considerata, possono quantificarlo in termini di add-on applicando la metodologia contenuta nell'Articolo 21 del Regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 84, par. 5, CRD (6).

#### 6) Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute

Le esposizioni relative alle singole “valute rilevanti” e all'aggregato delle “valute non rilevanti” sono sommate tra loro (27). In fase di aggregazione, gli aumenti del margine di interesse sono ponderati con un fattore del 50% (28). In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione del margine di interesse nell'orizzonte temporale prescelto, a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

#### 7) Calcolo delle variazioni del valore di mercato (29).

Per la misurazione delle variazioni del valore di mercato le banche possono utilizzare la metodologia utilizzata per la misurazione del rischio in termini di valore economico, da applicare limitatamente alle sole poste al *fair value* allocate oltre l'orizzonte di previsione del margine di interesse (es. 1 anno) e potendo ipotizzare una compensazione di aumenti e diminuzioni delle variazioni del valore di mercato.

---

(25) Nel caso di scelta di un fattore moltiplicativo pari a 0, si assume che la raccolta sia non indicizzata; nel caso di fattore pari a 1 l'ipotesi è di piena indicizzazione. Valori intermedi corrispondono all'assunzione di parziale indicizzazione ai tassi di mercato.

(26) Di conseguenza è ammessa la piena compensazione tra le diminuzioni e gli aumenti del margine di interesse nelle diverse fasce.

(27) È ammessa quindi una parziale compensazione tra gli aumenti e le riduzioni di margine di interesse nelle diverse valute.

(28) Nel caso di valute dell'*Exchange Rate Mechanism* - ERM II con una banda di fluttuazione formalmente concordata più stretta della banda standard del +/- 15%, è applicato un fattore dell'80%. Gli aumenti di valore economico ponderati saranno considerati fino al maggiore tra (i) il valore assoluto delle variazioni negative dell'euro o delle valute ERMII e (ii) il risultato dell'applicazione di un fattore del 50% alle variazioni positive delle valute ERMII o dell'euro, rispettivamente.

(29) Di cui al paragrafo 11 delle EBA/GL/2022/14

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione

**Tavola 1 - Fattori di ponderazione e calcolo della variazione del margine di interesse totale per lo scenario parallelo +/- 200 punti base e orizzonte temporale di riferimento pari a 1 anno**

| <b>Fascia di Vita Residua</b> | <b>Scadenza media per fascia (A = s(j))</b> | <b>Peso temporale per fascia (B = [ T - s(j) ])</b> | <b>Shock di Tasso ipotizzato (C)</b> | <b>Fattore di Ponderazione (D = B x C)</b> | <b>Posizione Netta per fascia (E)</b> | <b>Variazion e margine di interesse fascia (F= D x E)</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A vista e revoca              | -                                           | 1                                                   | +/- 200 punti base                   | +/- 2 %                                    |                                       |                                                           |
| fino a 1 mese                 | 0,04                                        | 0,96                                                | +/- 200 punti base                   | +/- 1,92 %                                 |                                       |                                                           |
| da oltre 1 mese a 3 mesi      | 0,17                                        | 0,83                                                | +/- 200 punti base                   | +/- 1,66 %                                 |                                       |                                                           |
| da oltre 3 mesi a 6 mesi      | 0,38                                        | 0,62                                                | +/- 200 punti base                   | +/- 1,24 %                                 |                                       |                                                           |
| da oltre 6 mesi a 9 mesi      | 0,63                                        | 0,37                                                | +/- 200 punti base                   | +/- 0,75 %                                 |                                       |                                                           |
| da oltre 9 mesi a 1 anno      | 0,88                                        | 0,12                                                | +/- 200 punti base                   | +/- 0,24 %                                 |                                       |                                                           |

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| <b>Variazion e margine di interesse Totale</b> | <b>Σ F(j)</b> |
|------------------------------------------------|---------------|

*Allegato D*

**SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP/ILAAP**

1) Dichiarazione sull'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità

Dichiarazione sottoscritta dai membri dei competenti organi aziendali corredata da una sintesi dei risultati dei processi ICAAP e ILAAP, attestante l'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.

2) Modello di business, linee strategiche e orizzonte previsivo considerato

- a. Modello di business attuale e sua evoluzione prospettica; descrizione dei mercati e delle aree geografiche in cui la banca opera, delle filiazioni di cui si avvale, dei prodotti che colloca; principali voci di ricavo e costo, allocati per linee di business, mercati, filiazioni.
- b. Piano strategico e budget annuali; cadenza di revisione del piano strategico e delle sue componenti; eventi straordinari che motivano la sua revisione.
- c. Riconciliazione tra orizzonte temporale del piano strategico, del piano patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.
- d. Fonti ordinarie e straordinarie di reperimento di capitale e della liquidità.

3) Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo connessi con ICAAP/ILAAP

- a. Descrizione del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP e dell'ILAAP.
- b. Descrizione del processo di revisione dell'ICAAP e dell'ILAAP.
- c. Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP e ILAAP agli organi aziendali.
- d. Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP e ILAAP alle varie funzioni aziendali (ad esempio: *internal auditing*; *compliance*; pianificazione; *risk management*; eventuali altre strutture, tra le quali: strutture commerciali di Direzione generale e di rete, contabilità e controllo contabile).
- e. Descrizione dell'interazione tra i processi ICAAP e ILAAP e dell'integrazione degli stessi nei sistemi di gestione e controllo dei rischi aziendali, per i profili patrimoniali e di liquidità e per gli altri rischi aziendali.
- f. Descrizione del *Risk Appetite Framework* (RAF) e della sua integrazione con l'ICAAP e l'ILAAP, comprese la pianificazione del capitale e della liquidità.
- g. Descrizione generale del quadro e del programma per la conduzione delle prove di stress; procedure; tipologia di stress applicati, metodologia e assunzioni; interazione tra gli stress test sulla copertura patrimoniale e sul rischio di liquidità; integrazione tra i risultati delle prove di stress e la gestione e il controllo dei rischi aziendali.

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato D – Schema di riferimento per il resoconto ICAAP/ILAAP

- h. Descrizione del processo e dei sistemi informatici utilizzati per la raccolta, la conservazione, aggregazione e controllo dei dati utilizzati ai fini ICAAP e ILAAP; Descrizione dei presidi organizzativi e contrattuali relativi ad eventuali componenti dei processi ICAAP e ILAAP oggetto di outsourcing.
- i. Indicazione della normativa interna rilevante per i processi ICAAP e ILAAP.

### 4) Autovalutazione dell'ICAAP/ILAAP

- a. Identificazione delle aree dei processi ICAAP e ILAAP suscettibili di miglioramento.
- b. Pianificazione degli interventi previsti sul piano patrimoniale, del governo e della gestione del rischio di liquidità e organizzativi.

## ***SEZIONE ICAAP***

### 1) Esposizione ai rischi, metodologie di misurazione e di aggregazione, *stress testing*

- a. Mappa dei rischi: metodologia per la mappatura dei rischi; illustrazione della posizione relativa della banca rispetto ai rischi di Primo e di Secondo Pilastro e al RAF.
- b. Mappatura dei rischi per unità operative della banca e/o per entità giuridiche del gruppo.
- c. Tecniche di misurazione dei rischi e di quantificazione del capitale interno
- d. Tecniche di conduzione dello *stress testing*: definizione degli scenari avversi con le ipotesi sottostanti relative alle principali variabili macroeconomiche, inclusa la definizione del modo in cui le prove di *reverse stress testing* sono state utilizzate per calibrare il grado di severità degli stress test; definizione delle principali ipotesi utilizzate negli scenari, compresi gli atti di gestione, le ipotesi imprenditoriali relative al bilancio, le date di riferimento, gli orizzonti temporali.
- e. Descrizione, per ogni categoria di rischio misurabile, delle principali caratteristiche degli strumenti di controllo e attenuazione più rilevanti.
- f. Descrizione generale dei sistemi di controllo e attenuazione dei rischi non misurabili.
- g. Per i gruppi bancari, identificazione dei soggetti inclusi nel perimetro dell'ICAAP e motivazione alla base di eventuali deviazioni rispetto al perimetro di consolidamento prudenziale.

### 2) Componenti, stima e allocazione del capitale interno

- a. Quantificazione del capitale interno a fronte di ciascun rischio e di quello complessivo.
- b. Eventuali metodi di allocazione del capitale interno (per unità operative e/o per entità giuridiche).

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato D – Schema di riferimento per il resoconto ICAAP/ILAAP

---

- 3) Raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e fondi propri
- a. Raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari.
  - b. Elencazione e definizione delle componenti patrimoniali a copertura del capitale interno.
  - c. Computabilità a fini di vigilanza delle componenti a copertura del capitale interno; motivazione dell'inclusione delle componenti non computabili.
  - d. Stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti.

### *SEZIONE ILAAP*

- 1) Riserve di liquidità e gestione delle garanzie reali (*collateral*)
- a. Metodologia per la quantificazione delle riserve di liquidità (stime dei flussi, orizzonti temporali considerati, criteri per la valutazione della liquidità degli attivi) (1).
  - b. Politiche di gestione delle garanzie reali (*collateral*).
  - c. Politiche di misurazione e controllo del grado di impegno degli attivi (*asset encumbrance*).
  - d. Criteri per la verifica della liquidabilità degli attivi inclusi nella riserva di liquidità, anche in situazioni di stress; modalità e tempi necessari/stimati per generare liquidità dagli attivi inclusi nelle riserve di liquidità.
  - e. Metodologia per la misurazione del grado di concentrazione delle riserve di liquidità.
  - f. Quantificazione, attuale e prospettica, delle riserve di liquidità a fini gestionali: distribuzione per tipologia di attivi, valuta, controparte; [se rilevante, allocazione tra le componenti del gruppo]; raccordo/confronto con il Requisito di Copertura della Liquidità (*Liquidity Coverage Requirement – LCR*).
  - g. Quantificazione, attuale e prospettica, del grado di impegno degli attivi.
- 2) Sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi
- a. Descrizione del sistema di prezzi di trasferimento dei fondi; ruolo e funzioni assegnati alle varie funzioni aziendali.
  - b. Descrizione dell'integrazione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi nei sistemi di governo della banca e, in particolare, interazioni con la funzione di controllo dei rischi (*risk management*).
  - c. Metodologie per l'allocazione dei costi e benefici tra le varie unità di business e l'impatto sulla loro redditività; impatti complessivi dell'attuale calibrazione.

---

(1) In particolare, distinzione tra le riserve di prima e di seconda linea, cfr. Tit. IV, Cap. 6.

3) Rischio di liquidità derivante dall'operatività infragiornaliera

- a. Strategie e processi per la gestione del rischio di liquidità su base infragiornaliera, in situazioni di normale corso degli affari e di stress; ruolo e funzioni attribuiti alle funzioni aziendali coinvolte.
- b. Descrizione delle procedure per la gestione delle situazioni di stress infragiornaliera (c.d. *escalation procedure*). Le banche possono rinviare a una specifica sezione sull'argomento nel piano di emergenza (*Contingency funding*).

4) Prove di stress

- a. Descrizione degli scenari applicati e delle ipotesi di stress, inclusi frequenza di svolgimento delle prove, fattori di rischio considerati, orizzonti temporali coperti, informativa agli organi aziendali.
- b. Esito delle prove di stress e analisi dei principali fattori di debolezza eventualmente riscontrati, con particolare riferimento ai limiti operativi interni, alla quantificazione delle riserve di liquidità e alla provvista.
- c. Utilizzo degli esiti degli stress test nell'ambito del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.

5) Fonti di finanziamento a medio e lungo termine

- a. Descrizione del processo di formazione dei piani di finanziamento (*Funding plan*)
- b. Politiche per testare l'accessibilità ai mercati finanziari.
- c. Metodologie per la misurazione del grado di concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento a medio e lungo termine.
- d. Valutazione sul rispetto dei piani di finanziamento adottati e illustrazione delle iniziative poste in essere in caso di disallineamenti tra il profilo finanziario desiderato e quello effettivamente conseguito.

6) Informazioni sul piano di emergenza (*Contingency funding*)

Il resoconto ILAAP dovrà contenere informazioni dettagliate sulle disposizioni e misure di cui l'ente può disporre al fine di un adeguato accesso a fonti di finanziamento d'emergenza. Ci si attende che tali misure siano coerenti con i profili di rischio identificati nell'ILAAP. Gli intermediari possono tuttavia rinviare al piano di emergenza se già prodotto e aggiornato in caso di modifiche rilevanti.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

---

## TITOLO IV

### Capitolo 3

## IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

TITOLO IV – Capitolo 3

**IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

*SEZIONE I*

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI**

**1. Premessa**

Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche; esso assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

Le presenti disposizioni definiscono i principi e le linee guida cui il sistema dei controlli interni delle banche si deve uniformare; in quest'ambito, sono definiti i principi generali di organizzazione, indicati il ruolo e i compiti degli organi aziendali, delineate le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo.

La presente disciplina:

- rappresenta la cornice generale del sistema dei controlli aziendali. In materia di istituti di vigilanza prudenziale, essa è integrata e completata dalle specifiche disposizioni previste in materia (tecniche di attenuazione del rischio di credito ed operazioni di cartolarizzazione, processo ICAAP, informativa al pubblico, concentrazione dei rischi, gestione e controllo del rischio di liquidità, obbligazioni bancarie garantite, partecipazioni detenibili, attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, ecc.). Inoltre, alle banche che utilizzano, a fini prudenziali, sistemi interni di misurazione dei rischi diversi da quelli di base o standardizzati (1), si applicano anche le norme in materia di organizzazione e controlli interni previste dai rispettivi capitoli;
- forma parte integrante del complesso di norme concernenti gli assetti di governo e controllo delle banche, quali le disposizioni di natura organizzativa in materia di: governo societario; gestione dei rischi informatici previste dal Regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e dai relativi atti delegati; assetti proprietari; requisiti degli esponenti aziendali; trasparenza e correttezza delle relazioni tra banche e clienti; attività e servizi di investimento (2); prevenzione dell'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; usura.

I presidi relativi al sistema dei controlli interni devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita e formalizzata.

---

(1) Con riferimento al rischio operativo, il metodo standardizzato include anche il metodo di base.

(2) Per le banche che prestano servizi di investimento, si applicano inoltre le disposizioni in materia di controlli interni emanate in attuazione del Testo Unico della Finanza (TUF).

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione I – Disposizioni preliminari e principi generali

---

Le banche applicano le disposizioni secondo il principio di proporzionalità, cioè tenuto conto del profilo di rischio della banca, della dimensione e complessità operative, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati (3).

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia, nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, verificano la completezza, la adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), la affidabilità del sistema dei controlli interni delle banche.

## **2. Fonti normative**

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti;
- art. 52-*bis*, comma 5, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni;
- art. 53, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche;
- art. 67, comma 1, lett. d), il quale prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 120-*undecies*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di valutazione del merito creditizio del consumatore che deve essere svolta dalle banche prima della conclusione dei contratti di credito (4);
- art. 120-*duodecies*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca (5);

---

(3) Nella declinazione del principio di proporzionalità le banche tengono conto dei seguenti criteri: a. le dimensioni, in termini di totale bilancio della banca e delle sue filiazioni, nell'ambito del perimetro di consolidamento prudenziale; b. la presenza geografica della banca e il volume delle sue attività in ogni paese; c. la forma giuridica della banca, incluso se essa fa parte di un gruppo e, in tal caso, la valutazione della proporzionalità relativa al gruppo; d. se la banca è quotata o meno in borsa; e. se la banca è autorizzata a usare modelli interni per la misurazione dei requisiti; f. la tipologia di attività e di servizi autorizzati prestati dalla banca; g. il modello di business e la strategia di base; la natura e la complessità delle attività nonché la struttura organizzativa della banca; h. la strategia in materia di rischio, la propensione al rischio e l'effettivo profilo di rischio della banca, tenendo in considerazione anche il risultato delle valutazioni del capitale e della liquidità nello SREP; i. gli assetti proprietari e la struttura di finanziamento della banca; j. la tipologia di clienti (ad esempio, clientela al dettaglio, società, istituzioni, piccole imprese, enti pubblici) e la complessità dei prodotti o dei contratti; k. le attività esternalizzate e i canali di distribuzione; l. i sistemi informatici disponibili, inclusi i sistemi di continuità e le attività di esternalizzazione in quest'area.

(4) Le disposizioni attuative dell'art.120-*undecies*, TUB sono contenute nel paragrafo 2, allegato A, delle presenti disposizioni.

(5) Le disposizioni attuative dell'art.120-*duodecies*, TUB sono contenute nel paragrafo 2, allegato A, delle presenti disposizioni.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione I – Disposizioni preliminari e principi generali

---

- art. 124-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di valutazione del merito creditizio del consumatore che deve essere svolta dalle banche prima della conclusione dei contratti di credito (6);  
e inoltre:
  - dal decreto legislativo 10 marzo 2025, n. 23, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 (direttiva DORA), che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario;
  - dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR del 3 febbraio 2011 in materia, tra l'altro, di verifica del merito creditizio del consumatore nell'ambito del credito ai consumatori;
  - dalla decisione della BCE del 16 settembre 2010, n. 14, relativa al controllo dell'autenticità e dell'idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo.
- Vengono inoltre in rilievo:
- la CRD;
  - il CRR;
  - la direttiva 2014/17/UE;
  - il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (DORA);
  - la direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (direttiva DORA);
  - il regolamento delegato (UE) 2024/1774 della Commissione del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli strumenti, i metodi, i processi e le politiche per la gestione dei rischi informatici e il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici (regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici);
  - i seguenti documenti pubblicati da istituzioni comunitarie e organismi internazionali: Committee of European Banking Supervisors (CEBS), *"Guidelines on the management of operational risks in market-related activities"*, 12 ottobre 2010; Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), *"Fair value measurement and modelling: An assessment of challenges and lessons learned from market stress"*, 12 giugno 2008; BCBS, *"The internal audit function in banks"*, 28 giugno 2012; BCBS, *"Core Principles for Effective Banking Supervision"*, 14 settembre 2012; BCBS, *"Corporate governance principles for banks"*, 8 luglio 2015;

---

(6) Le disposizioni attuative dell'art.124-*bis*, TUB sono contenute nel paragrafo 2, allegato A, delle presenti disposizioni.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione I – Disposizioni preliminari e principi generali

---

Financial Stability Board (FSB), *“Enhancing Market and Institutional Resilience”*, 7 aprile 2008; FSB, *“Thematic Review on Risk Governance”*, 12 febbraio 2013; European Systemic Risk Board (ESRB), *“Raccomandazione in materia di prestiti in valuta estera (ESRB/2011/1)”*, 21 settembre 2011; ESRB, *“Raccomandazione relativa al finanziamento degli enti creditizi (ESRB/2012/2)”*, 20 dicembre 2012; EBA, *“Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi” (EBA/GL/2017/06)*, 20 settembre 2017; EBA, *“Orientamenti sulla governance interna”* adottati ai sensi della direttiva CRD; EBA, *“Orientamenti emanati sulla base dell’articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE che specificano i criteri per l’identificazione, la valutazione, la gestione e l’attenuazione del rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse nonché per la valutazione e il monitoraggio del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi, su attività diverse dalla negoziazione (non-trading book activities) degli enti” (EBA/GL/2022/14)*, 20 ottobre 2022; EBA, *“Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti” (EBA/GL/2018/04)*, 19 luglio 2018; EBA, *“Orientamenti in materia di esternalizzazione” (EBA/GL/2019/02)*, 25 febbraio 2019; EBA, *“Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti” (EBA/GL/2020/06)*, 29 maggio 2020; i *Principles for effective risk data aggregation and risk reporting*, pubblicati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (*Basel Committee for Banking Supervision*, BCBS) nel gennaio 2013 (7).

### 3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- *“organo con funzione di supervisione strategica”*: l’organo con funzione di supervisione strategica come definito nel Capitolo 1;
- *“organo con funzione di gestione”*: l’organo con funzione di gestione come definito nel Capitolo 1;
- *“organo con funzione di controllo o organo di controllo”*: l’organo con funzione di controllo o l’organo di controllo come definito nel Capitolo 1;
- *“organi aziendali”*: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
- *“funzione aziendale”*: l’insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l’espletamento di una determinata fase dell’attività aziendale. Sulla base della rilevanza della fase svolta, la funzione è incardinata presso una specifica unità organizzativa;
- *“funzione antiriciclaggio”*: la funzione definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019;

---

(7) <http://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf>.

- “*funzioni aziendali di controllo*”: la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*risk management function*) e la funzione di revisione interna (*internal audit*) (8);
- “*funzioni di controllo*”: l’insieme delle funzioni che per disposizione legislativa, regolamentare, statutaria o di autoregolamentazione hanno compiti di controllo;
- “*funzione essenziale o importante*”: una funzione la cui interruzione comprometterebbe sostanzialmente i risultati finanziari della banca o ancora la solidità o la continuità dei suoi servizi e delle sue attività, o la cui esecuzione interrotta, carente o insufficiente comprometterebbe sostanzialmente il costante adempimento, da parte della banca, delle condizioni e degli obblighi inerenti alla sua autorizzazione o di altri obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di servizi finanziari;
- “*cultura del rischio / dei rischi*”: l’insieme delle regole, degli atteggiamenti e dei comportamenti della banca che incidono sul grado di consapevolezza, sull’assunzione e gestione dei rischi, nonché sulle attività di controllo, che determinano le decisioni in materia di rischi. La cultura del rischio influenza le decisioni degli organi aziendali e del personale nello svolgimento quotidiano delle proprie attività e influisce sui rischi assunti dalla banca;
- “*personale*”: il personale come definito nella disciplina della Banca d’Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (Parte I, Tit. IV, Cap. 2, Sez. I, par. 3);
- “*processo di gestione dei rischi*”: l’insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili (9) nei diversi segmenti, a livello di portafoglio di impresa e di gruppo, relativi ad attività in bilancio e fuori bilancio, cogliendone, in una logica integrata e sulla base di valutazioni di tipo *top-down* e *bottom-up*, anche le interrelazioni reciproche e con l’evoluzione del contesto esterno;
- “*risk appetite framework*” – “*RAF*” (sistema degli obiettivi di rischio): il quadro di riferimento che definisce – in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico – la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli (cfr. Allegato C). Si forniscono, di seguito, le definizioni dei concetti rilevanti ai fini del RAF:
  - *risk capacity (massimo rischio assumibile)*: il livello massimo di rischio che una banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o gli altri vincoli imposti dagli azionisti o dall’autorità di vigilanza;

(8) Tra le funzioni aziendali di controllo rientrano anche la funzione antiriciclaggio, la funzione di convalida come disciplinata dalle relative disposizioni e la funzione di controllo a cui è attribuita la responsabilità della gestione e della sorveglianza dei rischi informatici come disciplinata dal DORA (cfr. art. 6).

(9) Devono essere considerati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio strategico, il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio di concentrazione, ivi incluso quello derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali, tenendo conto delle condizioni di cui all’articolo 7 bis del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse, il rischio operativo, il rischio di liquidità, il rischio connesso alla quota di attività vincolate (*asset encumbrance*), il rischio di reputazione, il rischio di modello, i rischi derivanti da prestiti in valuta estera, il rischio paese, il rischio di trasferimento nonché i rischi derivanti dall’ambiente macroeconomico in cui la banca opera anche con riferimento all’andamento del ciclo economico e i rischi di sostenibilità (ambientali, sociali o di *governance*, ESG). Si riportano, nell’Allegato A, le linee guida riferite a specifiche categorie di rischio, fermo restando quanto previsto nelle specifiche discipline relative alle singole tipologie di rischio.

- *risk appetite (obiettivo di rischio o propensione al rischio)*: il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che la banca intende assumere, nel limite del massimo rischio assumibile, per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici;
  - *risk tolerance (soglia di tolleranza)*: la devianza massima dal *risk appetite* consentita; la soglia di tolleranza è fissata in modo da assicurare in ogni caso alla banca margini sufficienti per operare, anche in condizioni di stress, entro il massimo rischio assumibile. Nel caso in cui sia consentita l'assunzione di rischio oltre l'obiettivo di rischio fissato, fermo restando il rispetto della soglia di tolleranza, sono individuate le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito;
  - *risk profile (rischio effettivo)*: il rischio effettivamente assunto, misurato in un determinato istante temporale;
  - *risk limits (limiti di rischio)*: l'articolazione degli obiettivi di rischio in limiti operativi, definiti, in linea con il principio di proporzionalità, per tipologie di rischio, unità e o linee di *business*, linee di prodotto, tipologie di clienti;
- “*esternalizzazione*”: l'accordo in qualsiasi forma tra una banca e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività che sarebbe altrimenti svolto dalla stessa banca;
  - “*subesternalizzazione*”: la situazione in cui il fornitore di servizi nell'ambito di un accordo di esternalizzazione trasferisce ulteriormente una funzione esternalizzata a un altro fornitore di servizi;
  - “*fornitore di servizi*”: un soggetto terzo che realizza, in tutto o in parte, un processo, un servizio o un'attività esternalizzata nell'ambito di un accordo di esternalizzazione;
  - “*accountability*”: l'assegnazione della responsabilità di un'attività o processo aziendale, con il conseguente compito di rispondere delle operazioni svolte e dei risultati conseguiti, a una determinata figura aziendale; in ambito tecnico, si intende la garanzia di poter attribuire ciascuna operazione a soggetti (utenti o applicazioni) univocamente identificabili;
  - “*verificabilità*”: la garanzia di poter ricostruire, all'occorrenza e anche a distanza di tempo, eventi connessi all'utilizzo del sistema informativo e al trattamento di dati.

#### **4. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano:

- alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive (10);
- alle capogruppo di gruppi bancari;
- alle imprese di riferimento, secondo quanto previsto dalla Sezione VI;

---

(10) Per le banche che prestano servizi di investimento, si applicano inoltre le disposizioni in materia di controlli interni emanate in attuazione del Testo Unico della Finanza (TUF).

- alle succursali di banche comunitarie e alle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, secondo quanto previsto dalla Sezione VII.

## **5. Procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione alla deroga, in tutto o in parte, all'applicazione su base individuale degli obblighi relativi al sistema dei controlli interni per le banche che sono state autorizzate alla deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui all'art. 7 del CRR (ai sensi dell'art. 53-bis, co. 1, lettera d, TUB) (termine: 120 giorni).*

## **6. Principi generali**

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (*Risk Appetite Framework* - "RAF") (cfr. Allegato C);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali;
- prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni comprende sistemi informatici e di rete istituiti e gestiti conformemente al DORA e al regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici.

Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale: rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni; orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo; presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale; favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

Per queste caratteristiche, il sistema dei controlli interni ha rilievo strategico; la cultura del controllo deve avere una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali: non riguarda solo le funzioni aziendali di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali,

strutture, livelli gerarchici, personale), nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare, gestire i rischi.

Per poter realizzare questo obiettivo, il sistema dei controlli interni deve in generale:

- assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilità del processo di gestione dei rischi e la sua coerenza con il RAF;
- prevedere attività di controllo diffuse a ogni segmento operativo e livello gerarchico (11);
- garantire che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'impresa (agli organi aziendali, se significative) in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi;
- incorporare specifiche procedure per far fronte all'eventuale violazione di limiti operativi;
- assicurare che il personale sia portato a conoscenza delle componenti del sistema dei controlli interni e delle principali politiche (in particolare, la politica di *compliance*), nonché delle modifiche sostanziali a esse apportate.

A prescindere dalle strutture dove sono collocate, si possono individuare le seguenti tipologie di controllo:

- *controlli di linea* (c.d. “controlli di primo livello”), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche. Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi;
- *controlli sui rischi e sulla conformità* (c.d. “controlli di secondo livello”), che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:
  - a. la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
  - b. il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
  - c. la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;

- *revisione interna* (c.d. “controlli di terzo livello”), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e dei sistemi informatici e di rete conformemente al DORA e al

---

(11) Nell'Allegato B sono previsti specifici controlli per le succursali estere di banche italiane.

regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

Presupposto di un sistema dei controlli interni completo e funzionale è l'esistenza di una organizzazione aziendale adeguata per assicurare la sana e prudente gestione delle banche e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili.

A tal fine, rileva, in primo luogo, il corretto funzionamento del governo societario, le cui caratteristiche devono essere in linea con quanto previsto nelle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche (12).

Inoltre, le banche rispettano i seguenti principi generali di organizzazione:

- i processi decisionali e l'affidamento di funzioni al personale sono formalizzati e consentono l'univoca individuazione di compiti e responsabilità e sono idonei a prevenire i conflitti di interessi. In tale ambito, deve essere assicurata la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo;
- le politiche e le procedure di gestione delle risorse umane assicurano che il personale sia provvisto delle competenze e della professionalità necessarie per l'esercizio delle responsabilità a esso attribuite;
- il processo di gestione dei rischi è efficacemente integrato. Sono considerati parametri di integrazione, riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo: la diffusione di un linguaggio comune nella gestione dei rischi a tutti i livelli della banca; l'adozione di metodi e strumenti di rilevazione e valutazione tra di loro coerenti (ad es., un'unica tassonomia dei processi e un'unica mappa dei rischi); la definizione di modelli di reportistica dei rischi, al fine di favorirne la comprensione e la corretta valutazione, anche in una logica integrata; l'individuazione di momenti formalizzati di coordinamento ai fini della pianificazione delle rispettive attività; la previsione di flussi informativi su base continuativa tra le diverse funzioni in relazione ai risultati delle attività di controllo di propria pertinenza; la condivisione nella individuazione delle azioni di rimedio;
- i processi e le metodologie di valutazione, anche a fini contabili, delle attività aziendali sono affidabili e integrati con il processo di gestione del rischio. A tal fine: la definizione e la convalida delle metodologie di valutazione sono affidate a unità differenti; le metodologie di valutazione sono robuste, testate sotto scenari di stress e non fanno affidamento eccessivo su un'unica fonte informativa; la valutazione di uno strumento finanziario è affidata a un'unità indipendente rispetto a quella che negozia detto strumento; le risultanze di valutazioni basate su metodi quantitativi sono integrate da valutazioni qualitative per mitigare il rischio di modello;
- le procedure operative e di controllo devono: minimizzare i rischi legati a frodi o infedeltà dei dipendenti; prevenire o, laddove non sia possibile, attenuare i potenziali conflitti d'interesse; prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio, usura o di finanziamento al terrorismo;
- i sistemi informatici e di rete rispettano la disciplina del DORA e del regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici;

---

(12) Cfr. Capitolo 1.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione I – Disposizioni preliminari e principi generali

---

- i requisiti di continuità operativa sono adeguati e conformi a quanto stabilito dal Capitolo 5 (La continuità operativa) (13);
- la normativa e la documentazione sono costantemente aggiornate;
- il sistema di registrazione e reporting dei dati è deputato a tracciare tempestivamente tutte le operazioni aziendali e i fatti di gestione al fine di fornire informazioni complete e aggiornate sulla attività aziendali e sull'evoluzione dei rischi. Esso assicura nel continuo l'integrità, completezza e correttezza dei dati conservati e delle informazioni rappresentate; inoltre, garantisce l'*accountability* e l'agevole verificabilità (ad es., da parte delle funzioni di controllo) delle operazioni registrate. Il sistema di gestione dei dati soddisfa i requisiti di cui all'Allegato D.

Le banche verificano regolarmente, con frequenza almeno annuale, il grado di aderenza ai requisiti del sistema dei controlli interni e dell'organizzazione e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

---

(13) La continuità operativa delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è disciplinata dal DORA e dal regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione II – Il ruolo degli organi aziendali

---

## SEZIONE II

### IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

#### 1. Premessa

Le banche assicurano la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni. In tale ambito, formalizzano il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*Risk Appetite Framework* - "RAF"), le politiche di governo dei rischi, il processo di gestione dei rischi, ne assicurano l'applicazione e procedono al loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze.

Nei successivi paragrafi si forniscono indicazioni minime circa il ruolo di ciascun organo aziendale nell'ambito del sistema dei controlli interni, anche al fine di chiarire i relativi compiti e responsabilità.

Tali indicazioni non esauriscono, pertanto, le cautele che possono essere adottate dai competenti organi aziendali nell'ambito della loro autonomia gestionale.

#### 2. Organo con funzione di supervisione strategica

L'organo con funzione di supervisione strategica:

— definisce e approva:

- a. il modello di *business* avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati;
- b. gli indirizzi strategici e provvede al loro riesame periodico, in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- c. gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi;
- d. le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- e. i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi (cfr. Sezione III, par. 3.3);

— approva:

- a. la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali (cfr. anche par. 5);
- b. il processo di gestione del rischio e ne valuta la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione II – Il ruolo degli organi aziendali

---

- c. le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza; stabilisce altresì i limiti massimi all'esposizione della banca verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione;
- d. il processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi non utilizzati a fini regolamentari (1) (2) e ne valuta periodicamente il corretto funzionamento;
- e. il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati (cfr. *infra*, par. 3);
- f. la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (cfr. Sezione IV) (3);
- g. al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della banca e favorire la diffusione di una corretta cultura dei rischi e dei controlli interni (4), un codice etico cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti. Il codice definisce i principi di condotta (ad es., regole deontologiche e regole da osservare nei rapporti con i clienti) a cui deve essere improntata l'attività aziendale (5);
- h. i sistemi interni di segnalazione delle violazioni, secondo quanto previsto dalla Sezione VIII;
- i. il programma delle prove di stress, così come delineato dagli "Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti" (EBA/GL/2018/04);

— assicura che:

- a. la struttura della banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di *business* adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative (6);
- b. il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale siano costantemente uniformati ai principi indicati nella Sezione I e che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti e rispettino le previsioni della Sezione III. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività l'adozione di idonee misure correttive e ne valuta l'efficacia, anche nel tempo mediante apposite procedure di *follow up*;

---

(1) Ai fini dell'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali si applicano le specifiche disposizioni organizzative previste nella Parte tre, Titoli II, III, IV e VI del CRR, che disciplinano le varie tipologie di rischio rilevanti a fini prudenziali.

(2) Per processo di convalida si intende l'insieme formalizzato di attività, strumenti e procedure volti a valutare l'accuratezza delle stime di tutte le componenti rilevanti di rischio e a esprimere un giudizio in merito al regolare funzionamento, alla capacità predittiva e alla performance di un sistema interno di misurazione dei rischi non utilizzato a fini regolamentari.

(3) La politica di esternalizzazione è definita in conformità con quanto previsto alla Sezione 7 degli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione.

(4) Una corretta cultura dei rischi promuove un ambiente in cui sono possibili una comunicazione e una partecipazione aperte e costruttive, che stimoli il dibattito e un'adeguata dialettica tra i dipendenti.

(5) Al riguardo, le banche fanno riferimento a quanto previsto alla Sezione 10 degli Orientamenti dell'EBA sulla *governance* interna.

(6) A questo fine, gli intermediari si attengono a quanto previsto nella Sezione 6.3 degli Orientamenti dell'EBA sulla *governance* interna.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione II – Il ruolo degli organi aziendali

---

- c. l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove identificata) approvati; valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
  - d. il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, il programma delle prove di stress, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti ed integrati, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
  - e. la quantità e l'allocazione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi;
- nel caso in cui la banca operi in giurisdizioni poco trasparenti o attraverso strutture particolarmente complesse, valuta i relativi rischi operativi, in particolare di natura legale, reputazionali e finanziari, individua i presidi per attenuarli e ne assicura il controllo effettivo;
  - con cadenza almeno annuale, approva il programma di attività, compreso il piano di *audit* predisposto dalla funzione di revisione interna (cfr. Sezione III, par. 2), ed esamina le relazioni annuali predisposte dalle funzioni aziendali di controllo. Approva altresì il piano di *audit* pluriennale.

Si indicano, infine, i compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica con riguardo a taluni profili specifici:

- con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura la coerenza con il RAF e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento; promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa;
- riguardo ai rischi di credito e di controparte, approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione del rischio utilizzati
- elabora piani specifici, corredati di obiettivi quantificabili, per monitorare e affrontare il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa per l'Unione europea o per uno o più dei suoi Stati membri, conformemente ai requisiti di cui all'articolo 7-bis del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

Nel caso di banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo con funzione di supervisione strategica svolge anche i seguenti compiti:

- approva l'adozione dei suddetti sistemi. In particolare, approva la scelta del sistema ritenuto idoneo e il relativo progetto in cui sono pianificate le attività connesse con la sua predisposizione e messa in opera, individuate le responsabilità, definiti i tempi di realizzazione, determinati gli investimenti previsti in termini di risorse umane, finanziarie e tecnologiche;
- verifica periodicamente che le scelte effettuate mantengano nel tempo la loro validità, approvando i cambiamenti sostanziali al sistema e provvedendo alla complessiva supervisione sul corretto funzionamento dello stesso;

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione II – Il ruolo degli organi aziendali

---

- vigila, con il supporto delle competenti funzioni, sull’effettivo utilizzo dei sistemi interni a fini gestionali (*use test*) e sulla loro rispondenza agli altri requisiti previsti dalla normativa;
- con cadenza almeno annuale, esamina i riferimenti forniti dalla funzione di convalida e assume, col parere dell’organo con funzione di controllo, formale delibera con la quale attesta il rispetto dei requisiti previsti per l’utilizzo dei sistemi.

### **3. Organo con funzione di gestione**

L’organo con funzione di gestione ha la comprensione di tutti i rischi aziendali, inclusi i possibili rischi di malfunzionamento dei sistemi interni di misurazione (c.d. “rischio di modello”), e, nell’ambito di una gestione integrata, delle loro interrelazioni reciproche e con l’evoluzione del contesto esterno. In tale ambito, è in grado di individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la banca.

Tale organo cura l’attuazione degli indirizzi strategici, del RAF e delle politiche di governo dei rischi definiti dall’organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l’adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l’aderenza dell’organizzazione e del sistema dei controlli interni ai principi e requisiti di cui alle Sezioni I e III, monitorandone nel continuo il rispetto.

In particolare, l’organo con funzione di gestione:

- definisce e cura l’attuazione del processo di gestione dei rischi. In tale ambito:
  - a. stabilisce limiti operativi all’assunzione delle varie tipologie di rischio, coerenti con la propensione al rischio, tenendo esplicitamente conto dei risultati delle prove di stress e dell’evoluzione del quadro economico. Inoltre, nell’ambito della gestione dei rischi, limita l’affidamento sui *rating* esterni, assicurando che, per ciascuna tipologia di rischio, siano condotte adeguate e autonome analisi interne;
  - b. agevola lo sviluppo e la diffusione a tutti i livelli di una cultura del rischio integrata in relazione alle diverse tipologie di rischi ed estesa a tutta la banca (7). In particolare, sono sviluppati e attuati programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito alle responsabilità in materia di rischi in modo da non confinare il processo di gestione del rischio agli specialisti o alle funzioni di controllo;
  - c. stabilisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti d’interessi; assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;
  - d. esamina le operazioni di maggior rilievo oggetto di parere negativo da parte della funzione di controllo dei rischi e, se del caso, le autorizza (cfr. Sezione III, par. 3.3.); di tali operazioni informa l’organo con funzione di supervisione strategica e l’organo con funzione di controllo;
  - e. è responsabile dell’attuazione e della performance del programma delle prove di stress e assicura che siano assegnate e distribuite responsabilità chiare e risorse sufficienti e

---

(7) A questo fine, le banche fanno riferimento a quanto previsto alla Sezione 9, paragrafo 98, degli Orientamenti dell’EBA sulla *governance* interna (EBA/GL/2017/11).

che tutti gli elementi del programma siano appropriatamente documentati e regolarmente aggiornati nelle procedure interne (8).

- definisce e cura l’attuazione del processo (responsabili, procedure, condizioni) per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l’avvio di nuove attività o l’ingresso in nuovi mercati. Il processo:
  - a. identifica in modo chiaro le condizioni per la sua applicazione (anche attraverso la definizione di nuovi prodotti / servizi / cambiamenti significativi) (9), in modo da assicurare il corretto coinvolgimento delle funzioni interessate;
  - b. assicura il rispetto della normativa applicabile e che prima dell’approvazione siano pienamente valutati – anche con il coinvolgimento della funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità – i rischi derivanti dalla nuova operatività, che detti rischi siano coerenti con la propensione al rischio e che la banca sia in grado di gestirli;
  - c. definisce le fasce di clientela a cui si intendono distribuire nuovi prodotti o servizi in relazione alla complessità degli stessi e a eventuali vincoli normativi esistenti;
  - d. consente di stimare gli impatti della nuova operatività in termini di costi, ricavi, risorse (umane, organizzative e tecnologiche) nonché di valutare gli impatti sulle procedure amministrative e contabili della banca;
  - e. individua le strutture e/o il personale responsabili e le eventuali modifiche da apportare all’organizzazione e al sistema dei controlli interni;
- definisce e cura l’attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (cfr. Sezione IV);
- definisce e cura l’attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari; ne cura il loro costante aggiornamento;
- definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
- nell’ambito del RAF, se è stata definita la soglia di tolleranza, autorizza il superamento della propensione al rischio entro il limite rappresentato dalla soglia di tolleranza e provvede a darne pronta informativa all’organo con funzione di supervisione strategica, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l’obiettivo prestabilito;
- pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza dell’organo con funzione di supervisione strategica;
- predisporre e attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell’introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;
- assicura:

---

(8) Per i contenuti minimi del programma delle prove di stress e della relativa documentazione si rimanda agli Orientamenti dell’EBA relativi alle prove di stress degli enti (EBA/GL/2018/04).

(9) Sono oggetto di valutazione preventiva anche le modifiche derivanti da operazioni di fusione, acquisizione e altre operazioni societarie, nonché gli impatti sui processi e sui sistemi della banca che possono derivare dal trattare nuovi prodotti o avviare nuovi servizi.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione II – Il ruolo degli organi aziendali

---

- a. la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
- b. una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di *reporting*.

Si indicano, infine, i compiti dell'organo con funzione di gestione con riguardo a taluni profili specifici:

- con riferimento al processo ICAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e al RAF e che soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; sia affidato a risorse competenti, sufficienti sotto il profilo quantitativo, collocate in posizione gerarchica adeguata a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell'attività gestionale;
- con specifico riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

Nel caso di banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo con funzione di gestione svolge anche i seguenti compiti:

- è responsabile dell'impianto e del funzionamento del sistema prescelto; per svolgere tale compito i componenti dell'organo possiedono un'adeguata conoscenza degli aspetti rilevanti;
- impartisce le disposizioni necessarie affinché il sistema prescelto sia realizzato secondo le linee strategiche individuate, assegnando compiti e responsabilità alle diverse funzioni aziendali e assicurando la formalizzazione e la documentazione delle fasi del processo di gestione del rischio;
- cura che i sistemi di misurazione dei rischi siano integrati nei processi decisionali e nella gestione dell'operatività aziendale (*use test*);
- tiene conto, nello svolgimento dei compiti assegnati, delle osservazioni emerse a seguito del processo di convalida e delle verifiche condotte dalla revisione interna.

#### **4. Organo con funzione di controllo**

L'organo con funzione di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF.

Nell'espletamento di tale compito, l'organo con funzione di controllo vigila sul rispetto delle previsioni di cui i) alla presente Sezione, ii) alle Sezioni I e III e iii) al processo ICAAP. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, tale organo dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo.

L'organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione II – Il ruolo degli organi aziendali

---

amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo (10). Le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione.

Considerata la pluralità di funzioni aventi, all'interno dell'azienda, compiti e responsabilità di controllo, l'organo con funzione di controllo è tenuto ad accertare l'adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate (11).

Nelle banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo con funzione di controllo, avvalendosi dell'apporto delle funzioni aziendali di controllo, vigila – nell'ambito della più generale attività di verifica del processo di gestione dei rischi – sulla completezza, adeguatezza, funzionalità, affidabilità, dei sistemi stessi e sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa.

## **5. Il coordinamento delle funzioni di controllo**

Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni si basa sulla proficua interazione nell'esercizio dei compiti (d'indirizzo, di attuazione, di verifica, di valutazione) fra gli organi aziendali, gli eventuali comitati costituiti all'interno di questi ultimi (12), i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, le funzioni di controllo.

L'ordinamento e le fonti di autoregolamentazione attribuiscono, poi, compiti di controllo a specifiche funzioni - diverse dalle funzioni aziendali di controllo - o a comitati interni all'organo amministrativo, la cui attività va inquadrata in modo coerente nel sistema dei controlli interni.

In particolare, rilevano:

- l'organismo di vigilanza eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- per le banche con azioni quotate, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis del TUF), il quale, tra l'altro, ha il compito di stabilire adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Inoltre, il Codice di autodisciplina della Borsa Italiana, a cui le banche quotate possono aderire su base volontaria, introduce principi e criteri applicativi riguardo al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, che prevedono, tra l'altro, la designazione di uno o più amministratori incaricati del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e l'istituzione, in seno all'organo amministrativo, di un comitato controllo e rischi.

---

(10) In particolare, i citati modelli organizzativi e di gestione sono volti a: i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza; v) definire un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel citato modello.

(11) Cfr. Capitolo 1, cui si rimanda per la descrizione dettagliata dei compiti e poteri dell'organo con funzione di controllo.

(12) Cfr. Capitolo 1, cui si rimanda per la descrizione dettagliata dei compiti e poteri dell'organo con funzione di controllo.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione II – Il ruolo degli organi aziendali

---

Per assicurare una corretta interazione tra tutte le funzioni e organi con compiti di controllo, evitando sovrapposizioni o lacune, l'organo con funzione di supervisione strategica approva un documento, diffuso a tutte le strutture interessate, nel quale sono definiti i compiti e le responsabilità dei vari organi e funzioni di controllo, i flussi informativi tra le diverse funzioni/organi e tra queste/i e gli organi aziendali e, nel caso in cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, le modalità di coordinamento e di collaborazione. A titolo esemplificativo, nell'attività dell'organismo di vigilanza, che attiene in generale all'adempimento di leggi e regolamenti, può essere proficuo uno stretto raccordo, in termini sia di suddivisione di attività che di condivisione di informazioni, con le funzioni di conformità alle norme e di revisione interna.

Nel definire le modalità di raccordo, ferme restando le attribuzioni previste dalla legge per le funzioni di controllo, le banche prestano attenzione a non alterare, anche nella sostanza, le responsabilità primarie degli organi aziendali sul sistema dei controlli interni.

*SEZIONE III*

**FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO**

**1. Istituzione delle funzioni aziendali di controllo**

Ferma restando l'autonoma responsabilità aziendale per le scelte effettuate in materia di assetto dei controlli interni, le banche istituiscono, secondo quanto di seguito indicato, funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti: i) di conformità alle norme (*compliance*); ii) di controllo dei rischi (*risk management*); iii) di revisione interna (*internal audit*).

Le prime due funzioni attengono ai controlli di secondo livello, la revisione interna ai controlli di terzo livello.

Per assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo:

- a) tali funzioni dispongono dell'autorità, delle risorse (umane, economiche, tecnologiche e informatiche, ecc.) e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Le funzioni sono dotate di sistemi informativi e di supporto adeguati e hanno accesso ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per svolgere in modo appropriato i propri compiti. Le risorse economiche, eventualmente attivabili in autonomia, permettono, tra l'altro, alle funzioni aziendali di controllo di ricorrere a consulenze esterne. Il personale è adeguato per numero, competenze tecnico-professionali, aggiornamento, anche attraverso l'inserimento di programmi di formazione, anche esterni, nel continuo. Al fine di garantire la formazione di competenze trasversali e di acquisire una visione complessiva e integrata dell'attività di controllo svolta dalla funzione, la banca formalizza e incentiva programmi di rotazione delle risorse, tra le funzioni aziendali di controllo;
- b) i responsabili:
  - possiedono requisiti di professionalità adeguati;
  - sono collocati in posizione gerarchica e funzionale adeguata; in particolare, i responsabili delle funzioni di controllo dei rischi e di conformità alle norme sono collocati alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; il responsabile della funzione di revisione interna è collocato sempre alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di supervisione strategica;
  - non hanno responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo né sono gerarchicamente subordinati ai responsabili di tali aree;
  - sono nominati e revocati (motivandone le ragioni) dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo (1). Il responsabile di funzioni aziendali di controllo può essere un componente dell'organo amministrativo, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia;
  - riferiscono direttamente agli organi aziendali e rispondono a tali organi per lo svolgimento dei propri compiti e responsabilità. In particolare, i responsabili della

---

(1) I responsabili delle funzioni aziendali di controllo sono nominati secondo procedure di selezione formalizzate.

funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità alle norme hanno, in ogni caso, accesso diretto all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di controllo e comunicano con essi senza restrizioni o intermediazioni; il responsabile della funzione di revisione interna ha accesso diretto all'organo con funzione di controllo e comunica con esso senza restrizioni o intermediazioni;

- c) il personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non è coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a controllare. Nel rispetto di tale principio, nelle banche di dimensioni contenute o caratterizzate da una limitata complessità operativa, il personale incaricato di compiti attinenti al controllo di conformità alle norme o al controllo dei rischi, qualora non sia inserito nelle relative funzioni aziendali di controllo, può essere integrato in aree operative diverse; in questi casi, tale personale riferisce direttamente ai responsabili delle funzioni aziendali di controllo per le questioni attinenti ai compiti di tali funzioni;
- d) le funzioni aziendali di controllo sono tra loro separate, sotto un profilo organizzativo. I rispettivi ruoli e responsabilità sono formalizzati;
- e) i criteri di remunerazione del personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non ne compromettono l'obiettività e concorrono a creare un sistema di incentivi coerente con le finalità della funzione svolta (2).

Se coerente con il principio di proporzionalità, le banche possono, a condizione che i controlli sulle diverse tipologie di rischio continuino ad essere efficaci:

- affidare a un'unica struttura lo svolgimento della funzione di conformità alle norme e della funzione di controllo dei rischi;
- affidare lo svolgimento delle funzioni aziendali di controllo all'esterno o all'interno del gruppo, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di esternalizzazione contenute nella Sezione IV;
- affidare il ruolo di responsabile della funzione di controllo dei rischi e/o della funzione di conformità a un soggetto che svolge anche altri compiti, a condizione che ciò non sia fonte di possibili conflitti di interesse e siano rispettati tutti i requisiti previsti per i responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

Tenuto conto che le funzioni di conformità alle norme e di controllo dei rischi devono essere sottoposte a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna (controllo di terzo livello), per assicurare l'imparzialità delle verifiche, le funzioni di conformità alle norme e di gestione dei rischi non possono essere affidate alla funzione di revisione interna.

## **2. Programmazione e rendicontazione dell'attività di controllo**

Per ciascuna funzione aziendale di controllo, la regolamentazione interna indica responsabilità, compiti, modalità operative, flussi informativi, programmazione dell'attività di controllo.

---

(2) Cfr. Capitolo 2.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione III – Funzioni aziendali di controllo

---

In particolare:

- le funzioni di conformità alle norme e di controllo dei rischi presentano annualmente agli organi aziendali, ciascuna in base alle rispettive competenze, un programma di attività, in cui sono identificati e valutati i principali rischi a cui la banca è esposta e sono programmati i relativi interventi di gestione. La programmazione degli interventi tiene conto sia delle eventuali carenze emerse nei controlli, sia di eventuali nuovi rischi identificati;
- la funzione di revisione interna presenta annualmente agli organi aziendali un piano di *audit*, che indica le attività di controllo pianificate, tenuto conto dei rischi delle varie attività e strutture aziendali (3).

Al termine del ciclo gestionale, con cadenza quindi annuale, le funzioni aziendali di controllo:

- presentano agli organi aziendali una relazione dell'attività svolta, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e propongono gli interventi da adottare per la loro rimozione;
- riferiscono, ciascuna per gli aspetti di rispettiva competenza, in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In ogni caso, le funzioni aziendali di controllo informano tempestivamente gli organi aziendali su ogni violazione o carenza rilevante riscontrate (ad es., violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione, malfunzionamenti di procedure informatiche critiche).

### **3. Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo**

#### **3.1 Premessa**

Nei paragrafi seguenti si stabiliscono, in via generale, le responsabilità e i principali compiti di ciascuna delle funzioni aziendali di controllo.

Indicazioni più specifiche concernenti le responsabilità e i compiti di tali funzioni relativamente a ciascuna singola categoria di rischio, ambiti operativi o attività particolari sono riportate nelle relative discipline (cfr. Sezione I, par. 1).

#### **3.2 Funzione di conformità alle norme (compliance)**

Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).

---

(3) Le verifiche di *audit* interno relative ai sistemi informatici e di rete sono disciplinate dal DORA e dal regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione III – Funzioni aziendali di controllo

---

Poiché il rischio di non conformità alle norme è diffuso a tutti livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative, l'attività di prevenzione deve svolgersi in primo luogo dove il rischio viene generato: è pertanto necessaria un'adeguata responsabilizzazione di tutto il personale.

La funzione di conformità alle norme presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. A tal fine, è necessario che la funzione di conformità alle norme abbia accesso a tutte le attività della banca, centrali e periferiche, e a qualsiasi informazione a tal fine rilevante, anche attraverso il colloquio diretto con il personale.

I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:

- l'ausilio alle strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio rilevato, con possibilità di richiederne l'adozione; la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili alla banca e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;
- la predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte (ad es.: gestione del rischio operativo e revisione interna);
- la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure anche operative e commerciali) suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme.

Per le norme più rilevanti ai fini del rischio di non conformità, quali quelle che riguardano l'esercizio dell'attività bancaria e di intermediazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti della clientela e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore, e per quelle norme per le quali non siano già previste forme di presidio specializzato all'interno della banca, la funzione è direttamente responsabile della gestione del rischio di non conformità.

Con riferimento ad altre normative per le quali siano già previste forme specifiche di presidio specializzato (ad es.: normativa sulla sicurezza sul lavoro, in materia di trattamento dei dati personali), la banca, in base a una valutazione dell'adeguatezza dei controlli specialistici a gestire i profili di rischio di non conformità, può graduare i compiti della *compliance*, che comunque è responsabile, in collaborazione con le funzioni specialistiche incaricate, almeno della definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità e della individuazione delle relative procedure, e procede alla verifica dell'adeguatezza delle procedure medesime a prevenire il rischio di non conformità.

La banca può adottare tale approccio anche con riferimento al presidio del rischio di non conformità alle normative di natura fiscale (4), che richiede almeno: (i) la definizione di procedure

---

(4) Le banche devono altresì tener conto dei rischi derivanti dal coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.

(5) volte a prevenire violazioni o elusioni di tale normativa e ad attenuare i rischi connessi a situazioni che potrebbero integrare fattispecie di abuso del diritto, in modo da minimizzare le conseguenze sia sanzionatorie, sia reputazionali derivanti dalla non corretta applicazione della normativa fiscale; (ii) la verifica dell'adeguatezza di tali procedure e della loro idoneità a realizzare effettivamente l'obiettivo di prevenire il rischio di non conformità.

Ferme restando le responsabilità della funzione di *compliance* per l'espletamento dei compiti previsti da normative specifiche (quali, ad es., le discipline in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati), altre aree di intervento sono:

- il coinvolgimento nella valutazione *ex ante* della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi nell'ambito del relativo processo di approvazione, secondo quanto previsto nella Sezione II, paragrafo 3) che la banca intenda intraprendere nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali;
- la consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali della banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità nonché la collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme.

Sotto il profilo organizzativo, tenuto conto dei molteplici profili professionali richiesti per l'espletamento di tali adempimenti, le varie fasi in cui si articola l'attività della funzione di conformità alle norme possono essere affidate a risorse appartenenti ad altre strutture organizzative (ad es., legale, organizzazione, gestione del rischio operativo), purché il processo di gestione del rischio e l'operatività della funzione siano ricondotti ad unità mediante la nomina di un responsabile che coordini e sovrintenda alle diverse attività.

### 3.3 Funzione di controllo dei rischi (*risk management function*)

La funzione di controllo dei rischi ha la finalità di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi (6).

La funzione di controllo dei rischi deve essere organizzata in modo da perseguire in maniera efficiente ed efficace tale obiettivo. Essa può essere variamente articolata, ad esempio in relazione ai singoli profili di rischio (di credito, di mercato, operativo, modello, ecc.), purché la banca mantenga una visione d'insieme dei diversi rischi e della loro reciproca interazione. Le banche che adottano sistemi interni per la misurazione dei rischi, se coerente con la natura, la dimensione e la complessità dell'attività svolta, individuano all'interno della funzione di controllo dei rischi

---

(5) Tali procedure possono prevedere il ricorso a figure interne alla banca esperte in materia fiscale oppure, nei casi più complessi, l'acquisizione del parere delle autorità tributarie competenti.

(6) La funzione di controllo dei rischi va tenuta distinta e indipendente dalle funzioni aziendali incaricate della "gestione operativa" dei rischi, che incidono sull'assunzione dei rischi da parte delle unità di *business* e modificano il profilo di rischio della banca.

unità preposte alla convalida di detti sistemi indipendenti dalle unità responsabili dello sviluppo degli stessi.

Specie nelle banche più complesse, può essere prevista la costituzione di specifici comitati di gestione dei diversi profili di rischio (ad es., comitati per i rischi di credito e operativi, comitato di liquidità, comitato finanza, comitato per l'*asset and liability management*), definendo in modo chiaro le diverse responsabilità e le modalità di intervento e di partecipazione della funzione, in modo da garantirne la completa indipendenza dal processo di assunzione dei rischi; va inoltre evitato che l'istituzione di tali comitati possa depotenziare le prerogative della funzione di controllo dei rischi.

Al tempo stesso, vanno individuate soluzioni organizzative che non determinino una eccessiva distanza dal contesto operativo. Per la piena consapevolezza dei rischi è necessario che vi sia una continua interazione critica con le unità di *business*.

La funzione di controllo dei rischi:

- è coinvolta nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio. In tale ambito, ha, tra l'altro, il compito di proporre i parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che utilizzano come input i risultati degli scenari di stress e delle analisi di *sensitivity*, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della banca, l'adeguamento di tali parametri;
- verifica l'adeguatezza del RAF;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;
- fermo restando quanto previsto nell'ambito della disciplina dei sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, è responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi assicurando che siano sottoposti a *backtesting* periodici, che vengano analizzati un appropriato numero di scenari e che siano utilizzate ipotesi conservative sulle dipendenze e sulle correlazioni; nella misurazione dei rischi tiene conto in generale del rischio di modello e dell'eventuale incertezza nella valutazione di alcune tipologie di strumenti finanziari e informa di queste incertezze l'organo con funzione di gestione;
- valuta, almeno annualmente, robustezza ed efficacia del programma delle prove di stress e la necessità di aggiornamento dello stesso. La valutazione deve includere sia aspetti qualitativi che quantitativi, secondo quanto riportato negli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti (EBA/GL/2018/04), e devono essere considerate le possibili interconnessioni tra prove di stress sulla solvibilità e quelle sulla liquidità;
- definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il RAF, coordinandosi con la funzione di conformità alle norme, con la funzione di controllo a cui è attribuita la responsabilità della gestione e della sorveglianza dei rischi informatici come disciplinata dal DORA (cfr. art. 6) ;
- definisce modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali, coordinandosi con la funzione di conformità alle norme e le funzioni aziendali maggiormente esposte;
- coadiuva gli organi aziendali nella valutazione del rischio strategico monitorando le variabili significative;

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione III – Funzioni aziendali di controllo

---

- assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
- sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e di inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;
- analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato ipotizzando diversi scenari di rischio e valutando la capacità della banca di assicurare una efficace gestione del rischio. Può chiedere che modifiche da apportare a specifici prodotti o servizi siano preventivamente sottoposte al vaglio degli organi aziendali nel rispetto del processo di approvazione dei nuovi prodotti di cui alla Sezione II, paragrafi 2 e 3;
- dà pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi; in caso di parere negativo su operazioni diverse da quelle deliberate direttamente dall'organo con funzione di supervisione strategica o di gestione (*veto power*), sono adottate procedure specifiche e formalizzate per l'approvazione di tali operazioni da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica o di gestione (cd. procedure di *escalation*) (7);
- monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla banca e la sua coerenza con gli obiettivi di rischio nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio, verificando che le decisioni sull'assunzioni dei rischi assunte ai diversi livelli aziendali siano coerenti con i pareri da essa forniti;
- in caso di violazione del RAF, inclusi i limiti operativi, ne valuta le cause e gli effetti sulla situazione aziendale, anche in termini di costi, ne informa le unità operative interessate e gli organi aziendali e propone misure correttive. Assicura che l'organo con funzione di supervisione strategica sia informato in caso di violazioni gravi; la funzione di controllo dei rischi ha un ruolo attivo nell'assicurare che le misure raccomandate siano adottate dalle funzioni interessate e portate a conoscenza degli organi aziendali;
- verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie (cfr. Allegato A, par. 2);
- verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione del rischio.

#### *3.4 Funzione di revisione interna (internal audit)*

La funzione di revisione interna è volta, da un lato, a controllare, in un'ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, e, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF,

---

(7) Il parere del responsabile della funzione di controllo dei rischi ha invece una funzione consultiva per le operazioni deliberate direttamente dall'organo con funzione di supervisione strategica o di gestione.

al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli formula raccomandazioni agli organi aziendali.

In tale ambito, coerentemente con il piano di *audit*, la funzione di revisione interna:

- valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità delle altre componenti del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l'altro, a verifica le funzioni aziendali di controllo dei rischi e di conformità alle norme;
- valuta l'efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF e, in caso di strutture finanziarie particolarmente complesse, la conformità di queste alle strategie approvate dagli organi aziendali;
- verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva:
  - a. la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale della banca, sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta e la propensione al rischio; tuttavia sono condotti anche accertamenti ispettivi casuali e non preannunciati;
  - b. il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
  - c. il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega, e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
  - d. l'efficacia dei poteri della funzione di controllo dei rischi di fornire pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggior rilievo;
  - e. l'adeguatezza e il corretto funzionamento dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari;
  - f. i sistemi informatici e di rete conformemente a quanto previsto dal DORA e dal regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici;
  - g. la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di *"follow-up"*);
  - h. nelle banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi, l'integrità dei processi che garantiscono l'affidabilità dei metodi e delle tecniche, delle ipotesi e delle fonti di informazioni utilizzati dalla banca nei modelli interni (ad es., la modellazione dei rischi e le misurazioni contabili); dovrebbero essere anche valutati la qualità e l'uso di strumenti qualitativi di identificazione e valutazione dei rischi e le misure di attenuazione del rischio adottate;
- effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;
- espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità;
- controlla regolarmente il piano aziendale di continuità operativa di cui al Capitolo 5 (La continuità operativa). In tale ambito, prende visione dei programmi di verifica, assiste alle prove e ne controlla i risultati, propone modifiche al piano sulla base delle mancanze riscontrate.;

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione III – Funzioni aziendali di controllo

---

- qualora nell’ambito della collaborazione e dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, viene a conoscenza di criticità emerse durante l’attività di revisione legale dei conti, si attiva affinché le competenti funzioni aziendali adottino i presidi necessari per superare tali criticità.

Con specifico riferimento al processo di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna valuta anche:

- l’organizzazione, i poteri e le responsabilità della funzione di controllo dei rischi, anche con riferimento alla qualità e alla adeguatezza delle risorse a questa assegnate;
- l’appropriatezza delle ipotesi utilizzate nelle analisi di sensitività e di scenario e negli stress test;
- l’allineamento con le *best practice* diffuse nel settore.

Nello svolgimento dei propri compiti la funzione di revisione interna tiene conto di quanto previsto dagli standard professionali diffusamente accettati.

L’organizzazione della funzione di revisione interna è coerente con l’articolazione ed il grado di complessità della banca. Fermo restando che la funzione va posta alle dirette dipendenze dell’organo con funzione di supervisione strategica, vanno, tuttavia, preservati i raccordi con l’organo con funzione di gestione.

Indipendentemente dalle scelte organizzative, e fermo restando che i destinatari delle comunicazioni delle attività di verifica sono gli organi aziendali e le unità sottoposte a controllo, nella regolamentazione interna è espressamente previsto il potere per la funzione di revisione interna di comunicare in via diretta i risultati degli accertamenti e delle valutazioni agli organi aziendali. Gli esiti degli accertamenti conclusi con giudizi negativi o che evidenzino carenze di rilievo sono trasmessi integralmente, tempestivamente e direttamente agli organi aziendali.

Per svolgere adeguatamente i propri compiti, la funzione di revisione interna ha accesso a tutte le attività, comprese quelle esternalizzate, della banca svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni (ad es., dell’attività di elaborazione dei dati), la funzione di revisione interna deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

### *3.5 Rapporti tra le funzioni aziendali di controllo e altre funzioni aziendali*

Fermo restando la reciproca indipendenza e i rispettivi ruoli, le funzioni aziendali di controllo collaborano tra loro e con le altre funzioni (ad es., funzione legale, organizzazione, sicurezza) allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di controllo in modo coerente con le strategie e l’operatività aziendale.

Tenuto conto delle forti interrelazioni tra le diverse funzioni aziendali di controllo, specie tra le attività di controllo di conformità alle norme, di controllo dei rischi operativi e di revisione interna, è necessario che i compiti e le responsabilità delle diverse funzioni siano comunicati all’interno dell’organizzazione aziendale, in particolare per quanto attiene alla suddivisione delle competenze relative alla misurazione dei rischi, alla consulenza in materia di adeguatezza delle procedure di controllo nonché alle attività di verifica delle procedure medesime.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione III – Funzioni aziendali di controllo

---

Specifica attenzione è posta nell'articolazione dei flussi informativi tra le funzioni aziendali di controllo; in particolare, i responsabili della funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità alle norme informano il responsabile della funzione di revisione interna delle criticità rilevate nelle proprie attività di controllo che possano essere di interesse per l'attività di *audit*. Il responsabile della revisione interna informa i responsabili delle altre funzioni aziendali di controllo per le eventuali inefficienze, punti di debolezza o irregolarità emerse nel corso delle attività di verifica di propria competenza e riguardanti specifiche aree o materie di competenza di queste ultime.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione IV – Esternalizzazione di funzioni aziendali (*outsourcing*)

---

## SEZIONE IV

### ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI (OUTSOURCING)

#### 1. Principi generali e requisiti particolari

Le banche che ricorrono all'esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno o all'esterno del gruppo applicano i Titoli I, II, III e IV degli *Orientamenti in materia di outsourcing* dell'EBA (1).

Ai fini dell'applicazione di questi Orientamenti, si precisa che:

- (i) per “funzioni di controllo interno” si intendono le “funzioni aziendali di controllo”, per “funzione di *audit* interno” si intende la “funzione di revisione interna”;
- (ii) si considerano di norma funzioni essenziali o importanti le funzioni necessarie per lo svolgimento delle “linee di operatività principale” e delle “funzioni essenziali” ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere *hh*) e *bb*), del d.lgs. 180/2015.

La banca, attraverso il ricorso all'esternalizzazione, non può:

- delegare le proprie responsabilità, né la responsabilità degli organi aziendali;
- alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti;
- mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;
- pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni;
- ostacolare la vigilanza.

L'esternalizzazione di compiti operativi delle funzioni aziendali di controllo, all'interno o all'esterno del gruppo, è ammessa nel rispetto del principio di proporzionalità. Resta ferma la responsabilità degli organi aziendali e del responsabile della funzione esternalizzata per il corretto svolgimento dei compiti esternalizzati.

#### 2. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia

Dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e prima di dare corso all'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti, le banche comunicano alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia le informazioni di cui al paragrafo 54 degli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione. È facoltà per le banche avviare un confronto preliminare con l'autorità di vigilanza sui progetti di esternalizzazione più rilevanti e/o innovativi, prima di conferire l'incarico. Restano in ogni caso fermi tutti i poteri, anche di intervento e sanzionatori, spettanti all'autorità di vigilanza.

---

(1) [https://eba.europa.eu/documents/10180/2761380/EBA+revised+Guidelines+on+outsourcing\\_IT.pdf/1c9aaefc-e10d-45a6-8a51-1fb450814a29](https://eba.europa.eu/documents/10180/2761380/EBA+revised+Guidelines+on+outsourcing_IT.pdf/1c9aaefc-e10d-45a6-8a51-1fb450814a29).

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione IV – Esternalizzazione di funzioni aziendali (*outsourcing*)

---

Le banche informano la Banca centrale europea o la Banca d'Italia se una funzione esternalizzata è stata successivamente qualificata come funzione operativa essenziale o importante. L'informativa attesta il rispetto delle condizioni previste per l'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti.

Le banche informano tempestivamente la Banca centrale europea o la Banca d'Italia di modifiche rilevanti e/o eventi gravi riguardanti i propri accordi di esternalizzazione che potrebbero avere un impatto significativo sulla continuità delle proprie attività operative.

Entro il 30 aprile di ogni anno le banche trasmettono alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia una relazione, redatta dalla funzione di revisione interna – o, se esternalizzata, dal referente aziendale – con le considerazioni dell'organo con funzione di controllo e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, relativa ai controlli svolti sulle funzioni essenziali o importanti esternalizzate a fornitori di servizi al di fuori del gruppo, alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti azioni correttive adottate (2).

### **3. Esternalizzazione del trattamento del contante**

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti della presente Sezione e al fine di minimizzare i rischi operativi, in particolare di natura legale e reputazionale connessi con l'eventuale erogazione alla clientela di banconote false o di qualità tale da non renderle idonee alla circolazione, le banche che esternalizzano l'attività di trattamento del contante adottano specifiche cautele nella gestione dei rapporti con i soggetti cui l'attività è esternalizzata sia all'atto della scelta del contraente, che deve fondarsi sull'accertamento della sua piena affidabilità, della correttezza della gestione e dell'adeguatezza delle strutture e dei processi organizzativi, sia nell'esercizio di efficaci controlli successivi, da svolgere nel continuo per verificare l'ordinato e corretto svolgimento dell'attività, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

In particolare, le funzioni aziendali di controllo effettuano, ciascuna per i profili di competenza, una specifica valutazione delle procedure seguite per l'allacciamento e la gestione dei rapporti con i soggetti cui è esternalizzata l'attività di trattamento del contante nonché del complessivo assetto dei controlli sulle attività esternalizzate. Inoltre, tali funzioni assicurano il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010, n. 14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo.

La banca che intende esternalizzare l'attività di trattamento del contante stipula con il fornitore di servizi un contratto concluso in forma scritta che, oltre a rispettare i requisiti previsti nel paragrafo precedente, prevede:

- l'obbligo di attenersi alle disposizioni comunitarie sopra richiamate, con particolare riguardo:
  - (i) all'utilizzo esclusivo di apparecchiature conformi a detta disciplina; (ii) alle procedure di verifica delle apparecchiature; (iii) alle attività di monitoraggio che possono essere condotte dalla Banca d'Italia;

---

(2) Nella relazione la banca dà conto, tra l'altro, delle iniziative relative al ricorso a fornitori terzi di servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (servizi TIC) che sono state oggetto di informativa preventiva ai sensi del DORA.

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione IV – Esternalizzazione di funzioni aziendali (*outsourcing*)

---

- la possibilità per le banche di verificare la performance del servizio reso e di richiedere eventuali misure correttive;
- il diritto per la banca di recedere, senza penalità, nel caso in cui la controparte violi gli obblighi contrattuali e non vi ponga rimedio entro il periodo di tempo indicato nel contratto stesso.

*SEZIONE V*

**IL RAF E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NEI GRUPPI BANCARI**

**1. Il RAF nei gruppi bancari**

La capogruppo definisce e approva il RAF di gruppo secondo le indicazioni contenute nell'Allegato C, in quanto compatibili, assicurando la coerenza tra l'operatività, la complessità e le dimensioni del gruppo e il RAF stesso.

Il RAF di gruppo tiene conto delle specifiche operatività e dei connessi profili di rischio di ciascuna delle società componenti il gruppo in modo da risultare integrato e coerente. Per il conseguimento di tale obiettivo è necessario che gli organi aziendali della capogruppo svolgano i compiti loro affidati con riferimento non soltanto alla propria realtà aziendale ma anche valutando l'operatività complessiva del gruppo e i rischi cui esso è esposto.

Gli organi aziendali delle società componenti il gruppo, secondo le rispettive competenze, agiscono in coerenza con il RAF di gruppo e sono responsabili della sua attuazione per quanto concerne gli aspetti relativi alla propria realtà aziendale. A tal fine, è necessario che la capogruppo renda partecipi, nei modi ritenuti più opportuni, gli organi aziendali delle controllate delle scelte effettuate in materia di RAF.

**2. Controlli interni di gruppo**

La capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo, esercita:

- a. un *controllo strategico* sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sulle attività esercitate. Si tratta di un controllo sia sull'andamento delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo (crescita o riduzione per via endogena), sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del gruppo (crescita o riduzione per via esogena) (1);
- b. un *controllo gestionale* volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario, patrimoniale e di liquidità sia delle singole società, sia del gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vanno soddisfatte preferibilmente attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infra-annuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con riferimento all'intero gruppo;
- c. un *controllo tecnico-operativo* finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate e dei rischi complessivi del gruppo.

La capogruppo che esercita l'attività di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale è responsabile ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile.

---

(1) Con riferimento alla struttura del gruppo, il controllo strategico mira ad assicurare che il numero, il grado di interconnessione e la complessità del gruppo non interferiscano con il corretto funzionamento degli assetti di governo e controllo del gruppo nel suo complesso e delle sue componenti.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione V – Il RAF e il sistema dei controlli interni nei gruppi bancari

---

La capogruppo dota il gruppo di un sistema unitario di controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

Per definire il sistema dei controlli interni del gruppo bancario, la capogruppo applica, per quanto compatibili, le disposizioni previste nelle precedenti Sezioni. A livello di gruppo - tenendo conto delle disposizioni in materia di organizzazione e controllo dei soggetti diversi dalle banche - vanno anche stabiliti e definiti:

- procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al gruppo e la capogruppo per tutte le aree di attività;
- compiti e responsabilità degli organi e delle funzioni di controllo all'interno del gruppo, le procedure di coordinamento, i rapporti organizzativi, i flussi informativi e i relativi raccordi; a tali fini, l'organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo approva un apposito documento di coordinamento dei controlli nell'ambito del gruppo. La relazione che le funzioni aziendali di controllo della capogruppo devono presentare agli organi aziendali (cfr. Sezione III, par. 2) illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento, oltre che alla capogruppo medesima, anche al gruppo bancario nel suo complesso e propone gli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate;
- meccanismi di integrazione dei sistemi informativi e dei processi di gestione dei dati (specie per le società appartenenti al gruppo aventi sede in paesi che adottano diversi schemi/criteri contabili o di rilevazione), anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;
- flussi informativi periodici che consentano l'effettivo esercizio delle varie forme di controllo su tutte le componenti del gruppo (2);
- procedure che garantiscano, a livello accentrato, un efficace processo unitario di gestione dei rischi del gruppo a livello consolidato. In particolare, vi deve essere un'anagrafe unica, o più anagrafi che siano facilmente raccordabili, presso le diverse società del gruppo in modo da consentire l'univoca identificazione, da parte delle diverse entità, dei singoli clienti e controparti, dei gruppi di clienti connessi e dei soggetti collegati e rilevare correttamente, a livello consolidato, la loro esposizione complessiva ai diversi rischi;
- sistemi per monitorare i flussi finanziari, le relazioni di credito (in particolare le prestazioni di garanzie) e le altre relazioni fra i soggetti componenti il gruppo;
- controlli sul raggiungimento degli obiettivi di sicurezza informatica e di continuità operativa definiti per l'intero gruppo e le singole componenti.

L'organo con funzione di controllo della società capogruppo vigila anche sul corretto esercizio delle attività di controllo svolte dalla capogruppo sulle società del gruppo.

La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo i criteri che presiedono le diverse fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi. Essa, inoltre, convalida i processi di gestione dei rischi all'interno del gruppo. Per quanto riguarda in particolare il rischio di credito, la capogruppo fissa i criteri di valutazione delle posizioni e crea una base informativa

---

(2) I flussi informativi includono in particolare informazioni periodiche sull'andamento dei principali fattori di rischio, report periodici sul rispetto da parte delle componenti del gruppo degli indirizzi strategici e della conformità al quadro vigente.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione V – Il RAF e il sistema dei controlli interni nei gruppi bancari

---

comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati. La capogruppo decide, infine, in merito all'adozione dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali e ne determina le caratteristiche essenziali, assumendosi la responsabilità della realizzazione del progetto nonché della supervisione sul corretto funzionamento di tali sistemi e sul loro costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

Ciascuna società del gruppo si dota di un sistema dei controlli interni che sia coerente con la strategia e la politica del gruppo in materia di controlli, fermo restando il rispetto della disciplina eventualmente applicabile su base individuale.

Nel caso di controllate estere, è necessario che la capogruppo, nel rispetto dei vincoli locali, adotti tutte le iniziative atte a garantire standard di controllo e presidi comparabili a quelli previsti dalle disposizioni di vigilanza italiane, anche nei casi in cui la normativa dei paesi in cui sono insediate le filiazioni non preveda analoghi livelli di attenzione.

Per verificare la rispondenza dei comportamenti delle società appartenenti al gruppo agli indirizzi della capogruppo nonché l'efficacia del sistema dei controlli interni, la capogruppo si attiva affinché, nei limiti dell'ordinamento, la funzione di revisione interna a livello consolidato effettui periodicamente verifiche in loco sulle componenti del gruppo, tenuto conto della rilevanza delle diverse tipologie di rischio assunte dalle diverse entità.

### **3. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia**

La capogruppo, sulla base delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo (cfr. Sezione III, par. 2 e par. 2), invia annualmente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia una relazione riguardante gli accertamenti effettuati sulle società controllate e i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento sia al gruppo bancario nel suo complesso sia alle singole entità e la descrizione degli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione VI – Imprese di riferimento

---

*SEZIONE VI*

**IMPRESE DI RIFERIMENTO**

Le imprese di riferimento sono responsabili del calcolo dei requisiti patrimoniali e del rispetto delle disposizioni prudenziali applicabili su base consolidata (1); a tali fini, il sistema di controlli interni nel suo complesso assicura la correttezza, l'adeguatezza e la tempestività dei flussi informativi con le altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE necessari per rispettare gli obblighi imposti dalle disposizioni prudenziali.

---

(1) Cfr. Disposizioni introduttive, Ambito di applicazione, Sezione III, par. 1 della presente Circolare.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione VII – Succursali di banche comunitarie e di banche extracomunitarie aventi sede negli stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive

---

*SEZIONE VII*

**SUCCURSALI DI BANCHE COMUNITARIE E DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE  
AVENTI SEDE NEGLI STATI INDICATI NELL'ALLEGATO A DELLE DISPOSIZIONI  
INTRODUTTIVE**

Nel caso delle succursali di banche comunitarie e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, il legale rappresentante attesta annualmente che è stata condotta una verifica di conformità della condotta aziendale rispetto alle norme italiane applicabili alla succursale e riferisce sinteticamente alla Banca d'Italia in merito all'esito di tale verifica (1).

A tal fine, la banca verifica che le procedure interne adottate dalla succursale stessa siano adeguate rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione delle norme italiane applicabili alla succursale.

Nel caso delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, il legale rappresentante attesta altresì che la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità del sistema dei controlli interni è stata verificata attraverso un processo di revisione interna.

---

(1) L'attestato contiene almeno la descrizione sintetica: i) dell'attività svolta dalla succursale; ii) delle soluzioni organizzative adottate.

*SEZIONE VIII*

**SISTEMI INTERNI DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI**

In linea con il principio di proporzionalità, le banche definiscono i sistemi interni volti a permettere la segnalazione da parte del personale (1) di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (2).

I sistemi interni di segnalazione garantiscono in ogni caso la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato (3). Per effettuare la segnalazione non è necessario che il segnalante disponga di prove della violazione; tuttavia, deve disporre di informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere ragionevole l'invio.

I suddetti sistemi sono strutturati in modo da garantire che le segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti che differiscono dalle ordinarie linee di *reporting*. A tal fine, i sistemi interni di segnalazione prevedono canali alternativi a disposizione del segnalante in modo da assicurare che il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione della segnalazione (v. *infra* lett. c) non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

I soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni non partecipano all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

Le banche nominano un responsabile dei sistemi interni di segnalazione il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti (4). Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione tiene un apposito registro delle segnalazioni.

I soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione e ogni altro soggetto coinvolto nella procedura hanno l'obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante che, in ogni caso, deve essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione. Il presunto responsabile della violazione è tutelato da ripercussioni negative derivanti dalla segnalazione nel caso in cui dal procedimento di segnalazione non emergano elementi che giustificano l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti (5).

---

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-*novies*), TUB, per "personale" si intende: "i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato".

(2) Ai fini delle presenti disposizioni per "attività bancaria" si intende quella disciplinata dall'art. 10, commi 1, 2 e 3, TUB.

(3) Gli obblighi di riservatezza non possono essere opposti quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

(4) Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione, in linea con il principio di proporzionalità, può direttamente gestire le fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione.

(5) In caso di adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile della violazione, costui dovrà essere tutelato da eventuali effetti negativi diversi da quelli previsti dai provvedimenti adottati.

Le procedure relative ai sistemi interni di segnalazione devono essere formalizzate e accessibili a tutto il personale; esse prevedono:

- a. i soggetti che, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. h-*novies*, TUB (6), li possono attivare (7);
- b. fermo restando quanto previsto dall'art. 52-*bis*, comma 1, TUB (8), gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;
- c. le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
- d. il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione con l'indicazione, ad esempio, dei tempi e delle fasi di svolgimento del procedimento, dei soggetti coinvolti nello stesso, delle ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali; quando richiesto dal segnalante, le informazioni oggetto di segnalazione sono portate a conoscenza degli organi aziendali assicurando l'anonimato del segnalante;
- e. le modalità attraverso cui è fornita conferma, ove possibile, al segnalante del ricevimento della segnalazione;
- f. le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi del procedimento;
- g. l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;
- h. nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità, le banche illustrano al proprio personale in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, con l'espresso avvertimento che le disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali che regolano l'accesso ai dati personali non trovano applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi aziendali e messa a disposizione al personale della banca.

Le banche, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Sezione e alla Sezione IV, possono esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni.

---

(6) V. *supra*, nota 1.

(7) Le procedure possono prevedere che le informazioni sull'identità del segnalante siano trattate in forma anonima.

(8) Ai sensi dell'art. 52-*bis*, comma 1, TUB "le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria".

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione IX – Informativa alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia

---

*SEZIONE IX*

**INFORMATIVA ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA O ALLA BANCA D'ITALIA**

Le banche comunicano tempestivamente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia la nomina e l'eventuale revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo. Nel caso di gruppi bancari tale comunicazione è eseguita dalla capogruppo.

Le banche non appartenenti a gruppi bancari trasmettono inoltre alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia:

- tempestivamente, le relazioni sull'attività svolta redatte annualmente dalle funzioni di controllo dei rischi, di conformità alle norme e di revisione interna (cfr. Sezione III, par. 2). Se una o più di queste funzioni sono esternalizzate, la relazione è redatta dal referente aziendale;
- entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione, redatta dalla funzione di revisione interna - o, se esternalizzata, dal referente aziendale - con le considerazioni dell'organo con funzione di controllo e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, relativa ai controlli svolti sulle funzioni essenziali o importanti esternalizzate a fornitori di servizi al di fuori del gruppo, alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti azioni correttive adottate (cfr. Sezione IV, par. 2);
- qualora ve ne siano le condizioni, la relazione di cui al punto 2.1 dell'Allegato A.

Dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e prima di dare corso all'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti, le banche non appartenenti a gruppi comunicano alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia le informazioni di cui al paragrafo 54 degli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione (cfr. Sezione IV, par. 2).

Nel caso di gruppi bancari, le capogruppo coordinano e trasmettono alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, per tutte le banche del gruppo, la stessa documentazione richiesta nel caso delle banche non appartenenti a gruppi bancari, ad eccezione delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo delle società controllate (Sezione III, par. 2). In luogo di queste ultime, inviano annualmente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia la relazione di cui alla Sezione V, par. 3, riguardante gli accertamenti effettuati sulle società controllate e i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento sia al gruppo bancario nel suo complesso sia alle singole entità e la descrizione degli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate.

Dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e prima di dare corso all'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza, le capogruppo comunicano alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia le informazioni di cui al paragrafo 54 degli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione (cfr. Sezione IV, par. 2).

Nel caso delle succursali di banche comunitarie e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, il legale rappresentante attesta annualmente che è stata condotta una verifica di conformità della condotta aziendale rispetto alle norme italiane applicabili alla succursale e riferisce sinteticamente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia in merito all'esito di tale verifica (cfr. Sezione VII).

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Sezione IX – Informativa alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia

---

Nel caso delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, il legale rappresentante attesta altresì che la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità del sistema dei controlli interni è stata verificata attraverso un processo di revisione interna (cfr. Sezione VII).

Le succursali di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, individuano un referente per ciascuna funzione aziendale di controllo della succursale. I nominativi dei referenti e le eventuali variazioni sono comunicati alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

*Allegato A*

**DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RISCHIO**

**1. Premessa**

Vengono in questa sede individuate disposizioni speciali in materia di controlli interni, che assumono valenza per la generalità delle banche e dei gruppi bancari, relativamente a specifiche categorie di rischio. Nel caso in cui la banca utilizzi sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali (credito, controparte, mercato, operativi), queste indicazioni devono essere integrate con i principi di carattere organizzativo previsti dalle rispettive discipline, i quali costituiscono una delle condizioni per il riconoscimento, a fini prudenziali, di tali sistemi.

Inoltre, nell'ambito del rischio di credito e di controparte, le presenti disposizioni definiscono i presidi che le banche sono tenute ad adottare per assicurare una corretta valutazione nel continuo dei beni immobili posti a garanzia delle esposizioni (1). In particolare, sono previsti i requisiti di carattere organizzativo, le regole relative alla corretta valutazione degli immobili e i requisiti di professionalità e indipendenza dei soggetti che effettuano la valutazione degli immobili (c.d. periti).

**2. Rischio di credito e di controparte**

L'intero processo di gestione del rischio di credito e di controparte (misurazione del rischio, istruttoria, erogazione, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate) deve risultare dal regolamento interno ed essere periodicamente sottoposto a verifica.

Nel definire i criteri per l'erogazione dei crediti, il regolamento interno assicura che la diversificazione dei vari portafogli esposti al rischio di credito sia coerente con gli obiettivi di mercato e la strategia complessiva della banca.

La corretta misurazione del rischio di credito presuppone che le banche abbiano in ogni momento conoscenza della propria esposizione verso ciascun cliente e verso ciascun gruppo di clienti connessi (con rilevanza sia delle connessioni di carattere giuridico sia di quelle di tipo economico-finanziario). A tale fine, è indispensabile la disponibilità di basi dati complete ed aggiornate, di un sistema informativo che ne consenta lo sfruttamento ai fini richiesti, di un'anagrafe clienti attraverso cui generare ed aggiornare, a livello individuale e, nel caso di un gruppo bancario, consolidato, i dati identificativi della clientela, le connessioni giuridiche ed economico-finanziarie tra clienti diversi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle tecniche di attenuazione dei rischi.

La corretta rilevazione e gestione di tutte le informazioni necessarie riveste particolare importanza nelle procedure per l'assunzione di grandi esposizioni. A tal fine, le banche sono tenute al rispetto della disciplina dettata nella Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione V.

---

(1) Per la definizione di "esposizione" si rimanda a quanto previsto dall'art. 5, n. 1), CRR.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

---

Nella fase istruttoria, le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare un'adeguata valutazione del merito di credito del prestatore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prestatore, anche alla luce del complesso delle relazioni intrattenute. Le procedure di sfruttamento delle informazioni devono fornire indicazioni circostanziate sul livello di affidabilità del cliente (ad es., attraverso sistemi di *credit scoring* e/o di *rating*).

Nel caso di affidamenti ad imprese, sono acquisiti i bilanci (individuali e, se disponibili, consolidati), le altre informazioni desumibili dalla Centrale dei Bilanci e ogni altra informazione, significativa e rilevante, per valutare la situazione aziendale attuale e prospettica dell'impresa, anche di carattere qualitativo (validità del progetto imprenditoriale, assetti proprietari, esame della situazione del settore economico di appartenenza, situazione dei mercati di sbocco e di fornitura, ecc.). Nel caso in cui l'affidato faccia parte di un gruppo, la valutazione tiene conto anche della situazione e delle prospettive del gruppo nel suo complesso.

Al fine di conoscere la valutazione degli affidati da parte del sistema bancario le banche utilizzano, anche nella successiva fase di controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, le informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi. Le deleghe in materia di erogazione del credito devono risultare da apposita delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica e devono essere commisurate alle caratteristiche dimensionali della banca. Nel caso di fissazione di limiti "a cascata" (quando, cioè, il delegato delega a sua volta entro i limiti a lui attribuiti), la griglia dei limiti risultanti deve essere documentata. Il soggetto delegante deve inoltre essere periodicamente informato sull'esercizio delle deleghe, al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Il controllo andamentale e il monitoraggio delle singole esposizioni devono essere svolti con sistematicità, avvalendosi di procedure efficaci in grado di segnalare tempestivamente l'insorgere di anomalie e di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei passaggi a perdita.

I criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate (2), nonché le relative unità responsabili devono essere stabiliti dall'organo con funzione di supervisione strategica con apposita delibera che indichi anche le modalità di raccordo tra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza. La deroga all'applicazione dei criteri prefissati è consentita esclusivamente in casi predeterminati e seguendo procedure rafforzate, che prevedano il coinvolgimento dell'organo con funzione di gestione. Devono essere altresì stabilite procedure atte a individuare, in dettaglio, gli interventi da attuare in presenza di deterioramento delle posizioni di rischio.

In particolare, la determinazione del valore di recupero dei crediti deteriorati tiene conto dei seguenti fattori: i) tipologia di procedura esecutiva attivata ed esito delle fasi già esperite; ii) valore di pronto realizzo delle garanzie (calcolando per i beni immobili *haircut* in funzione dell'aggiornamento della perizia e del contesto di mercato; per le attività finanziarie scarti coerenti con la natura del prodotto e la situazione di mercato); iii) criteri per la stima del periodo di recupero e dei tassi di attualizzazione dei flussi attesi. Le suddette indicazioni sono periodicamente aggiornate sulla base dell'evoluzione del quadro di riferimento.

---

(2) Nei gruppi bancari i criteri di classificazione, valutazione e gestione devono essere applicati in maniera omogenea.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

---

La verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare di quelle deteriorate, e la valutazione della coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero è svolta, a livello centrale e periferico, dalla funzione di controllo dei rischi o, per le banche di maggiore dimensione e complessità operativa, da una specifica unità, che riporta al responsabile della funzione di controllo dei rischi.

Tali unità verificano, tra l'altro, l'operato delle unità operative e di recupero crediti, assicurando la corretta classificazione delle esposizioni deteriorate e l'adeguatezza del relativo grado di irrecuperabilità (3). Nel caso di valutazioni discordanti, si applicano le valutazioni formulate dalla funzione di controllo dei rischi.

L'*internal audit* assicura periodiche verifiche sull'affidabilità ed efficacia del complessivo processo.

Gli organi aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono costantemente aggiornati dei risultati conseguiti nell'applicazione dei criteri e delle procedure individuate e valutano l'esigenza di definire interventi di miglioramento di tali criteri e procedure.

Il sistema dei controlli interni deve, infine, garantire che l'intero processo di gestione del rischio ricomprenda l'esposizione al rischio di credito derivante dall'operatività diversa dalla tipica attività di finanziamento, costituita dai derivati finanziari e di credito, dalle operazioni SFT ("*securities financing transactions*") e da quelle con regolamento a lungo termine, così come definite nella disciplina relativa al trattamento prudenziale dei rischi di controparte.

A tal fine, le banche sono tenute anche al rispetto dei requisiti organizzativi per l'operatività in derivati di credito (4).

Nel caso di partecipazione ad accordi di compensazione, su base bilaterale o multilaterale, che misurano il rischio di controparte sulla base dell'esposizione netta anziché lorda, le banche verificano che gli accordi abbiano fondamento giuridico. Nel caso in cui i predetti accordi intendano riconoscere anche a fini prudenziali l'effetto di riduzione del rischio devono attenersi al rispetto dei criteri previsti dalla normativa (cfr. Parte tre, Titolo II, Capo 4, e Parte tre, Titolo II, Capo 6, Sezione 7 del CRR).

L'esigenza di assicurare idonei presidi non viene meno nei casi in cui i finanziamenti sono concessi nella forma del rilascio di garanzie, posto che il credito di firma concesso espone la banca al rischio di dover successivamente intervenire con una erogazione per cassa, attivando conseguentemente le azioni di recupero. Ciò in particolare quando il rilascio di garanzie costituisce l'attività esclusiva o prevalente della banca.

I presidi organizzativi devono pertanto assicurare anche:

- l'approfondita conoscenza - sin dall'inizio della relazione e per tutta la durata della stessa - della capacità dei garantiti di adempiere le proprie obbligazioni (incluse quelle di fare);

---

(3) I controlli dovranno riguardare tra l'altro: la presenza di aggiornati valori peritali delle garanzie; la registrazione nelle procedure automatiche di tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei crediti; la tracciabilità del processo di recupero; le stime dei tempi di recupero e i tassi di attualizzazione utilizzati.

(4) Cfr. Bollettino di vigilanza n. 4 - Aprile 2006

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

---

- il costante monitoraggio degli impegni assunti con riferimento sia al volume sia al grado di rischiosità degli stessi, specie in situazioni di elevata rotazione delle garanzie rilasciate.

Una particolare attenzione va inoltre posta nella definizione della contrattualistica, al fine di prevenire o limitare l'insorgere di contenziosi con riferimento sia all'attivazione delle garanzie rilasciate, sia alle successive eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei garantiti.

Le banche si astengono dal sottoscrivere i contratti relativi alle garanzie rilasciate prima della definizione di tutti gli elementi essenziali del rapporto (in particolare: indicazione del beneficiario, prestazione dovuta dal garantito, ammontare e durata della garanzia, modalità di liberazione dall'obbligo di garanzia o di rinnovo della stessa).

Al fine di assicurare il monitoraggio dell'esposizione, anche per il rispetto dei requisiti prudenziali in presenza elevata rotazione delle garanzie, il sistema delle rilevazioni contabili aziendali deve consentire di ricostruire la successione temporale delle operazioni effettuate.

## *2.1 Valutazione del merito di credito*

Le valutazioni del merito di credito rilasciate dalle ECAI sono utilizzate ai fini dell'applicazione di coefficienti di ponderazione diversificati per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito nel metodo standardizzato conformemente a quanto previsto dal CRR (Cfr. Parte tre, Titolo II, Capo 2).

Tenuto conto dell'obbligo di non fare eccessivo affidamento sui rating del credito (5), l'utilizzo dei rating esterni non esaurisce il processo di valutazione del merito di credito che le banche devono svolgere nei confronti della clientela; esso rappresenta soltanto uno degli elementi che possono contribuire alla definizione del quadro informativo sulla qualità creditizia del cliente. Le banche si dotano, pertanto, di metodologie interne che consentano una valutazione del rischio di credito derivante da esposizioni nei confronti dei prenditori, titoli, posizioni verso le cartolarizzazioni nonché del rischio di credito a livello di portafoglio (6).

La valutazione del merito di credito svolta dalla banca in base alle risultanze dell'attività istruttoria e delle sue metodologie interne può, pertanto, discostarsi da quelle effettuate dalle ECAI.

Le banche, oltre ad analizzare la qualità dei singoli prenditori nell'ambito del processo di gestione del rischio, sono tenute a effettuare, con periodicità almeno annuale, una specifica valutazione della complessiva coerenza dei *rating* delle ECAI con le valutazioni elaborate in autonomia. I risultati dell'esame sono formalizzati in un documento approvato dall'organo con funzione di gestione e portato a conoscenza dell'organo con funzione di supervisione strategica e dell'organo con funzione di controllo. Ove dall'esame emergano frequenti e significativi disallineamenti fra valutazioni interne ed esterne, copia della citata relazione è trasmessa alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

---

(5) Cfr. Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito, come modificato dal Regolamento (UE) n. 462/2013 del 21 maggio 2013 (in particolare, art. 5-bis).

(6) Le banche, in linea con il principio di proporzionalità, possono non sviluppare apposite metodologie per la valutazione interna del rischio di credito derivante dalle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

---

## *2.2. Valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni.*

L'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, approva le politiche e i processi di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni verificandone l'adeguatezza, la funzionalità e la coerenza con il RAF e con il processo di gestione dei rischi con frequenza almeno annuale.

Tali politiche e processi definiscono almeno:

- gli standard affidabili per la valutazione degli immobili. A tal fine le banche adottano standard per la valutazione degli immobili elaborati e riconosciuti a livello internazionale (7) o standard elaborati a livello nazionale purché i principi, i criteri e le metodologie di valutazione in essi contenuti siano coerenti con i suddetti standard internazionali;
- fermo restando quanto previsto dai paragrafi 2.2.1. e 2.2.2., i requisiti di professionalità e di indipendenza dal processo di commercializzazione del credito o da aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito (8) della banca o del gruppo bancario dei periti; l'eventuale possibilità di ricorrere a periti esterni per la valutazione degli immobili e i criteri per la loro selezione;
- gli indicatori per monitorare nel continuo le variazioni delle condizioni del mercato immobiliare che possono incidere in maniera significativa sul valore degli immobili. A tal fine le banche tengono anche conto della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

### *2.2.1. Requisiti di professionalità e indipendenza dei periti*

I periti che effettuano la valutazione degli immobili possono essere dipendenti della banca o periti esterni, persone fisiche o soggetti costituiti in forma societaria o associativa.

I periti persone fisiche (9) devono avere una comprovata esperienza nella valutazione degli immobili di almeno 3 anni precedenti all'attribuzione dell'incarico, attestata mediante apposita documentazione trasmessa alla banca. Inoltre, i periti persone fisiche e gli esponenti dei soggetti costituiti in forma societaria o associativa non devono essere coinvolti – neanche indirettamente – in alcuna attività relativa al processo di commercializzazione del credito o ad aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito della banca o del gruppo bancario.

Tenendo conto della documentazione prodotta, la banca verifica che il perito persona fisica sia in possesso delle competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di valutazione. Nell'ambito di tale verifica la banca valuta le competenze anche in relazione alla complessità dell'incarico in concreto affidato (che può dipendere dalla numerosità e dalle caratteristiche dei beni oggetto di valutazione quali, ad esempio, gli aspetti strutturali e tipologici, la collocazione geografica, il contesto urbanistico e la redditività dell'immobile).

---

(7) Ad esempio, si fa riferimento agli standard redatti dall'*International Valuation Standards Committee*, dall'*European Group of Valuers' Association* o dal *Royal Institution of Chartered Surveyors*.

(8) Cfr. sezione IV, paragrafo 1, del presente capitolo.

(9) Per periti persone fisiche si intendendo: i dipendenti della banca, i periti esterni persone fisiche e i soggetti deputati in concreto alla valutazione degli immobili nel caso in cui la banca affidi l'incarico a soggetti costituiti in forma societaria o associativa.

Al fine di verificare le competenze professionali dei soggetti incaricati di effettuare la valutazione degli immobili, la banca tiene conto di uno o più dei seguenti elementi:

- nell'ipotesi in cui i periti siano persone fisiche, dell'iscrizione in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni immobili; dello svolgimento di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nel campo dell'ingegneria, dell'architettura o in materie strettamente attinenti alla valutazione degli immobili; del possesso di certificazioni comprovanti le competenze necessarie per svolgere la valutazione degli immobili mediante l'applicazione degli standard internazionali o nazionali;
- nell'ipotesi in cui i periti siano soggetti costituiti in forma societaria o associativa, anche dell'adeguatezza della struttura organizzativa di tali soggetti; dell'iscrizione in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni immobili.

Le banche, inoltre, verificano che i periti persone fisiche e gli esponenti dei soggetti costituiti in forma societaria o associativa incaricati di valutare gli immobili non versino in concreto in una situazione di conflitto di interessi rispetto al processo di commercializzazione del credito o ad aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito della banca o del gruppo bancario. A tal fine, tengono anche conto dei rapporti di matrimonio o di unione civile, di parentela, di affinità e di convivenza di fatto e delle relazioni di natura professionale e patrimoniale intercorrenti tra tali soggetti e:

- i soggetti coinvolti nel processo di erogazione del credito a garanzia del quale viene posto l'immobile oggetto di valutazione;
- i soggetti destinatari del finanziamento garantito dall'immobile oggetto di valutazione.

#### *2.2.2. Affidamento dell'attività di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni a periti esterni*

Le banche che incaricano soggetti terzi per la valutazione degli immobili mantengono la capacità di controllo e la responsabilità dell'attività di valutazione degli immobili.

Le banche definiscono il processo di selezione e controllo dei periti esterni e adottano soluzioni organizzative per governare i relativi rischi. A tal fine, le banche:

- definiscono il processo decisionale per il conferimento degli incarichi (livelli decisionali; funzioni coinvolte; valutazione dei rischi, inclusi quelli connessi con potenziali conflitti di interesse; impatto sulle funzioni aziendali; criteri per la scelta del perito esterno);
- definiscono il contenuto minimo del contratto e gli obblighi del perito;
- controllano, nel continuo, il corretto svolgimento dell'attività di valutazione degli immobili e assicurano l'utilizzo da parte dei periti esterni degli standard di valutazione adottati dalla banca;
- identificano le misure attivabili in caso di non corretto svolgimento delle attività affidate al perito esterno incaricato della valutazione degli immobili.

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui sopra gli accordi di affidamento dell'incarico di valutazione degli immobili a periti esterni, da stipularsi per iscritto, definiscono chiaramente:

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

---

- a) i diritti e gli obblighi delle parti, i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; le modalità e la frequenza della reportistica dovuta alla banca. L'accordo prevede espressamente l'obbligo dei periti di dare riscontro tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione relativa alla valutazione degli immobili da parte della banca, che resta in ogni caso responsabile del corretto espletamento dell'attività;
- b) le opportune cautele per prevenire gli eventuali conflitti di interesse; le condizioni al verificarsi delle quali possono essere apportate modifiche all'accordo; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
- c) le clausole risolutive espresse che consentano alla banca di porre termine all'accordo in presenza di eventi che possano incidere negativamente sul profilo di rischio della stessa e comprometterne la sana e prudente gestione;
- d) gli obblighi di informativa su qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla capacità del perito esterno di svolgere le funzioni a esso affidate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente.

Il contratto inoltre attesta che il perito esterno che svolge la valutazione degli immobili:

- a) possieda i requisiti di professionalità e di indipendenza dal processo di commercializzazione del credito o da aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito della banca o del gruppo bancario indicati nel paragrafo 2.2.1;
- b) garantisca la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'intermediario, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in particolare assicuri il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Il perito esterno, che per lo svolgimento dell'attività di valutazione degli immobili si avvale di propri collaboratori o di proprio personale (10), rimane responsabile verso la banca per l'esatto adempimento del proprio incarico.

Il perito esterno non può a sua volta incaricare soggetti terzi dello svolgimento dell'incarico ricevuto.

#### *2.2.3. Attività di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni*

L'immobile deve essere stimato a un valore non superiore al valore di mercato (11).

La valutazione dell'immobile è documentata attraverso un'apposita relazione corredata da tutti i documenti utilizzati per effettuarla.

Nel caso in cui la valutazione dell'immobile sia svolta da un perito esterno la banca acquisisce la relazione di valutazione.

La relazione di valutazione è conservata in maniera ordinata dalla banca su supporto cartaceo o altro supporto durevole per tutta la durata del rapporto con il cliente e per i dieci anni successivi all'estinzione del rapporto.

---

(10) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-novies), TUB, per "personale" si intende: "i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato".

(11) Per la definizione di "valore di mercato" si rimanda a quanto previsto dall'art. 4, n. 76), CRR.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

---

### **3. Rischi derivanti dall'utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito**

Requisiti organizzativi specifici per la gestione dei rischi derivanti dall'utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito sono contenuti nella Parte tre, Titolo II, Capo 4 del CRR.

### **4. Concentrazione dei rischi**

Regole organizzative specifiche in materia di grandi esposizioni sono contenute nella Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione V.

Inoltre, il sistema dei controlli interni assicura la gestione e il controllo, anche attraverso specifiche politiche e procedure aziendali, dei rischi di concentrazione derivanti dalle esposizioni nei confronti di clienti, incluse le controparti centrali, gruppi di clienti connessi, clienti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi in particolare i rischi derivanti da esposizioni indirette come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie (cfr. Parte Prima, Titolo III, Sezione III, Allegato B).

### **5. Rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione**

Regole organizzative specifiche in materia di operazioni di cartolarizzazione sono contenute nella Parte cinque, Titolo II del CRR e nella Parte Seconda, Capitolo 6.

In particolare, il sistema dei controlli interni assicura che i rischi derivanti da tali operazioni inclusi i rischi reputazionali derivanti, ad esempio, dall'utilizzo di strutture o prodotti complessi, siano gestiti e valutati attraverso adeguate politiche e procedure volte a garantire che la sostanza economica di dette operazioni sia pienamente in linea con la loro valutazione di rischiosità e con le decisioni degli organi aziendali.

### **6. Rischi di mercato**

I principali requisiti relativi al processo di gestione dei rischi di mercato sono riportati nella Parte tre, Titolo IV del CRR.

Il sistema di controlli interni, in particolare, assicura l'attuazione di politiche e procedure volte a identificare, misurare e gestire tutte le fonti e gli effetti derivanti dall'esposizione a rischi di mercato.

Nei casi in cui una posizione corta abbia scadenza inferiore rispetto alla relativa posizione lunga, la banca adotta adeguati presidi volti a prevenire il rischio di liquidità.

In ogni caso, le banche che non sono in grado di misurare e gestire correttamente i rischi associati a strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio devono astenersi dalla negoziazione di tali strumenti.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

---

## **7. Rischio tasso di interesse derivante da attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione**

Le banche predispongono sistemi volti a identificare, valutare, gestire e attenuare i rischi derivanti da potenziali variazioni dei tassi di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti (cfr. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, Allegato C e Allegato C-bis).

In proposito le banche applicano le sottosezioni 4.1 e 4.2 degli orientamenti EBA in materia di identificazione e gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (EBA/GL/2022/14) (12).

### **7-bis. Rischio di variazioni potenziali dei differenziali creditizi derivante da attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione**

Le banche predispongono sistemi volti a valutare e monitorare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei differenziali creditizi delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti. In proposito le banche applicano le sottosezioni 4.1, 4.5 e 4.6 delle EBA/GL/2022/14.

## **8. Rischi operativi**

Diversamente dagli altri rischi di “primo pilastro”, per i quali la banca, in base alla sua propensione al rischio, assume consapevolmente posizioni creditizie o finanziarie per raggiungere il desiderato profilo di rischio/rendimento, l’assunzione di rischi operativi risulta implicita nella decisione di intraprendere un determinato tipo di attività e, più in generale, nello svolgimento dell’attività d’impresa.

In tale contesto, il sistema dei controlli interni deve costituire il presidio principale per la prevenzione ed il contenimento di tali rischi. In particolare, devono essere approvate e attuate politiche e procedure aziendali volte a definire, identificare, valutare e gestire l’esposizione ai rischi operativi, inclusi quelli derivanti da eventi caratterizzati da bassa frequenza e particolare gravità.

Le disposizioni in materia di governo e gestione dei rischi operativi sono riportate nella Parte tre, Titolo III del CRR. Esse si differenziano in relazione al tipo di trattamento prudenziale adottato dalla banca.

Le banche, inoltre, applicano le linee guida del CEBS/EBA in materia di gestione dei rischi operativi derivanti dall’attività di *trading* (cfr. CEBS/EBA GL35, “*Guidelines on management of operational risks in market-related activities*”).

---

(12) Ai fini dell’applicazione di questi Orientamenti, per “organo di gestione” si intende l’“organo con funzione di supervisione strategica” e per “alta dirigenza” si intende l’“organo con funzione di gestione” (come definiti nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione 1).

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

---

## **9. Rischio di liquidità**

Considerata l'importanza crescente che il rischio di liquidità ha assunto nel corso del tempo, i principi e le linee guida del sistema dei controlli interni sono trattati nel più ampio contesto dei presidi organizzativi da predisporre a fronte di questa categoria di rischio (cfr. Capitolo 6).

## **10. Rischio di leva finanziaria eccessiva**

Le banche si dotano di politiche e procedure aziendali volte a identificare, gestire e monitorare il rischio di eccessiva leva finanziaria. Indicatori di tale tipologia di rischio sono l'indice di leva finanziaria e i disallineamenti tra attività e passività.

Le banche gestiscono conservativamente il rischio di eccessiva leva finanziaria considerando i potenziali incrementi di tale rischio dovuti alle riduzioni dei fondi propri della banca causate da perdite attese o realizzate derivanti dalle regole contabili applicabili. A tal fine, le banche devono essere in grado di far fronte a diverse situazioni di stress con riferimento al rischio di leva finanziaria eccessiva.

## **11. Rischi connessi con l'emissione di obbligazioni bancarie garantite**

Regole di dettaglio in materia di responsabilità degli organi aziendali e controlli sulle banche che emettono obbligazioni bancarie garantite sono riportate nella Parte terza, Capitolo 3, Sezione IV, Paragrafo 1.

## **12. Rischi connessi con l'assunzione di partecipazioni**

Al fine di gestire i rischi specifici connessi con l'assunzione di partecipazioni da parte di banche e gruppi bancari, specifiche regole organizzative e di governo societario sono contenute nella Parte Terza, Capitolo 1, Sezione VII.

## **13. Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati**

Con specifico riferimento alle operazioni con parti correlate si applicano le disposizioni in materia di controlli interni e responsabilità degli organi aziendali contenute nella Parte III, Capitolo 11.

## **14. Rischi connessi con l'attività di banca depositaria di OICR e fondi pensione**

Le banche che assumono l'incarico di depositaria rispettano le regole specifiche in materia di controlli interni contenute nel Titolo VIII, Capitolo 1, Sezioni II e IV del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

---

## **15. Rischio paese e rischio di trasferimento (*Country and transfer risks*)**

Le banche sono tenute a presidiare efficacemente, in linea con il principio di proporzionalità, il rischio paese (13) e il rischio di trasferimento (14).

In particolare, le banche, tengono conto di tali rischi nell’ambito del RAF, del processo per determinare il capitale complessivo adeguato in termini attuali e prospettici (ICAAP) (15) e del processo di gestione dei rischi.

Le banche formalizzano criteri per la determinazione di accantonamenti adeguati a fronte delle singole esposizioni soggette ai rischi menzionati.

## **16. Gestione del rischio connesso alla quota di attività vincolate (*encumbered assets*) (16)**

Nell’ambito del RAF e del processo di gestione dei rischi, le banche tengono anche conto del rischio connesso alla quota di attività vincolate. In particolare, nel delineare le politiche di governo del rischio di *asset encumbrance*, le banche valutano i seguenti fattori: i) il modello di *business* della banca; ii) gli Stati in cui la stessa opera; iii) le specificità dei mercati della provvista; iv) la situazione macroeconomica.

Le banche includono nei propri piani di emergenza (di cui al Capitolo 6, Sezione III) strategie volte a gestire il potenziale aumento della quota di attività vincolate derivante da situazioni di tensione rilevanti, ossia da shock plausibili benché improbabili, avendo riguardo anche al declassamento del *rating* del credito della banca, alla svalutazione delle attività costituite in pegno e all’aumento dei requisiti di margine.

Le banche assicurano che gli organi aziendali ricevano informazioni tempestive almeno in merito a: i) livello, evoluzione e natura delle attività vincolate e fonti costitutive del vincolo, quali operazioni di finanziamento garantite o altre transazioni; ii) ammontare evoluzione e qualità creditizia delle attività non vincolate ma vincolabili, con un’indicazione del volume di attività potenzialmente vincolabili; iii) ammontare, evoluzione e natura delle attività vincolate risultante dal materializzarsi di scenari di stress (quota potenziale di attività vincolate).

## **17. Gestione del rischio di credito e rilevazione contabile delle perdite attese su crediti (*expected credit losses*)**

Nella gestione del rischio di credito e nella rilevazione contabile delle perdite attese su crediti le banche applicano le sezioni 2, 3 e le sottosezioni 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,

---

(13) Il rischio paese è il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall’Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

(14) Il rischio di trasferimento è il rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l’esposizione.

(15) Cfr. Parte Prima, Titolo III, Sezione II - La valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

(16) Per la definizione di “*encumberd asset*” si rimanda alla “Raccomandazione relativa al finanziamento degli enti creditizi (ESRB/2012/2)”, 20 dicembre 2012, Sezione 2.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio

---

4.2.7 e 4.3 degli *Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi* dell'EBA (17).

Ai fini dell'applicazione di questi Orientamenti, per “organo di gestione” si intende l’“organo con funzione di supervisione strategica” e per “alta dirigenza” si intende l’“organo con funzione di gestione” (come definiti nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione 1).

---

(17) [https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1965596/Guidelines+on+Accounting+for+ECL+%28EBA-GL-2017-06%29\\_IT.pdf/6083495c-2d89-40af-ab37-7d8dd891c202](https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1965596/Guidelines+on+Accounting+for+ECL+%28EBA-GL-2017-06%29_IT.pdf/6083495c-2d89-40af-ab37-7d8dd891c202).

*Allegato B*

**CONTROLLI SULLE SUCCURSALI ESTERE**

Le succursali estere di banche italiane presentano peculiari esigenze di controllo. Vengono di seguito formulate alcune indicazioni di carattere minimale cui le banche devono attenersi nell'orientare le proprie scelte in materia di controlli interni.

In particolare, le banche devono:

- verificare la coerenza dell'attività di ciascuna succursale o gruppo di succursali estere con gli obiettivi e le strategie aziendali;
- adottare procedure informative e contabili uniformi o comunque pienamente raccordabili con il sistema centrale, in modo da assicurare flussi informativi adeguati e tempestivi nei confronti degli organi aziendali;
- conferire poteri decisionali secondo criteri rapportati alle potenzialità delle succursali e attribuire le competenze tra le diverse unità operative di ciascuna succursale in modo da assicurare la necessaria dialettica nell'esercizio dell'attività;
- prevedere l'esercizio dei poteri di firma in forma congiunta; qualora le caratteristiche e la rischiosità delle operazioni lo richiedano, deve essere previsto l'intervento di dirigenti della succursale capo-area, ove esistente, o dell'organo con funzione di gestione. Eventuali deroghe per operazioni di importo e rischiosità limitati devono essere disciplinate con apposito regolamento;
- assoggettare le succursali estere ai controlli dell'*internal audit*, che devono essere effettuati da personale in possesso della necessaria specializzazione;
- istituire presso le succursali con una operatività significativa, tenuto conto sia della rischiosità della succursale rispetto alla complessiva propensione al rischio della banca, sia della complessità operativa/organizzativa della succursale stessa, un'unità incaricata dei controlli di secondo livello e un'unità avente funzioni di revisione interna. Gli addetti a tali unità, di norma gerarchicamente dipendenti dalle funzioni aziendali di controllo centrali, riferiscono, oltre che ai responsabili di tali funzioni, attraverso specifiche relazioni direttamente al dirigente preposto alla succursale capo-area, ove esistente, e all'organo con funzione di gestione;
- effettuare il controllo documentale su tutti gli aspetti dell'operatività ed estenderlo anche al merito della gestione in modo da condurre a una valutazione complessiva dell'andamento delle succursali estere, sotto il profilo del reddito prodotto e dei rischi assunti; l'esito delle verifiche va sottoposto all'organo con funzione di gestione, che curerà, almeno una volta all'anno, uno specifico riferimento all'organo con funzione di supervisione strategica.

L'organo con funzione di gestione deve avere cura di intensificare, a fini di controllo sulla propria struttura periferica, i rapporti con le parallele strutture centrali delle principali banche corrispondenti, concordando tra l'altro idonee procedure per la verifica delle posizioni reciproche.

Nella selezione dei dirigenti da preporre alla guida delle filiali estere, gli organi aziendali devono tenere conto della capacità degli interessati di adeguarsi alla logica dell'organizzazione aziendale e alle regole di comportamento applicabili in generale alle banche italiane.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato B – Controlli sulle succursali estere

---

Vanno previste verifiche, la cui frequenza deve essere coerente con la tipologia di rischi assunti dalla succursale estera, da parte dell'organo con funzione di controllo, della funzione di revisione interna e delle società di revisione esterne. Le verifiche in loco condotte dalla funzione di revisione interna devono essere estese e riguardare almeno i rischi assunti, l'affidabilità delle strutture operative, i sistemi informativi, il funzionamento dei controlli interni, l'inserimento sul mercato. La periodicità minima delle verifiche è graduata in relazione all'operatività svolta e ai mercati di insediamento. I risultati delle verifiche sono portati tempestivamente a conoscenza degli organi aziendali.

## **IL RISK APPETITE FRAMEWORK**

### **1. Premessa**

Le banche definiscono un quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*Risk Appetite Framework* - “RAF”), che fissi *ex ante* gli obiettivi di rischio/rendimento che l’intermediario intende raggiungere e i conseguenti limiti operativi.

La formalizzazione, attraverso la definizione del RAF, di obiettivi di rischio coerenti con il massimo rischio assumibile, il *business model* e gli indirizzi strategici è un elemento essenziale per la determinazione di una politica di governo dei rischi e di un processo di gestione dei rischi improntati ai principi della sana e prudente gestione aziendale.

Le banche, inoltre, coordinano il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio con il processo ICAAP (cfr. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1) e ne assicurano la corretta attuazione attraverso una organizzazione e un sistema dei controlli interni adeguati (1).

### **2. Indicazioni sul contenuto del RAF**

Nel presente paragrafo sono fornite indicazioni minimali per la definizione del *Risk Appetite Framework*, fermo restando che l’effettiva articolazione del RAF va calibrata in base alle caratteristiche dimensionali e di complessità operativa di ciascuna banca.

Le banche assicurano una stretta coerenza e un puntuale raccordo tra: il modello di *business*, il piano strategico le prove di stress, il RAF (e i parametri utilizzati per definirlo), il processo ICAAP, i budget, l’organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni.

Il RAF, tenuto conto del piano strategico e dei rischi rilevanti ivi individuati, e definito il massimo rischio assumibile, indica le tipologie di rischio che la banca intende assumere; per ciascuna tipologia di rischio, fissa gli obiettivi di rischio, le eventuali soglie di tolleranza e i limiti operativi in condizioni sia di normale operatività, sia di stress. Sono, altresì, indicate le circostanze, inclusi gli esiti degli scenari di stress, al ricorrere delle quali l’assunzione di determinate categorie di rischio va evitata o contenuta rispetto agli obiettivi e ai limiti fissati.

Gli obiettivi di rischio, le soglie di tolleranza e i limiti di rischio sono, di norma, declinati in termini di:

- a. misure espressive del capitale a rischio o capitale economico (VaR, *expected shortfall*, ecc);
- b. adeguatezza patrimoniale;
- c. liquidità.

---

(1) Nell’ambito della definizione del RAF, il perimetro delle attività e dei rischi presi in considerazione coincide almeno con quello utilizzato ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali su base consolidata.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato C – Il *risk appetite framework*

---

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti del RAF avviene attraverso l'utilizzo di opportuni parametri quantitativi e qualitativi, calibrati in funzione del principio di proporzionalità; a tal fine, le banche possono fare riferimento alle metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai fini della valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) (cfr. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II).

Con riferimento ai rischi difficilmente quantificabili (quali, ad es. il rischio strategico, il rischio reputazionale o il rischio di *compliance*), il RAF fornisce specifiche indicazioni di carattere qualitativo che siano in grado di orientare la definizione e l'aggiornamento dei processi e dei presidi del sistema dei controlli interni.

Nel RAF sono definite le procedure e gli interventi gestionali da attivare nel caso in cui sia necessario ricondurre il livello di rischio entro l'obiettivo o i limiti prestabiliti. In particolare, sono definiti gli interventi gestionali da adottare al raggiungimento della soglia di tolleranza (ove definita). Sono precisate anche le tempistiche e le modalità da seguire per l'aggiornamento del RAF.

Il RAF, infine, precisa i compiti degli organi e di tutte le funzioni aziendali coinvolte nella definizione del processo.

## **IL SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI**

Il sistema di gestione dei dati soddisfa i seguenti requisiti:

- la registrazione delle operazioni aziendali e dei fatti di gestione è completa, corretta e tempestiva, al fine di consentire la ricostruzione dell'attività svolta (1);
- è definito uno standard aziendale di *data governance*, che individua ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nell'utilizzo e nel trattamento, a fini operativi e gestionali, delle informazioni aziendali (2); in considerazione della loro rilevanza nel sistema informativo, sono definite le misure atte a garantire e a misurare la qualità (3), ad es. attraverso *key quality indicator* riportati periodicamente agli utenti di *business*, alle funzioni di controllo e all'organo con funzione di gestione;
- la identificazione, la misurazione o la valutazione, il monitoraggio, la prevenzione o l'attenuazione dei rischi connessi con la qualità dei dati fa parte del processo di gestione dei rischi; in caso di acquisizione o incorporazione di soggetti esterni, la *due diligence* comprende la valutazione dell'impatto dell'operazione sulle procedure di gestione e aggregazione dei dati; l'utilizzo di procedure settoriali (contabilità, segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.) non compromette la qualità e la coerenza complessiva dei dati aziendali; a livello consolidato, il sistema di gruppo assicura l'integrazione tra le informazioni provenienti da tutte le componenti del gruppo;
- nel caso di ricorso a un *data warehouse* aziendale a fini di analisi e *reporting*, le procedure di estrazione dei dati, di trasformazione, controllo e caricamento negli archivi accentrati – così come le funzioni di sfruttamento dei dati – sono dettagliatamente documentate, al fine di consentire la verifica sulla qualità dei dati;
- le procedure di gestione e aggregazione dei dati sono documentate, con specifica previsione delle circostanze in cui è ammessa l'immissione o la rettifica manuale di dati aziendali, registrando data, ora, autore e motivo dell'intervento, ambiente operativo interessato e i dati precedenti la modifica;
- i processi di acquisizione di dati da *information provider* esterni sono documentati e presidiati;
- i dati sono conservati con una granularità adeguata a consentire le diverse analisi e aggregazioni richieste dalle procedure di sfruttamento;
- i rapporti prodotti espongono le principali assunzioni e gli eventuali criteri di stima adottati (ad es., nell'ambito del monitoraggio dei rischi aziendali);

---

(1) I controlli sulle registrazioni contabili verificano, tra l'altro, le procedure per l'individuazione e sistemazione delle divergenze tra saldi dei sottosistemi sezionali e quelli della contabilità generale, i processi di quadratura tra i documenti di *front-office* e le registrazioni giornaliere; la conferma periodica dei rapporti con controparti e clienti. Le verifiche riguardano anche l'allineamento tra i dati utilizzati per la gestione dei rischi e per la rendicontazione finanziaria.

(2) Le banche classificate, a fini SREP, nelle macro-categorie 1 e 2 (cfr. Circolare 269 del 7 maggio 2008, "Guida per l'attività di vigilanza", Parte prima, Sezione I, Capitolo I.5) individuano per i dati rilevanti (informazione al mercato, segnalazioni all'Organo di Vigilanza, valutazione dei rischi, ecc.) una o più figure aziendali responsabili di assicurare lo svolgimento dei controlli previsti e della validazione della qualità dei dati (c.d. "*data owner*"). Le procedure di aggregazione dei dati a fini di valutazione dei rischi aziendali sono sottoposte a validazione indipendente.

(3) La qualità dei dati è valutata, in termini di completezza (registrazione di tutti gli eventi, operazioni e informazioni con i pertinenti attributi necessari per le elaborazioni), di accuratezza (assenza di distorsione nei processi di registrazione, raccolta e di successivo trattamento dei dati) e di tempestività.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi

Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni

Allegato D – Il sistema di gestione dei dati

---

- il sistema di *reporting* consente di produrre informazioni tempestive e di qualità elevata per l'autorità di vigilanza e per il mercato.

## PARTE TERZA

### Capitolo 6

## GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

## Capitolo 6

### GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

#### SEZIONE I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

##### 1. Premessa

Le presenti disposizioni danno attuazione agli artt. 37-*bis* e 37-*ter* del TUB, concernenti il gruppo bancario cooperativo.

Esse disciplinano, per i profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza, i requisiti della capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia in solido, i requisiti di appartenenza al gruppo. Forniscono, inoltre, indicazioni sui criteri a cui la Banca d'Italia si attiene nei procedimenti amministrativi rilevanti, in primo luogo quelli concernenti la costituzione del gruppo e gli statuti delle banche che ne fanno parte.

Il gruppo bancario cooperativo si fonda sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le banche affiliate. Il rispetto delle disposizioni della capogruppo è assicurato da un'attività di controllo e intervento proporzionata alla rischiosità delle banche affiliate. Tali poteri non pregiudicano le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo.

La solidità finanziaria del gruppo bancario cooperativo è assicurata da accordi con cui le banche del gruppo garantiscono in solido i creditori esterni e si forniscono reciprocamente sostegno per preservare la solvibilità e liquidità di ciascuna banca del gruppo. L'equilibrio e il corretto funzionamento dei meccanismi di garanzia presuppongono modelli di *business* omogenei nell'ambito del gruppo e orientati verso obiettivi coerenti con i principi cooperativi.

Le presenti disposizioni tengono conto della disciplina prudenziale europea applicabile ai gruppi della specie in materia di fondi propri e requisiti prudenziali a livello consolidato.

##### 2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 37-*bis*, comma 7-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detti disposizioni di attuazione del medesimo articolo e dell'articolo 37-*ter*, con particolare

riferimento: a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo; b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo; c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-*bis* del medesimo articolo 37-*bis*;

- art. 37-*ter*, che disciplina il procedimento di costituzione del gruppo bancario cooperativo e, in tale ambito, attribuisce alla Banca d'Italia il compito di accertare la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-*bis* e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo nonché di iscrivere il gruppo nell'albo dei gruppi bancari;
- art. 53, comma 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione delle banche;
- art. 67, comma 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di impartire alla capogruppo di un gruppo bancario disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione;
- art. 150-*ter*, che disciplina le azioni di finanziamento attribuendo alla Banca d'Italia il compito di autorizzarne l'emissione e l'eventuale rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e, nel caso di sottoscrizione da parte della capogruppo, del gruppo nel suo complesso;
- art. 159, riguardante le competenze delle regioni a statuto speciale.

— Vengono inoltre in rilievo:

- le disposizioni del Titolo III, Capo II, del TUB (Vigilanza su base consolidata);
- l'articolo 150-*bis*, commi 1, 3, 4, 5 e 6, TUB che dettano disposizioni applicabili alle banche di credito cooperativo in materia, fra l'altro, di disposizioni civilistiche applicabili ed effetti patrimoniali delle operazioni di fusione, trasformazione e cessione di rapporti giuridici da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni;
- l'art. 2 del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49, recante disposizioni di attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo;
- il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, di attuazione della direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD);
- la CRD;
- il CRR;

- le linee-guida del CEBS del 18 novembre 2010 concernenti la disciplina prudenziale dei gruppi costituiti da banche permanentemente affiliate a un organismo centrale di cui all'art. 3 della direttiva 2016/48/CE (ora art. 10 CRR).

### **3. Definizioni**

Ai fini della presente disciplina, si definiscono:

- “*alta direzione*”, il direttore generale, i suoi vicari e chi esercita funzioni equivalenti, nonché i responsabili e i referenti delle funzioni di controllo interno;
- “*autorità competente*”, la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dal RMVU e dal RQMVU;
- “*azioni di finanziamento*”, le azioni che possono essere emesse da una banca di credito cooperativo nei casi e nei modi previsti dall'art. 150-ter TUB;
- “*banche aderenti*”, la capogruppo e le banche affiliate, in quanto aderenti al contratto di coesione e all'accordo di garanzia;
- “*banca affiliata*” o “*banca di credito cooperativo affiliata*”, una banca di credito cooperativo o una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale, aderente al gruppo bancario cooperativo in quanto soggetta all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo in virtù del contratto di coesione con essa stipulato;
- “*capogruppo*”, la società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria che esercita attività di direzione e coordinamento sulle banche di credito cooperativo e sulle altre società bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo bancario cooperativo;
- “*contratto di coesione*”, il contratto tra la capogruppo e le banche affiliate, di cui all'art. 37-bis, comma 3, TUB;
- “*controllo*”, se non diversamente indicato, le situazioni previste dall'art. 23 TUB;
- “*gruppo bancario cooperativo*”, il gruppo di cui agli articoli 37-bis e 37-ter del TUB, ivi compreso – se non diversamente indicato – il gruppo provinciale;
- “*gruppo provinciale*”, il gruppo bancario cooperativo di cui all'art. 37-bis, comma 1-bis, TUB, composto da una banca capogruppo, dalle banche di credito cooperativo e dalle altre società bancarie aventi sede e operanti esclusivamente in una medesima provincia autonoma (Trento o Bolzano) secondo quanto previsto dalla Sezione II, par. 5, delle presenti disposizioni, nonché da altre società finanziarie controllate dalla capogruppo;
- “*patrimonio netto*”, la somma algebrica delle voci da 130 a 200 riportate in bilancio nel prospetto di stato patrimoniale “Voci del passivo e del patrimonio netto” (1);
- “*società finanziaria*”, i soggetti definiti tali dalla disciplina di vigilanza del gruppo bancario contenuta nella Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2;
- “*società strumentale*”, i soggetti definiti tali dalla disciplina di vigilanza del gruppo bancario contenuta nella Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2;

---

(1) Cfr. Circolare n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”.

- “*sottogruppo territoriale*”, il sottogruppo del gruppo bancario cooperativo costituito da una banca in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo, nonché da banche di credito cooperativo e da altre eventuali società bancarie e finanziarie, tutte appartenenti a un medesimo gruppo bancario cooperativo e aventi sede e/o operanti in un medesimo ambito territoriale determinato in conformità della Sezione II, par. 4, delle presenti disposizioni.

#### **4. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane capogruppo di un gruppo bancario cooperativo nonché alle banche di credito cooperativo e alle altre banche e società finanziarie appartenenti al gruppo.

#### **5. Procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione alla trasformazione in società per azioni della banca di credito cooperativo receduta o esclusa dal gruppo bancario cooperativo* (art. 36, comma 1-bis, TUB e Sezione III, par. 3.2; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione dell'adesione, del rigetto, della richiesta di adesione, del recesso e dell'esclusione di una banca dal gruppo bancario cooperativo* (art. 37-bis, comma 5, TUB e Sezione III, par. 3.2; termine: 120 giorni);
- *accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 37-bis TUB per la costituzione di un gruppo bancario cooperativo* (art. 37-ter, comma 2, TUB e Sezione V, par. 1; termine: 120 giorni);
- *iscrizione del gruppo bancario cooperativo nell'albo dei gruppi* (art. 37-ter, comma 4, TUB e Sezione V, par. 2; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione dell'emissione di azioni di finanziamento riservate alla sottoscrizione della capogruppo* (art. 150-ter, comma 4-bis, TUB e Sezione III, par. 2; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione del rimborso di azioni di finanziamento detenute dalla capogruppo* (art. 150-ter, commi 4 e 4-bis, TUB e Sezione III, par. 2; termine: 120 giorni).

**SEZIONE II**

**COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E REQUISITI DELLA  
CAPOGRUPPO**

**1. Composizione del gruppo bancario cooperativo**

Il gruppo bancario cooperativo è composto:

- a) dalla capogruppo che rispetta tutti i requisiti indicati nel par. 2;
- b) dalle banche di credito cooperativo che, avendo aderito al contratto di coesione conforme alla Sezione III e adottato le clausole statutarie di cui alla Sezione IV, sono soggette all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo;
- c) dalle altre banche e società finanziarie controllate dalla capogruppo;
- d) dagli eventuali sottogruppi territoriali di cui al par. 4.

Per quanto non diversamente previsto nella presente Sezione, si applicano le disposizioni in materia di “Gruppi bancari” (1).

**2. Capogruppo**

La capogruppo del gruppo bancario cooperativo deve possedere le caratteristiche e rispettare i requisiti di seguito indicati:

- a) avere sede legale e direzione generale in Italia;
- b) essere costituita in forma di società per azioni;
- c) essere autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 TUB;
- d) avere un capitale detenuto, per oltre il 50 per cento, dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo;
- e) avere un patrimonio netto di almeno 1 miliardo di euro. Il requisito di patrimonio netto deve essere rispettato al momento della costituzione del gruppo bancario cooperativo e mantenuto successivamente, sulla base del bilancio d'esercizio o, in mancanza, di una situazione contabile attestata dal soggetto incaricato della revisione dei conti. In caso di discesa del patrimonio netto sotto la soglia di 1 miliardo, l'autorità competente assegna un termine – di norma non superiore a 12 mesi – per ripristinare la misura minima;
- f) disporre di strutture operative e assetti organizzativi in grado di:
  - i. assicurare l'accesso, anche in via indiretta, delle banche affiliate ai mercati interbancari domestici e internazionali;
  - ii. fornire servizi di natura operativo-contabile mediante i quali le banche affiliate possono effettuare lo scambio e il regolamento di incassi e pagamenti sui sistemi di *clearing* domestici e internazionali;

---

(1) Cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2.

- iii. fornire servizi tecnologici e infrastrutturali per l'accesso delle banche affiliate alle procedure interbancarie nazionali ed europee;
- iv. intermediare i flussi finanziari e gestire il *collateral* delle banche affiliate per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria e per l'assolvimento in via indiretta degli obblighi di riserva presso la Banca Centrale;
- v. esercitare l'attività di direzione e coordinamento sulle banche affiliate, svolgendo i relativi poteri, controlli e interventi direttamente con le proprie strutture ed eventualmente tramite proprie articolazioni territoriali e, limitatamente a compiti di supporto operativo, società del gruppo.

Le attività che rientrano nell'esclusiva responsabilità della capogruppo in qualità di soggetto a cui spettano i poteri di direzione e coordinamento delle banche affiliate e a cui è attribuita la responsabilità per la stabilità e la sana e prudente gestione del gruppo, non possono essere esternalizzate o delegate a soggetti diversi dalla capogruppo. A titolo di esempio, rientrano in tale novero le attività di definizione ed emanazione delle disposizioni della capogruppo, le prerogative della capogruppo in materia di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate, il monitoraggio e la classificazione delle banche affiliate, l'individuazione e l'attuazione di misure correttive e interventi sanzionatori, l'approvazione di operazioni di rilievo strategico (cfr. Sezione III, par. 1).

Fermo restando quanto sopra, l'esternalizzazione di funzioni aziendali da parte della capogruppo e delle banche affiliate è consentita nel rispetto delle disposizioni di vigilanza di carattere generale in materia (2).

In deroga a quanto previsto nelle disposizioni di carattere generale (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione IV, paragrafo 2), la capogruppo di gruppi bancari cooperativi presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione unitaria relativa ai controlli svolti sulle funzioni essenziali o importanti esternalizzate al di fuori del gruppo, le carenze eventualmente riscontrate e le conseguenti azioni correttive. La relazione unitaria è redatta dalla funzione di revisione interna della capogruppo con le considerazioni dell'organo di controllo della capogruppo ed è approvata dall'organo di supervisione strategica della capogruppo. Il contenuto della relazione unitaria è preventivamente portato a conoscenza degli organi di amministrazione e controllo delle banche che hanno esternalizzato le funzioni essenziali o importanti al di fuori del gruppo prima che la relazione unitaria sia approvata. Resta ferma la responsabilità individuale delle banche sulle attività esternalizzate e sul loro adeguato presidio (3).

### **3. Società del gruppo**

#### **3.1 Banche del gruppo**

Fanno parte del gruppo bancario cooperativo, oltre alle banche che hanno aderito al contratto di coesione e adottato le conseguenti modifiche statutarie, anche le altre banche, diverse da banche di credito cooperativo, su cui la capogruppo abbia il controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB.

---

(2) Cfr. Parte I, Titolo IV, Cap. 3, Sezione IV.

(3) Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02), Sezione 2, paragrafo 23, lettera a.

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Gruppo bancario cooperativo

Sezione II – Composizione del gruppo bancario cooperativo e requisiti della capogruppo

---

### **3.2 Società finanziarie**

Si fa rinvio alla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 2.1 (Gruppi bancari).

### **3.3 Società strumentali**

Si fa rinvio alla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 2.2 (Gruppi bancari).

## **4. Sottogruppi territoriali**

Il gruppo bancario cooperativo può comprendere sottogruppi territoriali composti da:

- a) una banca costituita in forma di società per azioni, controllata dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo e soggetta a direzione e coordinamento di questa;
- b) banche di credito cooperativo affiliate al gruppo bancario cooperativo in quanto aderenti dirette al contratto di coesione e soggette, unitamente alla banca di cui al punto a), a direzione e coordinamento di una medesima capogruppo; le banche di credito cooperativo appartenenti a un sottogruppo hanno la sede legale in una stessa regione o in regioni limitrofe e rappresentano una quota significativa (almeno il 10 per cento) della somma del totale attivo delle banche di credito cooperativo affiliate;
- c) eventuali altre società bancarie e finanziarie controllate dalla banca di cui al punto a).

La banca *sub a)* svolge funzioni di supporto della capogruppo per l'attività di indirizzo e monitoraggio delle banche di credito cooperativo del sottogruppo, nel rispetto dei criteri e della metodologia definiti dalla capogruppo per l'intero gruppo. A tal fine, in virtù di accordi con la capogruppo e ferma restando la responsabilità di quest'ultima per l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, essa trasmette alle banche affiliate del sotto-gruppo le disposizioni impartite dalla capogruppo, ne verifica il rispetto da parte delle affiliate, segnala alla capogruppo eventuali scostamenti e anomalie e può proporre i relativi interventi.

## **5. Gruppo provinciale**

### **5.1 Capogruppo**

La capogruppo del gruppo provinciale deve possedere le caratteristiche e rispettare i requisiti di seguito indicati:

- a) avere sede legale e direzione generale nella provincia di Trento o in quella di Bolzano e non avere succursali fuori da tale provincia;
- b) essere costituita in forma di società per azioni o di banca popolare, fermo restando, in tale ultimo caso, il limite massimo di 8 miliardi di attivo a livello consolidato (4);
- c) essere autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 TUB;

---

(4) Cfr. art. 29, comma 2-*bis*, TUB e Parte Terza, Capitolo 4, Sezione II. Si ritiene che l'assunzione del ruolo di capogruppo del gruppo bancario non sia compatibile con la disciplina e lo statuto speciale della banca di credito cooperativo, i quali stabiliscono, fra l'altro, vincoli territoriali all'operatività su base comunale, l'obbligo di operare prevalentemente con i soci e il divieto di controllare banche e società finanziarie.

- d) avere un capitale detenuto, per oltre il 50 per cento, dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo;
- e) avere un patrimonio netto di almeno 250 milioni di euro. Il requisito di patrimonio netto deve essere rispettato al momento della costituzione del gruppo provinciale e mantenuto successivamente, sulla base del bilancio d'esercizio o di una situazione contabile attestata dal soggetto incaricato della revisione dei conti. In caso di discesa del patrimonio netto sotto la soglia di 250 milioni, l'autorità competente assegna un termine – di norma non superiore a 12 mesi – per ripristinare la misura minima;
- f) disporre di strutture operative e assetti organizzativi in grado di:
  - i. assicurare l'accesso, anche in via indiretta, delle banche affiliate ai mercati interbancari domestici e internazionali;
  - ii. fornire servizi di natura operativo-contabile mediante i quali le banche affiliate possono effettuare lo scambio e il regolamento di incassi e pagamenti sui sistemi di *clearing* domestici e internazionali;
  - iii. intermediare i flussi finanziari e gestire il *collateral* delle banche affiliate per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria e per l'assolvimento in via indiretta degli obblighi di riserva presso la Banca Centrale;
  - iv. esercitare l'attività di direzione e coordinamento sulle banche affiliate, svolgendo i relativi poteri, controlli e interventi direttamente con le proprie strutture ed eventualmente tramite proprie articolazioni territoriali e, limitatamente a compiti di supporto operativo, società del gruppo. Si ribadisce, anche con riferimento al gruppo provinciale, quanto stabilito nella presente Sezione al par. 2, ultimi due capoversi.

## 5.2. Banche del gruppo

Possono far parte del gruppo provinciale, oltre alla capogruppo, solo banche aventi sede e operanti esclusivamente in una medesima provincia autonoma (Trento o Bolzano), intendendosi tali quelle che:

- a) hanno sede legale e direzione generale nella provincia;
- b) hanno succursali soltanto nel territorio della provincia e non più di due fuori del territorio della stessa provincia e comunque in province limitrofe;
- c) relativamente alle banche di credito cooperativo del gruppo:
  - i. limitano la competenza territoriale esclusivamente a comuni della provincia (salva l'eventuale competenza territoriale fuori provincia di cui alla lettera b);
  - ii. contengono l'operatività fuori provincia entro il 5% del totale delle attività di rischio (5);

---

(5) Ai fini del rispetto del limite del 5% per l'operatività fuori provincia, si applicano le definizioni, i criteri e le esenzioni previsti dalle disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo in materia di operatività fuori della zona di competenza territoriale (cfr. Capitolo 5, Sezione III, par.2). L'operatività nei comuni fuori della provincia autonoma rientranti nella zona di competenza territoriale della banca di credito cooperativo non è inclusa nel limite del 5%.

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Gruppo bancario cooperativo

Sezione II – Composizione del gruppo bancario cooperativo e requisiti della capogruppo

---

- iii.* riservano la qualità di socio a soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti o operanti con carattere di continuità nel territorio della provincia (ed eventualmente nel territorio fuori provincia di cui al punto *i.*).

Per quanto non diversamente previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni dei parr. da 1 a 3 della presente Sezione.

*SEZIONE III*

**CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO**

**1. Contenuto minimo del contratto di coesione**

Con il contratto di coesione le banche di credito cooperativo aderiscono al gruppo bancario cooperativo e accettano di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa; la capogruppo assume verso le banche affiliate i doveri e le responsabilità connessi al proprio ruolo di direzione strategica e operativa del gruppo e di interlocutore dell'autorità di vigilanza.

In conformità dell'articolo 37-*bis* del TUB, l'adesione al contratto di coesione e, quindi, l'appartenenza al gruppo bancario cooperativo non pregiudicano il perseguimento delle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo.

Il contratto di coesione indica i poteri della capogruppo sulle banche affiliate, che riguardano – per i profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza – almeno le seguenti aree:

- il governo societario del gruppo e delle sue componenti – ivi compresi i processi di nomina e revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche affiliate –, i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo, funzionali ai compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e ad assicurare l'unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione, gestione e controllo a livello consolidato (cfr. *infra* parr. da 1.1 a 1.3);
- le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate (cfr. par. 1.4);
- il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti (cfr. par. 1.5);
- il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate (cfr. par. 1.6);
- le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto, ivi inclusa l'esclusione dal gruppo (cfr. par. 1.7).

Il contratto disciplina, altresì, i doveri e le responsabilità della capogruppo, nonché criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune (cfr. par. 1.8).

Per ciascuna delle menzionate aree, si indicano, nei successivi paragrafi da 1.1 a 1.8, le prerogative e responsabilità della capogruppo che devono trovare riscontro nel contratto di coesione.

Per l'esercizio dei relativi poteri, la capogruppo emana disposizioni a carattere vincolante nei confronti delle banche affiliate e delle altre società del gruppo bancario, ne verifica il rispetto da parte delle banche affiliate, dispone di strumenti di intervento adeguati a ripristinare la conformità alle proprie disposizioni e a dare esecuzione alle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo. Le disposizioni a carattere vincolante sono emanate dagli organi della capogruppo con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, nonché dall'alta direzione della capogruppo, e sono indirizzate ai corrispondenti organi e funzioni delle banche affiliate.

L'efficacia delle disposizioni della capogruppo e degli obblighi derivanti dal contratto di coesione è rafforzata dalle misure sanzionatorie attivabili dalla capogruppo, graduate in relazione alla gravità delle violazioni.

Nelle suddette materie rilevanti a fini prudenziali (cfr. parr. da 1.1 a 1.7), il principio di proporzionalità stabilito dall'art. 37-*bis* del TUB è applicato prevedendo nel contratto di coesione l'adozione di un sistema di indicatori di “*early warning*” e la stretta correlazione dell'azione di controllo, intervento e sanzione della capogruppo all'andamento di tali indicatori (oltre che alle risultanze della complessiva attività di controllo e ai risultati degli interventi già posti in essere).

Per gli aspetti non disciplinati per finalità prudenziali, è salva l'autonomia contrattuale delle banche aderenti da esercitarsi nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalle presenti disposizioni (con riferimento, in particolare, ai doveri della capogruppo e ai criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi, di cui al par. 1.8).

Il contratto di coesione prevede, inoltre, la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate, disciplinandola nell'ambito del medesimo contratto o facendo rinvio a un atto separato che costituisce però parte integrante del contratto di coesione. La partecipazione all'accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per l'adesione al contratto di coesione e, quindi, al gruppo bancario cooperativo (cfr. par. 2).

Il contratto di coesione indica i criteri e le condizioni di adesione, diniego dell'adesione e recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e delle singole banche affiliate e ai principi di non discriminazione e solidarietà stabiliti dalla legge; l'efficacia delle decisioni concernenti l'entrata nel gruppo o l'uscita dal gruppo è subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente (cfr. par. 3).

### *1.1 Governo societario*

Il contratto di coesione prevede che la capogruppo emani disposizioni concernenti gli assetti di governo societario delle componenti del gruppo, con l'obiettivo di assicurare sistemi di amministrazione, gestione e controllo unitari del gruppo ed efficaci a livello consolidato, tenendo conto degli assetti organizzativi e dei modelli di amministrazione e controllo adottati dalle banche affiliate. A tali fini, la capogruppo:

- determina le modalità di collegamento tra gli organi delle società del gruppo con quelli della capogruppo, con particolare riguardo allo stretto raccordo degli organi con funzione di controllo;
- adotta uno statuto che, in linea con le disposizioni di attuazione dell'articolo 26 TUB e con la Parte I, Titolo IV, Capitolo 1: assicura un elevato livello qualitativo e adeguata diversificazione delle competenze e dei profili professionali dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; garantisce che siano dedicati tempo e risorse adeguati all'incarico e che gli esponenti posseggano adeguata autonomia di giudizio. Inoltre, la disciplina statutaria deve essere tale da non ostacolare l'apertura del capitale a investitori diversi dalle banche di credito cooperativo e la pronta ricapitalizzazione del gruppo attraverso il ricorso al mercato dei capitali di rischio, ove ciò si renda necessario. A tali fini, lo statuto della capogruppo stabilisce la quota massima dei componenti di ciascun organo di amministrazione e controllo destinata a componenti degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta direzione delle banche affiliate ovvero a soggetti che abbiano rivestito le medesime cariche nei due esercizi precedenti l'assunzione dell'incarico. Inoltre, lo statuto della capogruppo prevede specifici criteri di selezione degli

esponenti basati sul merito, avendo riguardo in particolare alle capacità dimostrate e ai risultati conseguiti nell'attività di amministrazione, direzione e controllo delle banche affiliate nonché alla classificazione di rischio delle medesime secondo il sistema adottato dal gruppo a fini di controllo e intervento (cfr. par. 1.4) (1);

- definisce modalità, strumenti e criteri uniformi del processo di autovalutazione degli organi sociali delle banche affiliate, con l'obiettivo di conseguire standard di qualità degli organi sociali elevati e omogenei, ferma restando la responsabilità degli organi di ciascuna società per la correttezza e completezza dell'autovalutazione condotta;
- adotta procedure volte a verificare, in modo efficiente e tempestivo, il rispetto da parte delle banche affiliate delle disposizioni in materia di requisiti e criteri degli esponenti aziendali delle stesse banche stabiliti ai sensi dell'art. 26 del TUB; sollecita, se necessario, la decadenza, la sostituzione o l'adozione di misure idonee a colmare eventuali lacune dei componenti che non rispettano i requisiti e i criteri previsti da disposizioni di legge o regolamentari o da provvedimenti dall'autorità di vigilanza; in caso di inerzia degli organi aziendali competenti, esercita i poteri attribuiti dal contratto di coesione alla capogruppo in materia di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate;
- definisce una politica di remunerazione del gruppo coerente con il carattere cooperativo del gruppo e con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo.

### *1.2. Nomina degli organi delle banche affiliate*

I casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate sono individuati nel contratto di coesione (e negli statuti delle banche, cfr. Sezione IV) ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all'assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo o di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della banca avendo riguardo in particolare al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale. In tali casi, sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi.

A tali fini, la capogruppo definisce regolamenti e procedimenti elettorali delle banche affiliate con cui:

- a) si prevede una fase di consultazione della capogruppo sui candidati per gli organi di amministrazione e controllo delle banche affiliate, da svolgere con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la riunione dell'organo competente alla nomina (2);
- b) si assicura che gli organi sociali eletti dall'assemblea dei soci (o altro organo competente) della banca affiliata siano composti in maggioranza da soggetti su cui la capogruppo si è espressa favorevolmente nella precedente fase di consultazione;

---

(1) Resta fermo che, in ogni caso, non deve essere pregiudicata l'esistenza di una situazione di controllo della capogruppo sulle banche affiliate come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, secondo quanto previsto dall'art. 37-bis, comma 1, lett. a), TUB.

(2) La consultazione della capogruppo deve essere prevista sia in caso di rinnovo totale degli organi sia in caso di rinnovo parziale e, ove ammessa, anche nel caso dell'integrazione per cooptazione.

- c) nell'eventualità che, in esito alle fasi b) e c), il numero di candidati valutati favorevolmente dalla capogruppo sia insufficiente per la formazione di organi completi e regolarmente funzionanti, si attribuisce esclusivamente alla capogruppo il potere di opporsi alla nomina degli esponenti ritenuti non idonei e/o di nominare, per via extra-assembleare (3), i componenti mancanti, fino a raggiungere (insieme ai candidati su cui la capogruppo ha eventualmente espresso parere favorevole) la maggioranza dei componenti dell'organo.

Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo anche la facoltà di revocare uno o più componenti degli organi di amministrazione e controllo di una banca affiliata, motivandone l'esercizio avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo o all'efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure alla sana e prudente gestione della banca; ove sia necessaria la sostituzione del componente revocato e questi sia determinante per conseguire la maggioranza dell'organo, la capogruppo indica la persona da eleggere al posto del componente cessato. Sulla richiesta della capogruppo, gli organi competenti della banca affiliata provvedono nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto nel contratto; qualora tale termine trascorra senza che si sia provveduto, la capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'autorità competente informando sui motivi per i quali ha richiesto la revoca o la sostituzione.

Per favorire l'efficace ed efficiente esercizio delle prerogative della capogruppo, il contratto di coesione può consentire che la capogruppo, a propria discrezione e ferma restando la propria responsabilità per il corretto esercizio dei propri poteri, disponga semplificazioni del procedimento di nomina degli esponenti in singole banche affiliate.

Anche quando il contratto di coesione contempra la semplificazione del procedimento di nomina sopra indicata, resta fermo che i poteri di opposizione, nomina e revoca sono esercitabili dalla capogruppo incondizionatamente nei confronti di ogni banca affiliata, indipendentemente dalla sua rischiosità, fermo restando l'obbligo di motivazione previsto dalla legge (4).

### *1.3. Controlli interni e sistemi informativi*

Per l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e la predisposizione di efficaci sistemi di controllo, il contratto di coesione prevede che la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di *Risk Appetite Framework* (RAF) e controlli interni nei gruppi bancari (Titolo IV, Capitolo 3, Sezione V). Prevede, altresì, che la capogruppo emani disposizioni volte ad assicurare l'allineamento di ciascuna banca affiliata rispetto al RAF, alle strategie e agli obiettivi operativi definiti per il gruppo, con l'obiettivo di esercitare un effettivo controllo sulle strategie del gruppo nel suo complesso e sulla coerenza delle scelte delle sue singole componenti rispetto alle strategie e agli obiettivi del gruppo.

Al fine di assicurare l'unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo nel suo insieme e l'equilibrio gestionale delle singole banche affiliate, la capogruppo definisce le strategie, le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicura la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo.

---

(3) Cfr. combinato disposto dell'art. 33, comma 3, e dell'art. 37-bis, comma 3, lett. b), n. 2, del TUB.

(4) Cfr. art. 37-bis, comma 3, lett. b), n. 2, TUB.

A tali fini, il contratto di coesione prevede che:

- le funzioni di controllo interno per le banche di credito cooperativo affiliate sono svolte in regime di esternalizzazione dalla capogruppo o da altre società del gruppo bancario cooperativo, fatta salva la possibilità di mantenere strutture di supporto operativo presso le banche affiliate di maggiore dimensione e dotate di adeguati assetti organizzativi. In ogni caso, i referenti o responsabili per le funzioni di controllo delle banche affiliate riportano, oltre che agli organi della banca affiliata, anche alle corrispondenti funzioni della capogruppo;
- la capogruppo definisce regole e criteri di svolgimento dell'attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di concessione del credito, all'esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti d'interesse. In particolare, le disposizioni della capogruppo devono coprire:
  - l'intero processo di concessione del credito e la gestione del relativo rischio (misurazione del rischio, istruttoria, erogazione, valutazione delle garanzie anche immobiliari, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, politica degli accantonamenti, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate);
  - l'attività e l'organizzazione dell'area finanza, con particolare riferimento a: la politica di *funding* del gruppo e la ripartizione delle diverse forme di provvista fra la capogruppo e le banche affiliate avendo riguardo alle forme tecniche e alle scadenze degli strumenti di raccolta; le politiche di gestione del rischio di liquidità e la gestione accentrata della liquidità delle componenti del gruppo; le politiche e procedure volte a identificare, misurare e gestire tutte le fonti di esposizione a rischi di mercato e i relativi effetti; l'operatività in derivati, in cambi, in prodotti finanziari complessi (nel rispetto delle specifiche disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo);
  - le strategie di investimento partecipativo e immobiliare, in coerenza con il RAF di gruppo, la misurazione e gestione dei rischi connessi e i compiti delle funzioni di controllo per la verifica del rispetto delle politiche interne. Spettano esclusivamente alla capogruppo le decisioni concernenti gli investimenti partecipativi di maggiore rilevanza (come definiti dalle disposizioni di vigilanza, Parte Terza, Capitolo 1, Sez. VII) e, in ogni caso, quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione o la preventiva comunicazione all'autorità di vigilanza;
  - le soluzioni organizzative e di governo societario a presidio dei conflitti d'interesse, con particolare riferimento all'assunzione di attività di rischio e alle altre operazioni con soggetti collegati (ivi incluse le operazioni rilevanti per l'art. 136 TUB), all'assunzione e gestione di partecipazioni, all'acquisizione e gestione di immobili.

#### *1.4. Attività di controllo e interventi*

Il contratto di coesione prevede e disciplina il quadro generale – da dettagliare in regolamenti attuativi della capogruppo – dei controlli della capogruppo sull'organizzazione, sulla situazione tecnica e sulla situazione finanziaria delle banche affiliate. Tali controlli costituiscono parte integrante del processo di definizione e implementazione del *RAF* e del sistema dei controlli interni del gruppo.

L'attività di controllo è basata su un sistema di indicatori di “*early warning*” che consente di verificare il rispetto delle disposizioni emanate dalla capogruppo, classificare il livello di rischio delle banche affiliate, fornire gli elementi istruttori a supporto degli interventi e delle misure sanzionatorie attivabili dalla capogruppo in conformità del contratto di coesione, attivare tempestivamente le appropriate misure di sostegno intra-gruppo previste dall'accordo di garanzia (cfr. par. 2 in questa Sezione). Gli indicatori di *early warning* riguardano almeno le seguenti aree: fondi propri, rischio di credito, redditività, liquidità e raccolta.

L'attività di controllo, intervento e sanzione della capogruppo sulle banche affiliate è strettamente correlata all'andamento degli indicatori di *early warning*, alle risultanze della complessiva attività di controllo e ai risultati degli interventi già posti in essere. Il contratto di coesione prevede un ampio novero di interventi e misure a disposizione della capogruppo con finalità di prevenzione e correzione delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell'attività e dell'articolazione territoriale.

Tenendo conto dei principi precedenti, per l'effettivo ed efficace esercizio dell'azione di controllo della capogruppo il contratto di coesione prevede:

- la facoltà della capogruppo di chiedere, e il corrispondente obbligo delle banche affiliate di fornire, flussi informativi periodici regolari e i dati, le informazioni e i documenti richiesti *ad hoc*;
- la facoltà di accessi *in loco* della capogruppo nelle sedi e nei locali delle banche affiliate, effettuati di norma dalla funzione di *internal audit* o da altre funzioni di controllo;
- che la capogruppo e le banche affiliate si dotino di meccanismi di integrazione dei sistemi informativi e dei processi di gestione dei dati, che assicurino l'affidabilità e la correttezza delle rilevazioni dei rischi a livello individuale e consolidato.

#### *1.5. Requisiti prudenziali e segnalazioni di vigilanza*

Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il potere di emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato, ivi compresi: il calcolo dei fondi propri; i requisiti patrimoniali di cui all'art. 92(1) CRR (requisiti di primo pilastro); i requisiti specifici imposti dall'autorità competente ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5 (requisito specifico di secondo pilastro); il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V, par. 1; i limiti alle grandi esposizioni; le segnalazioni di vigilanza e i requisiti in materia di liquidità, leva finanziaria, finanziamento stabile; l'informativa al pubblico.

In tale ambito, è responsabilità esclusiva della capogruppo la definizione e adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari, ivi compresa l'eventuale adozione di sistemi interni riconosciuti a fini regolamentari, la loro implementazione ed estensione totale o parziale alle diverse componenti del gruppo, la verifica della loro corretta applicazione, l'adeguamento e aggiornamento di tali metodologie e/o sistemi.

Al fine di conseguire l'omogeneità delle modalità di determinazione del capitale complessivo adeguato (ICAAP) a livello di gruppo, la capogruppo definisce regole e criteri che le banche affiliate devono applicare per la determinazione dell'ICAAP a livello individuale

inclusa la definizione di scenari di stress (5), tenendo conto del principio di proporzionalità come declinato dalla normativa prudenziale in materia (6). Nell'elaborazione dell'ICAAP di gruppo, la capogruppo tiene conto dei dati e delle informazioni sia quantitativi (assorbimenti patrimoniali) che qualitativi (presidi organizzativi a fronte dei singoli rischi) elaborati dalle singole banche affiliate nei propri documenti individuali.

Le disposizioni della capogruppo hanno a oggetto, altresì, il rispetto delle altre disposizioni in materia prudenziale e creditizia applicabili al gruppo e alle sue singole componenti, ivi comprese le disposizioni in materia di governo societario, politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa, partecipazioni detenibili, attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati, trasparenza delle operazioni bancarie, usura e antiriciclaggio.

Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il compito di dare attuazione, anche con disposizioni indirizzate alle banche affiliate, alle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo e alle altre richieste dell'autorità competente, nonché alle richieste dell'autorità di risoluzione finalizzate alla risolvibilità del gruppo e all'applicazione del piano di risoluzione.

Infine, il contratto di coesione disciplina gli obblighi informativi delle banche affiliate in modo da consentire alla capogruppo l'assolvimento degli obblighi di predisposizione e trasmissione all'autorità competente e all'autorità di risoluzione delle segnalazioni, dei dati e delle informazioni richiesti dalle stesse autorità su base periodica o con richieste *ad hoc* per controllare la solvibilità e liquidità della capogruppo e di tutte le banche affiliate sulla base di conti consolidati e per predisporre, aggiornare e applicare i piani di risoluzione. Agli stessi fini, il contratto di coesione assicura la trasmissione alla capogruppo delle informazioni necessarie a quest'ultima per redigere il bilancio consolidato del gruppo in conformità dei principi contabili internazionali e delle disposizioni del d.lgs. n. 136/2015 e della Circolare n. 262, nonché le eventuali situazioni dei conti infrannuali secondo le disposizioni di legge e regolamentari che le disciplinano.

#### *1.6. Decisioni di rilievo strategico*

Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il potere di approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici (7), acquisto di partecipazioni (8) e immobili, apertura di succursali in Italia e all'estero, prestazione all'estero di servizi senza stabilimento di succursali.

Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il compito di emanare disposizioni vincolanti concernenti l'articolazione territoriale e la rete distributiva (anche fuori sede) delle banche del gruppo, volti a coordinare e razionalizzare la presenza nel territorio mediante succursali e altri canali distributivi in un'ottica di efficienza ed eliminazione delle duplicazioni. In tale ambito, la capogruppo predispone il piano di sviluppo territoriale per l'intero gruppo,

---

(5) Ivi compreso il processo di gestione del rischio di liquidità (cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6, Sezione III).

(6) Cfr. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II.

(7) Le cessioni di beni e rapporti giuridici hanno rilievo strategico quando sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 58 TUB.

(8) Diverse da quelle rientranti nell'esclusiva responsabilità della capogruppo ai sensi del par. 1.3.

raccogliendo e coordinando le proposte delle banche affiliate. Per l'apertura di sedi distaccate, per la quale è necessaria la previa modifica dello statuto soggetta ad accertamento ai sensi dell'art. 56 del TUB, l'istanza all'autorità competente è trasmessa dalla capogruppo, insieme con le proprie valutazioni, per conto della banca di credito cooperativo. Le comunicazioni relative all'apertura di succursali all'estero (comunitarie ed extracomunitarie) e alla prestazione di servizi senza stabilimento all'estero sono effettuate esclusivamente dalla capogruppo anche per le banche affiliate.

### *1.7. Sanzioni*

Fra le sanzioni da prevedere in contratto per i casi di violazione di disposizioni della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni, rientrano necessariamente le seguenti:

- la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l'operatività della banca affiliata, ivi compresi, quando appropriato, la sospensione dell'assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle attività o della rete territoriale (9);
- nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l'esclusione di una banca affiliata dal gruppo.

### *1.8. Doveri della capogruppo e criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi*

Il contratto di coesione individua i presidi che assicurano il rispetto dei principi cooperativi richiamati nel presente paragrafo nonché dei criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune e di composizione dei conflitti di interesse fra le componenti del gruppo. Il contratto di coesione definisce, inoltre, gli obblighi informativi della capogruppo in materia verso le banche affiliate.

Per quanto concerne i doveri e le responsabilità della capogruppo (10), il contratto di coesione contiene previsioni volte a:

- riconoscere e salvaguardare le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, sostenendone la capacità di sviluppare lo scambio mutualistico con i soci e l'operatività nei territori di competenza;
- mantenere lo spirito cooperativo del gruppo, prescrivendo un esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo che sia coerente con i principi di mutualità prevalente, solidarietà, parità di trattamento e non discriminazione caratteristici della categoria del credito cooperativo. In particolare, avendo riguardo a obiettivi di equilibrio e corretto funzionamento dell'accordo di garanzia, il contratto di coesione impegna la capogruppo a orientare il gruppo verso modelli di *business* coerenti con i principi cooperativi e ad adottare misure organizzative e assetti di gruppo idonei a limitare i rischi derivanti da attività non riconducibili a finalità mutualistiche svolte dalla stessa capogruppo e da altre società del gruppo;
- tutelare la stabilità e la sana e prudente gestione delle banche affiliate, mediante un esercizio dei poteri attribuiti alla capogruppo finalizzato ad assicurare il rispetto delle disposizioni

---

(9) La previsione di tali misure sanzionatorie non osta, naturalmente, a che misure della stessa natura possano essere adottate in ambito gestionale come interventi sulle banche classificate più rischiose dal sistema di *early warning* di cui al par. 1.4.

(10) Resta fermo quanto previsto dalla Sezione II, par. 2, lett. f, e par. 5.1, lett. f), nonché dalla Sezione III, par. 1.3.

prudenziali applicabili alle banche affiliate nonché l'attivazione, se e in quanto appropriato, delle forme di sostegno previste dall'accordo di garanzia;

- promuovere la competitività e l'efficienza delle banche affiliate attraverso un'offerta di prodotti, servizi, soluzioni organizzative e tecnologiche adeguata alle esigenze del mercato.

I criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune sono disciplinati nel contratto di coesione – nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti – in modo da assicurare il corretto esercizio dell'attività di direzione e coordinamento in conformità degli artt. 2497 ss. del codice civile. Tali criteri includono forme di compensazione, anche attraverso vantaggi economici, degli oneri a carico di ciascuna banca affiliata per la garanzia prestata (11).

Infine, il contratto di coesione stabilisce che i corrispettivi (es. commissioni) dovuti dalle banche affiliate alla capogruppo per i servizi resi da quest'ultima incorporano una componente variabile legata alla *performance* della banca affiliata.

## **2. Caratteristiche della garanzia**

La garanzia fra la capogruppo e le banche affiliate è reciproca (*cross-guarantee*), ovverosia la capogruppo garantisce tutte le banche affiliate per le obbligazioni da queste assunte e ciascuna banca affiliata garantisce la capogruppo e le altre banche affiliate per le obbligazioni di queste.

La garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l'effetto di qualificare le passività della capogruppo e delle banche affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti all'accordo. Inoltre, essa deve rimuovere ogni ostacolo giuridico o di fatto al rapido trasferimento di fondi propri e mezzi finanziari nell'ambito del gruppo, per garantire il tempestivo adempimento delle obbligazioni di ciascun altro aderente.

L'obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca ed è contenuta entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale, restando impregiudicato il rispetto di tali requisiti da parte delle singole banche affiliate e della capogruppo. Per requisiti obbligatori a livello individuale si intende la somma dei seguenti:

- il requisito di cui all'art. 92, par. 1, CRR (requisito di primo pilastro);
- l'eventuale requisito specifico imposto dall'autorità competente ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5 (requisito specifico di secondo pilastro);
- il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1.

In coerenza con le sue finalità, l'accordo di garanzia prevede:

- a) un obbligo di garanzia con efficacia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, per effetto del quale ciascun aderente assume in solido, entro il limite sopra indicato dell'obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni di ogni altro aderente che si rendesse inadempiente verso i propri creditori (garanzia esterna) (12);

---

(11) Cfr. par. 2 in questa Sezione.

(12) Fermo restando quanto specificato nel testo, l'accordo di garanzia prevede meccanismi tali per cui la capogruppo è chiamata in prima istanza all'adempimento dell'obbligazione di garanzia (o, a seconda dei casi, alla somministrazione dei mezzi necessari per l'adempimento da parte della banca affiliata), con priorità rispetto alle altre banche aderenti.

- b) meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell'autorità competente, nonché per evitare, ove necessario, l'assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al d.lgs. n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 80 e ss. del TUB, tenendo conto delle risultanze del sistema di *early warning* di cui al par. 1.4 di questa Sezione (sostegno intra-gruppo).

Gli interventi di sostegno a favore delle banche affiliate, sia di capitale sia di liquidità, sono effettuati soltanto dalla capogruppo, anche quando le relative risorse finanziarie siano messe a disposizione dalle banche affiliate in esecuzione dell'accordo di garanzia. In particolare, negli interventi di ripatrimonializzazione di una banca di credito cooperativo affiliata, la sottoscrizione di azioni di finanziamento o di altri strumenti di capitale è riservata alla capogruppo. Allo stesso modo, sono effettuati dalla capogruppo tutti gli interventi di liquidità, garanzia, fornitura di *collateral*, etc.

L'accordo di garanzia è, altresì, conforme all' art. 4, n. 127, CRR che reca la definizione del *cross-guarantee scheme* ai fini del CRR (in particolare l'art. 84, par. 6, concernente il computo degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati in un gruppo di banche affiliate a un organismo centrale). A tali fini, l'accordo di garanzia prevede, fra l'altro:

- l'attribuzione alla capogruppo dei compiti di cui all'art. 113, par. 7, lettere c), d) ed e), CRR ovvero: il monitoraggio e la classificazione dei rischi delle banche aderenti e del sistema nel suo complesso con corrispondenti capacità di influenza (13); l'analisi dei rischi e la sua comunicazione alle banche aderenti; la preparazione del bilancio consolidato. Tali attività sono svolte almeno su base annuale e, se del caso, più frequentemente in ragione della rischiosità della banca affiliata;
- gli obblighi e i meccanismi volti a garantire la capacità di fornire prontamente i mezzi finanziari (capitale e liquidità) necessari per le finalità del meccanismo di sostegno intra-gruppo. In particolare, l'accordo di garanzia stabilisce il criterio di ripartizione dei mezzi finanziari prontamente disponibili tra una quota precostituita *ex ante* presso la capogruppo e una quota che può essere richiamata dalla capogruppo in caso di necessità (quota *ex post*); la quota *ex ante* presso la capogruppo può essere costituita in una delle seguenti forme o in una combinazione delle medesime:
  - la sottoscrizione di azioni emesse dalla capogruppo computabili come capitale di migliore qualità (CET1);
  - la creazione di fondi dedicati, patrimonialmente separati dagli altri fondi e riserve della capogruppo e delle altre società del gruppo, utilizzabili esclusivamente per interventi di sostegno intra-gruppo.

L'ammontare della sottoscrizione di CET1 della capogruppo o della contribuzione ai fondi dedicati richiesto a ciascuna banca affiliata è determinato in misura proporzionale alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca, con un limite minimo fisso ed entro il limite massimo delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale;

---

(13) A tali fini, la capogruppo si avvale del sistema di *early warning* utilizzato per l'attività di controllo e intervento sulle banche affiliate (cfr. par. 1.4 in questa Sezione).

- in caso di recesso o esclusione di una banca dal gruppo, la permanenza per almeno 10 anni degli obblighi reciproci di garanzia esterna in capo alla banca uscente e alle altre banche che rimangono nel gruppo, relativamente alle passività garantite esistenti al momento dell'uscita.

Il contratto di garanzia stabilisce, inoltre, i criteri per la prestazione di sostegno finanziario sotto forma di sottoscrizione, da parte della capogruppo, di azioni di finanziamento emesse dalle banche di credito cooperativo affiliate e computabili come CET1 della banca emittente. Tali criteri prevedono almeno:

- l'obbligo per le banche di credito cooperativo affiliate di emettere e per la capogruppo di sottoscrivere le azioni di finanziamento quando si verifichino o si prevedano violazioni dei requisiti patrimoniali obbligatori e come misura di attuazione del piano di risanamento di gruppo o, se presente, del piano di risanamento individuale di una banca affiliata (14), anche su richiesta dell'autorità competente ai sensi dell'art. 69-noviesdecies del TUB (15);
- la predisposizione, da parte della banca di credito cooperativo sovvenuta, di un piano condiviso e approvato dalla capogruppo, in cui è stabilito l'orizzonte temporale dell'intervento e sono individuate le misure che la banca sovvenuta deve adottare, senza che da ciò possano derivare aspettative di rimborso dello strumento di capitale;
- l'attribuzione alla capogruppo, in qualità di socio finanziatore, di diritti di voto nella banca di credito cooperativo sovvenuta proporzionati al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse, in deroga al principio del voto capitaro e ai limiti civilistici, con l'effetto, di norma, di acquisire la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci o, comunque, esercitare il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile.

### **3. Criteri e condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo**

#### *3.1. Contenuti del contratto di coesione*

Il contratto di coesione individua i requisiti per l'ammissione di una banca nel gruppo bancario cooperativo facendo riferimento a condizioni oggettive e non discriminatorie, in linea con il dovere di solidarietà fra banche della categoria.

Non sono coerenti con tale principio clausole che condizionino l'ammissione o la permanenza nel gruppo al rispetto di requisiti di capitale o di liquidità superiori ai minimi obbligatori previsti dalle norme prudenziali e a quelli specifici eventualmente imposti dall'autorità competente. Parimenti inammissibili sono clausole di gradimento o criteri di valutazione discrezionali non ancorati a parametri oggettivi accessibili a tutte le banche della categoria.

Nei soli gruppi provinciali – che possono essere istituiti nelle province autonome di Trento e Bolzano – è requisito per l'ammissione nel gruppo che la banca affiliata abbia sede e succursali esclusivamente nel territorio della provincia autonoma. Per le banche di credito cooperativo è requisito per l'ammissione, altresì, che l'eventuale operatività fuori provincia sia contenuta entro il limite del 5% del totale delle attività di rischio.

---

(14) Cfr. art. 69-*quater*, comma 2, TUB.

(15) Resta impregiudicata la possibilità di prevedere nel contratto di coesione altri casi di ricapitalizzazione delle banche di credito cooperativo con azioni di finanziamento, ad esempio riferiti a situazioni di deterioramento della situazione aziendale meno gravi di quelle qui indicate.

L'adesione al gruppo bancario cooperativo ha carattere sostanzialmente permanente. A tal fine, il contratto ha una durata pari a quella delle società aderenti – che deve essere stabilita in modo uniforme nei rispettivi statuti – e il recesso delle banche affiliate è ammesso nei soli casi individuati dal contratto di coesione (e riportati negli statuti delle banche) facendo riferimento a giustificati motivi. L'esercizio del diritto di recesso è subordinato a un preavviso non inferiore a 24 mesi. Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di garanzia della banca recedente e delle banche del gruppo per almeno 10 anni dal recesso, secondo quanto previsto dal par. 2.

Il contratto di coesione individua, altresì, i casi in cui una banca affiliata può essere esclusa dal gruppo bancario cooperativo, che possono fare riferimento esclusivamente alle seguenti circostanze:

- la banca affiliata ha commesso gravi o ripetute violazioni del contratto di coesione e/o dell'accordo di garanzia oppure la banca affiliata non applica le disposizioni della capogruppo o non consente alla capogruppo di esercitare su di essa i poteri di direzione e coordinamento, ivi compresi i poteri informativi, di controllo andamentale, di influenza sulla nomina degli organi; e
- sono stati esperiti inutilmente i poteri di intervento correttivi e sanzionatori previsti dal contratto di coesione.

Il contratto di coesione e l'accordo di garanzia disciplinano in modo esaustivo i profili di responsabilità patrimoniale e di validità delle garanzie conseguenti al recesso o all'esclusione di una banca affiliata, in modo tale da eliminare ogni possibile incertezza sulle posizioni giuridiche del gruppo e della banca uscente e da non diminuire la tutela dei creditori delle banche del gruppo. Qualora al momento dell'uscita di una banca siano pendenti rapporti derivanti da interventi di sostegno a favore della banca uscente o non siano stati adempiuti obblighi di garanzia della banca uscente, il recesso o l'esclusione non si perfezionano prima che tali rapporti siano stati sciolti o gli obblighi pienamente adempiuti.

Sulle domande di recesso, esclusione, ammissione, delibera l'organo di supervisione strategica della capogruppo, sentito l'organo di controllo, avendo riguardo alle condizioni e ai casi tassativamente previsti dal contratto di coesione e agli impatti della decisione sul rispetto dei requisiti prudenziali da parte del gruppo bancario cooperativo. Le delibere di esclusione e diniego dell'ammissione devono essere motivate.

### *3.2. Poteri dell'autorità competente*

Le delibere di recesso, esclusione, ammissione e diniego dell'ammissione sono comunicate all'autorità competente senza indugio e, comunque, non oltre 5 giorni dalla loro adozione da parte dell'organo competente.

Le delibere non sono efficaci e non possono essere eseguite fino a quando non intervenga l'autorizzazione dell'autorità competente. L'autorizzazione non è concessa se dall'esecuzione della delibera derivi o rischi di derivare l'inosservanza dei requisiti prudenziali da parte del gruppo bancario.

Nella valutazione delle delibere di esclusione e diniego dell'ammissione, l'autorità competente ha riguardo anche all'adeguatezza della motivazione in relazione ai casi e alle condizioni previsti dal contratto di coesione.

In caso di recesso di una banca di credito cooperativo dal gruppo bancario cooperativo, l'autorità competente valuta, oltre agli impatti prudenziali sul gruppo, anche la praticabilità delle opzioni strategiche della banca recedente, che possono contemplare o l'adesione a un altro gruppo bancario cooperativo o la trasformazione della banca di credito cooperativo in società per azioni o la cessione dell'azienda bancaria a una banca costituita in forma di società per azioni. Nella valutazione, l'autorità competente ha riguardo prioritariamente alla sana e prudente gestione della banca e alla finalità di tutela dei depositanti e degli altri creditori della stessa, tenendo conto degli effetti di devoluzione del patrimonio previsti dall'art. 150-*bis*, comma 5, TUB. Qualora l'autorizzazione all'uscita dal gruppo sia concessa, l'autorità competente fissa il termine – non superiore a 12 mesi – entro il quale la banca di credito cooperativo uscente, che non aderisca contestualmente a un altro gruppo bancario cooperativo, deve deliberare la trasformazione in società per azioni o la cessione dell'azienda bancaria o, in mancanza, la liquidazione della società.

*SEZIONE IV*

**STATUTI**

**1. Statuto della capogruppo**

Lo statuto della capogruppo contiene, oltre alle clausole indicate nelle disposizioni di vigilanza in materia di “Gruppi bancari”, anche una clausola con la quale si attribuiscono alla stessa, nel rispetto delle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, i poteri di direzione e coordinamento sulle banche affiliate in virtù del contratto di coesione e, nell’ambito di tali poteri, il potere di emanare disposizioni vincolanti dirette alle banche affiliate, volte ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti. Lo statuto precisa che, in tali ambiti, la capogruppo dà attuazione al criterio di proporzionalità dei poteri rispetto alla rischiosità delle banche aderenti nei modi previsti dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia.

In conformità dell’art. 37-*bis*, comma 2, TUB lo statuto indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 22, comma 1, TUB.

Lo statuto disciplina, coerentemente con quanto previsto dal contratto di coesione con le banche affiliate, le condizioni e la procedura per l’ammissione di una banca nel gruppo nonché i casi e le procedure per il recesso e l’esclusione di una banca dal gruppo. Le decisioni di ammissione, rigetto della domanda di ammissione, accoglimento della domanda di recesso, esclusione sono attribuite alla competenza dell’organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dell’organo di controllo.

Qualora siano costituiti sottogruppi territoriali, lo statuto esplicita gli opportuni raccordi con le banche a cui i sottogruppi fanno capo e le banche affiliate del sottogruppo nonché le modalità di esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, in coerenza con quanto previsto dalla Sezione II, par. 4.

**2. Statuto delle banche affiliate**

Lo statuto della banca affiliata dichiara l’appartenenza della società al gruppo bancario cooperativo e l’assoggettamento all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo.

In particolare, lo statuto riconosce che la banca affiliata è tenuta all’osservanza delle disposizioni emanate dalla capogruppo in conformità del contratto di coesione o per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’autorità competente nell’interesse della stabilità del gruppo. A tali fini, la società è tenuta a dare esecuzione a tali disposizioni, a fornire alla capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse, a collaborare con la capogruppo per l’attuazione delle misure preventive, correttive e sanzionatorie eventualmente disposte dalla capogruppo.

Lo statuto di ciascuna banca affiliata disciplina i processi di nomina e revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società in coerenza con le prerogative della capogruppo in tema di nomina, opposizione alla nomina e revoca dei componenti di tali organi.

Lo statuto delle banche di credito cooperativo affiliate prevede la possibilità di emettere azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter sottoscrivibili dalla capogruppo, aventi le caratteristiche indicate nel par. 2 della Sezione III. Per assicurare la tempestività degli interventi di ricapitalizzazione, lo statuto contiene la clausola con cui è attribuita agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale, a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento, fino all'ammontare determinato su indicazione della capogruppo. La clausola deve essere rinnovata a ogni scadenza del periodo massimo (5 anni) previsto dal codice civile.

Le banche di credito cooperativo affiliate a un medesimo gruppo bancario cooperativo si dotano di uno schema statutario tipo approvato dalla relativa capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia per l'accertamento ai sensi dell'art. 56 del TUB. Sulle modifiche statutarie conformi allo schema statutario, accertato in via generale come conforme alla sana e prudente gestione, la Banca d'Italia non avvia autonomi procedimenti di accertamento ma rilascia un'attestazione di conformità ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Eventuali clausole diverse da quelle contenute nello schema statutario tipo, quando proposte da singole banche di credito cooperativo per il tramite della capogruppo, devono essere accompagnate dal parere della capogruppo e sono valutate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 TUB con procedimento ordinario.

### **3. Gruppi provinciali**

Oltre alle clausole indicate nel par. 1, lo statuto della capogruppo del gruppo provinciale indica i criteri di operatività esclusiva nel territorio della provincia della stessa capogruppo e delle altre banche aderenti, in coerenza con quanto previsto nella Sezione II, par. 5.

Gli statuti delle banche di credito cooperativo affiliate al gruppo provinciale contengono le clausole indicate nel par. 2 e prescrivono criteri di territorialità coerenti con l'appartenenza a un gruppo provinciale. In particolare: la qualità di socio è riservata a soggetti residenti o operanti con carattere di continuità nel territorio della provincia; non è consentita l'apertura di succursali fuori del territorio della provincia; l'operatività fuori provincia deve essere contenuta entro il 5% del totale delle attività di rischio.

Sulle modifiche statutarie delle banche appartenenti al gruppo provinciale, la Banca d'Italia rilascia alle Province autonome il parere vincolante previsto dall'art. 159, comma 2, del TUB.

*SEZIONE V*

**COSTITUZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO**

**1. Accertamento dei requisiti per la costituzione del gruppo**

La banca che intende assumere il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario cooperativo presenta alla Banca d'Italia un'istanza accompagnata da:

- lo schema del contratto di coesione, ivi incluso l'accordo di garanzia in solido (anche se contenuto in un atto separato);
- l'elenco delle banche di credito cooperativo che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo e delle altre società che farebbero parte del gruppo;
- gli schemi di statuto della capogruppo e delle banche del gruppo e un piano delle modifiche da apportare agli statuti delle banche affiliate.

Nel procedimento di costituzione del gruppo bancario, la Banca d'Italia accerta:

- il possesso dei requisiti della capogruppo, con particolare riferimento a:
  - la forma giuridica di cui alla Sezione II, par. 2, lett. b) o, nel caso del gruppo provinciale, par. 5, lett. b);
  - l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; qualora si proponga come capogruppo una banca di nuova costituzione, l'accertamento ai sensi dell'art. 37-ter del TUB è subordinato al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del TUB da parte della Banca Centrale Europea;
  - il requisito di patrimonio netto di almeno un miliardo di euro (250 milioni di euro nel caso della capogruppo di un gruppo provinciale) risultante dall'ultimo bilancio disponibile o, in mancanza, da una situazione contabile attestata dal soggetto incaricato della revisione dei conti;
  - i requisiti organizzativi e operativi indicati nella Sezione II, par. 2 (par. 5 nel caso del gruppo provinciale);
- la conformità della struttura e della composizione del gruppo alle previsioni della Sezione II e alle previsioni della Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, in materia di "Gruppi bancari", avendo riguardo anche all'esistenza di eventuali ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata;
- l'adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo, alla luce della situazione tecnica dei suoi componenti e degli effetti dell'accordo di garanzia in solido; in tale ambito, sono valutati anche le misure organizzative e gli assetti di gruppo che la capogruppo intende adottare per l'equilibrato e corretto funzionamento dell'accordo di garanzia, secondo quanto previsto nella Sezione III, par. 1.8, secondo alinea, delle presenti disposizioni;
- l'idoneità del contratto di coesione a garantire la sana e prudente gestione del gruppo, con particolare riferimento all'adeguatezza dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo;

- la conformità delle clausole statutarie alle previsioni della Sezione IV e l'idoneità degli schemi statutari ad assicurare la sana e prudente gestione delle singole banche e del gruppo nel suo complesso.

Sull'istanza la Banca d'Italia provvede entro 120 giorni dalla presentazione, sentita la Banca Centrale Europea ove emerga che il costituendo gruppo bancario cooperativo sarebbe significativo ai fini del Meccanismo di Vigilanza Unico.

Nel provvedimento, la Banca d'Italia assegna un termine – non superiore a 12 mesi – per completare la stipula del contratto di coesione (con la formalizzazione e la raccolta delle adesioni al contratto da parte delle singole banche) e per l'adozione delle connesse modifiche statutarie da parte della capogruppo e delle altre banche aderenti.

## **2. Adempimenti successivi**

Entro il termine stabilito nel provvedimento di accertamento, la capogruppo proponente trasmette alla Banca d'Italia:

- il contratto di coesione stipulato, con l'elenco delle banche di credito cooperativo ed eventualmente delle altre banche che vi hanno aderito;
- gli statuti delle banche aderenti, con evidenza delle clausole introdotte, modificate o eliminate in conseguenza dell'adesione al contratto di coesione;
- l'istanza di iscrizione del gruppo bancario cooperativo nell'albo dei gruppi bancari.

La mancata trasmissione nei termini dei documenti sopra indicati comporta decadenza del provvedimento di accertamento.

Ricevuta la documentazione e svolte, ove necessario, le verifiche del caso, la Banca d'Italia provvede all'iscrizione della capogruppo, delle banche affiliate e delle altre società del gruppo nell'albo dei gruppi bancari, secondo quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 4.

Qualora dalla documentazione trasmessa la situazione risulti difforme da quella accertata (ad esempio, il novero delle banche che effettivamente hanno aderito al contratto di coesione e adottato le connesse clausole statutarie non coincide con l'elenco proposto con l'istanza di costituzione del gruppo), e ciò possa incidere sulla permanenza dei presupposti e requisiti del provvedimento rilasciato, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo che può, se del caso, concludersi con la revoca dell'accertamento.

Sulle modifiche statutarie della capogruppo e delle altre banche del gruppo che siano conformi agli schemi statutari e ai piani di adeguamento valutati nel procedimento di costituzione del gruppo, la Banca d'Italia non avvia autonomi procedimenti di accertamento ai sensi dell'art. 56 TUB ma rilascia un'attestazione di conformità ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

A seguito dell'iscrizione nell'albo dei gruppi bancari, le società del gruppo provvedono agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile (pubblicità dell'assoggettamento a direzione e coordinamento della capogruppo mediante l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile; eventuali iscrizioni nell'albo delle società cooperative).

In caso di modifica del contratto di coesione, la capogruppo trasmette alla Banca d'Italia il progetto di modifica prima che lo stesso sia inviato alle altre banche aderenti per l'accettazione. La Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo volto a verificare la permanenza

dei requisiti dell'accertamento. Si applicano, in quanto compatibili, i parr. 1 e 2 della presente Sezione.

### **3. Prima applicazione**

Le disposizioni della presente Sezione si applicano anche in sede di prima applicazione degli artt. 37-*bis* e 37-*ter* del TUB (cfr. art. 2, comma 1, del D.L. n. 18/2016), con le seguenti particolarità:

- il contratto di coesione, da stipulare entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di accertamento a pena di decadenza del medesimo, è trasmesso alla Banca d'Italia entro 10 giorni dalla stipula;
- le banche di credito cooperativo che non abbiano aderito a un gruppo bancario cooperativo fin dalla sua costituzione possono, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 37-*ter*, comma 4, del TUB:
  - aderire successivamente a un gruppo bancario già costituito (*opt-in*) (cfr. art. 2, comma 2, del D.L. n. 18/2016): in tal caso, la Banca d'Italia autorizza l'adesione successiva e le eventuali decisioni di diniego dell'adesione secondo quanto previsto nella Sezione III, par. 3.2;
  - oppure, entro il medesimo termine, deliberare la trasformazione in società per azioni o la liquidazione della società (cfr. art. 2, comma 3, del D.L. n. 18/2016).

In mancanza delle deliberazioni sopra indicate, la Banca d'Italia avvia d'ufficio il procedimento di revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e sottopone alla Banca Centrale Europea le conseguenti proposte di decisione (cfr. art. 2, comma 4, del D.L. n. 18/2016).

In sede di prima applicazione dell'art. 37-*bis*, comma 1-*bis*, TUB, le banche di credito cooperativo che, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non rispettano il requisito di aver sede e operare esclusivamente in una provincia autonoma – come previsto dalla richiamata disposizione del TUB e dalle disposizioni di attuazione contenute nella Sezione II, par. 5.2, lettera c) – possono aderire a un gruppo provinciale purché vi si adeguino entro 60 mesi dalla costituzione del gruppo medesimo.